

MONUMENTA BRIXLÆ HISTORICA
FONTES
VI

I NUOVI STATUTI VENETI
DI
LOVERE
(1605)

Introduzione, Trascrizione e Note
a cura di
Giovanni Silini

ATENEIO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
BRESCIA - MCMLXXXI

MONUMENTA BRIXIÆ HISTORICA
FONTES
VI

I NUOVI STATUTI VENETI
DI
LOVERE
(1605)

Introduzione, Trascrizione e Note
a cura di
Giovanni Silini

ATENEIO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
BRESCIA - MCMLXXXI

Supplemento ai
COMMENTARI DELL'ATENEO DI BRESCIA - per l'anno 1981
Autorizzazione del Tribunale di Brescia N. 64 in data 21 gennaio 1953

Direttore responsabile UGO VAGLIA

STAMPERIA F.LLI GEROLDI - BRESCIA 1981

INDICE

PREFAZIONE	pag. 7
1. LE FONTI	» 9
1.1. La trascrizione Sina	» 9
1.2. L'esemplare Giustiniani	» 10
1.3. Altre copie	» 13
1.3.1. La copia <i>F</i> della Biblioteca Civica di Bergamo.	
1.3.2. La copia <i>G</i> del notaio Bartolomeo Bazzini.	
1.3.3. La copia <i>H</i> del Museo Correr.	
1.3.4. La copia <i>I</i> della Biblioteca del Senato .	
1.3.5. La copia <i>J</i> del notaio Bernardino Bresciani Marzoli.	
1.4. Identificazione della copia pretoria	» 18
2. PRESENTAZIONE DEL TESTO	» 19
2.1. Parti mancanti	» 19
2.2. La struttura del testo	» 20
2.2.1. Parti degli statuti.	
2.2.2. Documenti autorizzativi.	
2.3. La numerazione dei capitoli	» 21
2.4. Gli indici	» 21
2.5. Analisi delle concordanze	» 24
2.6. La lingua degli statuti	» 26
2.7. La materia degli statuti	» 27
2.7.1. Il primo libro.	
2.7.2. Il secondo libro.	
2.7.3. Il terzo libro.	
3. COMMENTO STORICO	» 31
3.1. Generalità	» 31
3.2. L'aumento della giudicatura	» 32
3.2.1. L'antefatto.	
3.2.2. L' <i>iter</i> amministrativo.	
3.3. I nuovi statuti	» 34
3.3.1. Autorizzazione.	
3.3.2. Elaborazione del testo ed approvazione.	
3.4. Gli «statuti vecchi» di Lovere	» 37

3.5. I vecchi statuti di Volpino	pag. 38
3.5.1. Caratteristiche principali.	
3.5.2. Validità delle nuove disposizioni.	
3.6. Rapporti con gli statuti di Bergamo	» 39
4. LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI LOVERE	» 41
4.1. Generalità	» 41
4.2. Gli organi assembleari	» 41
4.2.1. La vicinia.	
4.2.2. Il consiglio comunale.	
4.3. Gli incarichi comunali	» 44
4.3.1. Il console.	
4.3.2. Il cancelliere comunale.	
4.3.3. Il tesoriere.	
4.3.4. I deputati.	
4.3.5. Gli incantatori delle misure.	
4.3.6. I nodari.	
4.4. Gli incarichi podestarili	» 49
4.4.1. Il podestà.	
4.4.2. Il luogotenente.	
4.4.3. Il cavaliere.	
4.4.4. Il cancelliere del podestà.	
4.4.5. Gli ufficiali.	
5. DOCUMENTI AUTORIZZATIVI	» 53
Stemmi di vecchie famiglie loveresi tratti dalla Cronologia di Lovere di Giovanni Conti (CG)	» 77
6. TESTO DEGLI STATUTI	» 85

PREFAZIONE

Don Alessandro Sina, cultore di storie locali, si apprestava nel 1928 alla pubblicazione degli statuti di Lovere che egli aveva ricostruito e trascritto sulla base di alcune copie ritrovate in Lovere, probabilmente negli anni immediatamente precedenti. Non è nota la ragione per cui tale pubblicazione non fu mai portata a termine, ma il testo della trascrizione e gli appunti del Sina hanno stimolato ulteriori ricerche sull'argomento. Esse si concludono ora con la pubblicazione degli statuti in una trascrizione per molti aspetti diversa da quella del Sina e certamente fondata su un testo più autorevole. È tuttavia doveroso ricordare che senza le numerose informazioni da lui raccolte e senza lo stimolo che la lettura della sua trascrizione ha rappresentato la presente edizione non sarebbe forse stata possibile.

Gli statuti di Lovere sono uno tra i moltissimi ordinamenti locali che sotto il dominio veneto vennero emanati dal pubblico potere per regolare gli atti amministrativi e giuridici, le attività artigianali e commerciali ed in genere tutta la vita civile delle comunità soggette alla Serenissima. Ci si potrebbe quindi chiedere se sotto questo aspetto la pubblicazione di un documento di interesse abbastanza circoscritto sia giustificata. La risposta sta nella mia convinzione che la storia, anche di quei paesi che non hanno fatto la storia, si costruisce sui documenti; compresi quelli, come è nel caso presente, di significato necessariamente limitato.

L'obbiettivo del presente lavoro è, almeno nelle intenzioni, essenzialmente di carattere storico. Tuttavia la lettura di un documento, soprattutto se presentato in maniera storicamente e filologicamente esatta, risulta spesso arida e troppo

specialistica, laddove appare importante, se il presente contributo ha in qualsiasi modo da servire, che esso possa avere una certa diffusione ed una buona comprensione. Per questa ragione gli statuti vengono corredati da note e commenti, del tutto distinti dal testo, che potranno renderne interessante la lettura ad un pubblico più vasto.

Desidero esprimere la mia gratitudine a don Gino Angelico Scalzi il quale, facendomi conoscere il manoscritto Sina, ha stimolato il mio interesse su questo argomento; al dr. Alberto Falck che mi ha consentito la più ampia consultazione dell'esemplare degli statuti conservato nella biblioteca Giustiniani; al dr. William Montorsi della Biblioteca del Senato in Roma e a don Luigi Chiodi già della Biblioteca Civica di Bergamo per i consigli che mi hanno offerto durante la stesura del presente lavoro. Debbo a don Angelo Benedetti, all'avv. Cesare Trebeschi e al prof. Ugo Vaglia riconoscenza per l'interessamento alla pubblicazione e all'Ateneo di Brescia un particolare ringraziamento per il generoso contributo finanziario che l'ha resa possibile. Dedico quest'opera alla memoria dei miei genitori, Enrico Silini (1899 - 1973) e Clara Bertoli Silini (1906 - 1976).

G.S.

Vienna, 1981.

1. LE FONTI

1.1. *La trascrizione Sina.*

Gli statuti di Lovere non furono mai pubblicati a stampa. Le copie degli stessi di cui si ha notizia attraverso il lavoro del Marinoni (ML) e le ricerche del Sina (SLS) sono le seguenti.

Una copia denotata come *A* era anticamente conservata presso la biblioteca della famiglia Marinoni in un faldone dal titolo «Documenti storici di Lovere. P. n.° 1474». I numeri dei capitoli in questa copia non corrispondevano a quelli delle altre consultate dal Sina, avendo l'amanuense iniziato la numerazione a partire dai documenti riguardanti le pratiche intercorse tra le autorità di Lovere e quelle di Bergamo e di Venezia per l'aumento della giurisdizione e l'approvazione degli statuti. In questo modo, il capitolo 20 nell'esemplare *A* corrispondeva al primo capitolo delle altre copie. In questa copia compariva dopo il capitolo 294 la seguente annotazione: «*Quivi mancano al statuto due carte, cioè le carte 82 e 83, che perciò si lascia in bianco le due seguenti per poterle registrare se venissero trovate*». Analogamente, dopo il capitolo 300 compariva la nota seguente: «*Qui finisce la facciata 86 tergo, manca al statuto la carta 87, si lascia questo bianco*».

Secondo il Sina, nella biblioteca Marinoni a Lovere si trovava anche una seconda copia, *B*; era un volumetto rilegato in pergamena con l'indicazione sul dorso: «*Statuto di Lovere, Mn. 1255*». L'esemplare portava sulla prima pagina interna

la seguente scritta: «*Statuto di Lovere, estratto da copia autentica e corretta da me Donato Cappellazzi interveniente in Lovere l'anno 1775, 12 marzo*». Questa copia portava l'indice dei capitoli completo, rimandando alla fine del testo gli atti preparatori agli statuti. Questa è probabilmente la copia citata dal Fontana (FL). Nei suoi «Documenti Loveresi» il Marinoni (ML) brevemente descrive questo esemplare e, sulla scorta di esso, fornisce una sommaria esposizione del contenuto degli statuti: essa risulta priva di qualsiasi rilevanza storica.

Il Sina vide ancora una terza copia, C, presso l'avvocato Orazio Gallini in Lovere, la quale appartenne alla famiglia Banzolini. Questo esemplare sembra fosse trascritto da varie persone in tempi diversi ed avesse molti articoli mancanti.

Una quarta copia pure incompleta, D, il Sina dice custodita nell'archivio della famiglia Bazzini. In essa mancavano i primi dodici capitoli, due altri tra il 178 e il 180 e tutti quelli che seguivano il 188. Secondo il Sina questa copia e quella denotata come A erano quelle che più si avvicinavano al testo originale. Egli si attenne quindi a queste due copie nella sua trascrizione dello statuto «anche per non togliergli, sia nello scritto come nella forma, quel carattere che il vecchio esemplare doveva avere».

Nell'impossibilità di consultare direttamente le copie citate, ora scomparse, si farà riferimento nel testo che segue alla trascrizione del Sina così come ci è pervenuta, denotandola con la lettera S. È stato invece possibile rintracciare e consultare le copie qui appresso descritte.

1.2. *L'esemplare Giustiniani.*

Il Fontana (FL) dà notizia di una copia cartacea del sec. XVII conservata in Venezia presso la famiglia Giustiniani. L'esemplare (SLE), qui denotato con la lettera E, contiene 95 ff. di 350 × 230 mm, scritti per la massima parte in minuscolo corsivo molto regolare, rilegati in tutta pergamena probabilmente nel secolo scorso. I fogli sono stati tagliati e rinume-

rati in alto a destra nel recto dopo la rilegatura, ma traccia della primitiva numerazione è ancora visibile. Molti fogli appaiono danneggiati e laceri e sono stati restaurati, probabilmente al tempo della rilegatura. La parte inferiore esterna delle pagine appare segnata e macchiata, come se l'esemplare fosse stato molto usato.

I primi sei ff. non sono numerati: il primo è bianco; sul recto del secondo, «*Statuta Lueri*»; sul recto del terzo, «*Numero 27*»; il quarto f. è bianco; sul quinto f., indice dei capitoli 31-49 e in basso, al verso, «*segue la presente rubrica nel fine di questo a carte 89*»; dal sesto foglio non numerato fino al f. 4, documenti per l'aumento della giudicatura e ducale del 21 ottobre 1595; ff. 4^v-5^v, di mano diversa, documenti per l'aumento della giudicatura del 1752; f. 6, manca; f. 7^r, inizia il testo degli statuti (vedi Figura 1); f. 44^r, finisce la prima parte con il capitolo 171; f. 44^v, inizia la parte seconda; f. 45^r, ducale del 21 ottobre 1595 come capitolo 175; f. 58^v, il testo si interrompe all'inizio del capitolo 206 e riprende a f. 59^r all'inizio del capitolo 209; f. 64^v, il testo si interrompe improvvisamente a metà del capitolo 229; f. 65^r, riprende il testo alla fine del capitolo 233; f. 82^v, il testo degli statuti si interrompe con l'inizio del capitolo 290; f. 83^r, lettera dei rettori di Bergamo del 9 giugno 1605; f. 83^v, firme originali dei rettori e luogo del sigillo in cera rossa (vedi Figura 2). Seguono altri sette fogli non numerati comprendenti: tre ff. di indici dal capitolo 50 al 86; due ff. scritti di mano diversa contenenti rescritti per la riunione di Castro alla podestaria di Lovere, e la ducale del 11 dicembre 1752; gli ultimi due ff. sono bianchi.

Molte ragioni, discusse sotto 1.4., permettono di affermare con ottimo grado di attendibilità che questo è l'esemplare degli statuti conservato nella cancelleria comunale di Lovere almeno fino agli inizi del sec. XIX e successivamente scomparso. La presente trascrizione si fonderà pertanto essenzialmente su questo testo, integrato nelle parti dubbie o mancanti con il testo della copia *G* da esso derivata.

Nel nome della santissima, e individua
Trinita, e della gloriosa Vergine Maria
madre di Gesù Christo salvator nostro
e del beato Evangelista S.^{to} Marco
e dell' gloriosi martiri S.^{ti} Giorgio, e
Theodoro protomartiri, e confessori nostri
e de' suoi gloriosi compagni, felicissima costà
Celestiale

Statuti de' Lovere, in
cui si fa il
comparcio

i. Primamente hano contenuto e ordinato che la Comunità
de' Lovere debba d'ora in poi essere governata e
comandata e governata al colto del re, della S.^{ta}
Chiesa romana, e che si faccia ogni anno con concorso
di gente, e con lavoro la processione ordinata
della felice, e gratia memoria del B.^{no} Messias battuto
e cambio de' voci, di qui li anni l'ora la Comunità
pederà, e per la processione si doverà fare il primo
giorno dell' anno, e appresso che si ceppi del giorno
cane della chiesa, e il giorno di detta festa, e ora
di dentro d'andare pario ed in caneha a ore, e quanto
deverà ogni anno nel primo consiglio, e con
avviso di quov' intendere per via di detto Com.^{to}
e quello cosa non ne manarà, e si stiano, e così d'ora in
ve di de' re che uno

Fig. 1 - La prima pagina (f. 7^r) della copia pretoria degli statuti di Lovere (SLE).

1.3. Altre copie.

1.3.1. La copia *F* della Biblioteca Civica di Bergamo.

Trattasi di una copia conservata presso la Civica Biblioteca «Angelo Maj» di Bergamo (SLF) apparentemente mai prima descritta. Essa verrà qui denotata con la lettera *F*. Il manoscritto risale al sec. XVII ed è incluso in una raccolta di carte varie con rilegatura moderna. L'intestazione ed i titoli dei vari capitoli sono in carattere stampatello, più grande di quello del testo che è invece un minuscolo corsivo regolare. Il manoscritto degli statuti consta di 101 ff. di 200 × 160 mm, numerati in alto a destra nel recto, parte in inchiostro e parte a lapis. Non vi è un indice delle materie.

Il testo ha inizio al f. 1^r con l'intestazione ed il primo libro, il quale termina al f. 45^r con il capitolo 160. La nume-




Fig. 2 - Il f. 83^v della copia pretoria degli statuti di Lovere (SLE) con le firme autografe del podestà di Bergamo Francesco Diedo e del capitano Andrea Paruta.

razione dei capitoli ricomincia con il libro secondo a f. 45^v. Ai ff. 46^r-48^r (capitolo 3 della parte seconda), la lettera del doge Marino Grimani del 1595. A f. 94^r il testo dello statuto risulta interrotto senza alcuna annotazione; f. 94^v, bianco; ff. 95^v-95^v, lettera dei rettori di Bergamo per la conferma degli statuti; ff. 95^v-97^v, supplica del 29 gennaio 1593; ff. 97^v-99^v, relazione dei deputati di Bergamo del 3 febbraio 1593; ff. 99^v-101^r, parte del maggior Consiglio di Bergamo del 3 febbraio 1593; ff. 101^r-101^v, lettera dei rettori di Bergamo del 7 novembre 1595 e documento di pubblicazione della ducale del 21 ottobre 1595. Seguono dal f. 101^r in poi rubriche degli statuti di Bergamo nelle varie collazioni.

1.3.2. La copia G del notaio Bartolomeo Bazzini.

Anche questa copia denotata con la lettera G, è conservata presso la Civica Biblioteca «Angelo Maj» di Bergamo (SLG). Essa è stata riportata dal Fontana (FL), dal Rota (RP), dal Rosa (RG) e dal Belotti (BB). Ad essa si riferisce anche probabilmente la citazione del Besta (BE).

Trattasi di un manoscritto cartaceo del sec. XVII scritto in minuscolo corsivo regolare di unica mano. Il volume è rilegato in pergamena e comprende 83 ff. di circa 280 × 210 mm alcuni dei quali bianchi e non numerati (le pagg. 133-165). Il corpo degli statuti (nei quali l'indice è omissso) è preceduto da 13 ff. non numerati contenenti varie disposizioni riguardanti la comunità di Bergamo, trascritte da diverse mani. Le pagine contenenti gli statuti di Lovere sono invece numerate ad inchiostro su ogni facciata nell'angolo superiore esterno dalla pag. 1 alla 119, in fondo alla quale si legge: «*Manca il capitolo con una foglia dello Statuto, essendo dall'originale statta levata via, però trovandosi si doverà registrare*». Alle pagg. 120 e 121 è riportata la lettera dei rettori di Bergamo con la conferma degli statuti. In calce a pag. 121 si legge: «*Ego Bartholomeus q. magnifici domini Iohannis Baptiste Betammi de Bazzinis de Luero... notarius... et Lueri cancellarius ... presens exemplum voluminis statutorum terre nostre Lueri fideliter manu propria transcripsi ex originali apud me exi-*

stenti... die X mensis february anno... millesimo sexcentesimo quadragesimo, Indictione octava sub regimini nobilis pretoris domini Alexandri Suardi». Da pag. 122 a pag. 130 si trovano le copie delle suppliche e concessioni relative agli statuti stessi, sempre della medesima mano del Bazzini. Nelle pagg. 132 e 143, rispettivamente, copia di una parte presa nel Maggior Consiglio di Venezia nel 1499 e indice alfabetico in latino di disposizioni concernenti la città di Bergamo.

Per quanto riguarda la numerazione dei capitoli, la prima parte inizia con il capitolo 1 e finisce con il 158 a pag. 58. Nella seconda parte (pagg. 59-119) si ricomincia a numerare dal capitolo 1, ma soltanto i primi due sono contrassegnati da un numero. Dopo il terzo capitolo della seconda parte (pagg. 160-162) viene riportata senza spiegazioni e senza soluzione di continuità nel testo la ducale del 21 ottobre 1595, la quale compare anche alla fine del manoscritto tra le varie suppliche e concessioni.

1.3.3. La copia *H* del Museo Correr.

La copia esistente presso il Museo Correr di Venezia (SLM), indicata e brevemente descritta dal Fontana (FL), è un semplice volumetto con rilegatura e copertina originale in cartone grigio proveniente dalla collezione Cicogna raccolta presso quel Museo. Il volume è contrassegnato dal numero di codice Cic. 2068 e verrà qui denotato con la lettera *H*. Trattasi di un esemplare scritto in minuscolo corsivo regolare, risalente probabilmente alla fine del sec. XVII o agli inizi del XVIII. È formato da 69 ff. di circa 300 × 240 mm, 61 dei quali numerati ad inchiostro in alto a destra sul recto ed i restanti bianchi e non numerati.

Il testo degli statuti ha inizio al f. 1^r con la prima parte che prosegue fino al f. 19^v. A f. 20^r comincia la seconda parte nella quale si rinnova la numerazione dei capitoli ed in corrispondenza del terzo di essi è posta la lettera del doge Marino Grimani del 21 ottobre 1595. Il testo degli statuti viene interrotto a f. 42^v con una annotazione di mano diversa che dice: «*Non fu continuata la copia*». Il f. 43 è bianco. A f. 44^r,

la lettera dei rettori di Bergamo e gli altri documenti per l'approvazione, fino al f. 47^r. Il f. 47^v è bianco e dal f. 48^r in poi si trovano diverse rubriche degli statuti di Bergamo fino al f. 61^v. Anche qui una annotazione della medesima mano di quella a f. 42^v: «*Non fu continuata la copia*». I ff. 62^r-69^v sono bianchi. Manca un indice analitico e rubricato.

1.3.4. La copia *I* della Biblioteca del Senato.

Questa copia, denotata con la lettera *I*, è conservata presso la Biblioteca del Senato in Roma (SLI) ed è stata brevemente descritta dal Chelazzi (CC). Trattasi di un manoscritto del sec. XVIII scritto in minuscolo corsivo non molto regolare di un'unica mano comprendente 99 ff. di 280 × 210 mm, legati in epoca recente in mezza pergamena. Risultano bianchi i seguenti ff.: 1, 17, 91-97 e 99^v. L'esemplare contiene un indice nei ff. 2^r-16^v. Il testo degli statuti ha inizio con il primo libro al f. 18^r fino al 46^v, dove ha termine la prima parte. La parte seconda inizia a f. 47^r con il testo del capitolo 167. Tra i ff. 47^v e 48^v il capitolo 170 contiene la più volte citata lettera del doge Grimani. A f. 82^v, capitolo 285, il testo risulta interrotto ed una annotazione di mano diversa informa: «*Confrontato con altri esemplari il presente capitolo manca in tutti. Pedroni Pr.*»¹. A f. 83, capitolo 286, viene trascritta l'approvazione degli statuti da parte dei rettori di Bergamo. Seguono i capitoli 287-300 tra i ff. 84^r e 90^v contenenti i vari documenti di approvazione tra il 1593 e il 1595. Annotazioni varie nei ff. 98^r-99^r.

Questo esemplare, come anche quello degli statuti di Volpino (SV) presso la medesima Biblioteca, fu portato a Vienna durante la dominazione austriaca di Lovere ed ivi depositato presso la Biblioteca Centrale del Palazzo di Giustizia. Esso fu recuperato e depositato a Roma nel 1926.

¹ Secondo il Bazzini (BA) il pretore Alessandro Pedroni entrò in carica a Lovere il 6 gennaio 1823, succedendo ad Antonio Solera, carbonaro, arrestato a Lovere il 17 gennaio 1820 e successivamente condannato a morte. È probabile che questa copia degli statuti sia stata inviata a Vienna sotto il reggimento del Pedroni.

1.3.5. La copia *J* del notaio Bernardino Bresciani Marzoli.

Un'ultima copia, che verrà indicata nel seguito con la lettera *J*, viene conservata presso la Civica Biblioteca «Angelo Maj» di Bergamo (SLJ) ed è già stata brevemente menzionata dal Fontana (FL). Si tratta di un manoscritto cartaceo del sec. XVIII già appartenente alla libreria del conte Paolo Vimercati-Sozzi. Il volume è rilegato con dorso in pelle e titoli in oro: «*Statuti di Lovere. Ms. 1764*». Esso comprende 100 ff. delle dimensioni di 340 × 230 mm circa, numerati a lapis in alto a destra sul recto di ogni carta.

Nella pagina di risguardo contrassegnata con la lettera *R* è disegnato con lettere ornate il frontespizio «*Statuta Lueri*». L'indice alfabetico, preceduto da un semplice fregio a motivi floreali, occupa i ff. 1^r-9^v. Con il testo degli statuti riprende anche la numerazione delle carte e a f. 1^r apre il testo un piccolo fregio raffigurante una colomba che vola verso il sole. Il capitolo 166 a f. 35^v chiude la prima parte: «*Finis primae partis*». A f. 36^r, «*Pars secunda statutorum*» con il capitolo 167. A ff. 36^v-38^r, sotto il capitolo 170, la ducale di Marino Grimani. Il testo riprende e finisce senza alcuna nota con il capitolo 285 a f. 76^r. Tra i ff. 77^r e 83^v, capitoli 286-300, i vari documenti di autorizzazione già in precedenza elencati. A f. 83^v, dopo «*Finis Statutorum Lueri*» la seguente scritta con tabellionato a lato: «*Bernardinus Brexiani Marzoli q. Dominici... notarius publicus Bergomi, presens volumen statutorum Lueri diligentissime extractum, aliena manu illustrissimi domini Francisci de Gavassenis potestatis electi ad vicus Colloni et Urganani regendos, ex originali seu alio exemplari tradito ab admodum reverendo domino Iacobo Bortolay ipsius terre Lueri, subscriptione ac meo signo de more muniendum curavi, hac die vigesima tertia mensis martii 1764*». Bianchi i ff. 84^r-90^v. Seguono altre carte di dimensioni e qualità diverse, aggiunte come ff. 91^r-95^v, contenenti lettere e documenti vari in riferimento agli statuti.

1.4. *Identificazione della copia pretoria.*

Le ragioni che portano a identificare nell'esemplare denotato *E* la copia dello statuto pretorio conservato presso la cancelleria comunale di Lovere sono, oltre alle peculiarità grafiche del manoscritto, attribuibili al principio del 1600, le seguenti.

Anzitutto, il fatto che questo esemplare riporta, nella medesima grafia del testo, la lettera originale di approvazione dei rettori di Bergamo con firme e sigillo. In secondo luogo, l'ottima concordanza di questo esemplare *E* con la copia *G* che il cancelliere comunale Bartolomeo Bazzini dichiara di aver tratto nel 1640 dall'originale esistente presso il suo ufficio. Ed ancora, la presenza nel solo esemplare *E* dei decreti del 1752 circa l'aumento della giudicatura e la riannessione di Castro alla podestaria di Lovere. Questi sono documenti di grande interesse per la podestaria e quindi degni di figurare nella copia ufficiale degli statuti.

Infine, una lettera del maggio 1803 ed alcuni documenti notarili dell'epoca medesima acclusi all'esemplare *J* permettono di dedurre quanto segue:

- a) che almeno fino a tale data la copia pretoria degli statuti era ancora depositata presso la cancelleria comunale di Lovere;
- b) che lo statuto pretorio portava scritto il decreto di approvazione, era in parte lacero e con l'indice incompleto, caratteristiche tutte che si ritrovano, come si è detto, nell'esemplare *E*;
- c) che nello statuto pretorio i capitoli 225 e 285 si riferivano, rispettivamente, ai contratti finti o simulati ed alle pene per i fabbricatori di chiavi false: orbene, di tutti gli esemplari consultati, l'unico nel quale i numeri dei capitoli coincidono con i contenuti detti sopra è appunto l'esemplare *E*.

Non è possibile stabilire come questa copia, successivamente sparita da Lovere, sia pervenuta alla biblioteca Giustiniani di Venezia ove è attualmente conservata.

2. PRESENTAZIONE DEL TESTO

Vengono riuniti in questo capitolo alcuni commenti di carattere generale agli statuti, in aggiunta alle note dettagliate in calce al testo ed ai rilievi di carattere più propriamente storico. In alcuni casi questi commenti integrano le note particolareggiate, in altri casi riguardano argomenti non toccati o soltanto accennati nelle note successive.

2.1. *Parti mancanti.*

Il testo degli statuti, sia nell'esemplare pretorio sia nelle copie che ne furono successivamente derivate in varie epoche, risulta in parte mutilo. In base alla presumibile genealogia delle copie è da ritenere che talune perdite rispetto al testo originario si siano verificate prima che da esso si ricavasse la copia più antica (probabilmente la *G*) trentacinque anni dopo l'approvazione del documento. È questo, per esempio, il caso della parte finale degli statuti e della parte precedente al capitolo 263 della presente trascrizione, che devono essere scomparse tra il 1605 e il 1640. Altre perdite del manoscritto pretorio si verificarono invece in epoche posteriori, tanto è vero che la copia *G* ne ha conservato il testo. Questo vale, per esempio, per le parti del testo *E* comprese tra i capitoli 193 e 196 ed i capitoli 216 e 220 della trascrizione presente. Nel complesso, tuttavia, si può affermare che le parti mancanti non sono molte e che la loro perdita non porta grave pregiudizio alla comprensione ed all'apprezzamento del testo.

2.2. *La struttura del testo.*

Le perdite sopra ricordate si riflettono tuttavia in alcune incertezze circa la struttura del testo originario.

2.2.1. Parti degli statuti.

Appare particolarmente interessante a questo proposito il fatto che gli statuti che si dichiarano nell'intestazione essere composti o compartiti in tre libri ne comprendano invece apparentemente due soltanto. Di questa irregolarità si accorse il copista dell'esemplare *H*, secondo il quale la terza parte avrebbe potuto iniziare al capitolo 261. Secondo il Sina (SLS) ed il Chelazzi (CC), invece, il terzo libro potrebbe essere scomparso con la perdita della parte finale del testo. Tuttavia, il fatto che la parte finale comprenda norme di diritto criminale dopo una evidente lacuna del testo renderebbe più verosimile l'ipotesi che il terzo libro comprendesse i capitoli successivi al 262 della trascrizione presente là dove si osserva una soluzione di continuità. La perdita di uno o pochi fogli dell'originale in epoca immediatamente successiva all'approvazione (perdita che il testo di *E* fa del resto osservare) potrebbe aver fatto scomparire, insieme con alcuni capitoli mancanti, l'intestazione del terzo libro. Questo sarebbe anche incompleto per la perdita dei fogli finali nell'esemplare *E*.

2.2.2. Documenti autorizzativi.

Numerose difformità tra i vari esemplari si sono anche riscontrate rispetto alla posizione ed all'ordine in cui compaiono i documenti che precedettero l'emanazione e l'approvazione degli statuti. Nella presente redazione tutti questi documenti sono stati riuniti in ordine di data prima del corpo principale dello statuto, utilizzando per la trascrizione i documenti originali o, laddove questi mancassero, il testo ufficiale di *E*. Allo scopo di ampliare la prospettiva storica all'interno della quale il documento degli statuti è stato elaborato, si sono aggiunti a quelli esistenti nei vari esemplari consultati, nume-

rosi altri documenti originali tratti dal Libro delle Azioni di Bergamo (LA) o conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia.

2.3. *La numerazione dei capitoli.*

La numerazione dei capitoli appare estremamente difforme tra i diversi esemplari, così da richiedere la compilazione di una tavola sinottica per rendere evidenti concordanze e varianti (vedi Tabella 1). Da essa appare come in alcuni casi la numerazione dei capitoli sia stata ricominciata all'inizio della seconda parte, mentre in altre copie la numerazione è stata in unica sequenza progressiva. Errori nella numerazione, omissioni, sdoppiamenti dei vari capitoli si riscontrano in quasi tutti gli esemplari. È probabile che le varie copie rispecchino, oltre che la fedeltà al testo da parte dei copisti, il diverso grado di accuratezza richiesto in ordine alle esigenze per le quali la copia era fatta ed utilizzata.

Nella edizione presente si è anzitutto cercato di riparare gli errori di numerazione più grossolani riscontrati nell'esemplare *E* che ha rappresentato la base della trascrizione, introducendo (ma più spesso togliendo) numeri ai vari capitoli, là dove piccole variazioni sembravano necessarie per una migliore comprensione del testo, per una più logica successione degli argomenti o anche per una maggiore coerenza della redazione. Con la separazione dal testo base dei documenti preliminari si è anche ridotto il numero dei capitoli. Ne è risultata una trascrizione che si discosta parzialmente dall'originale ma ne corregge almeno gli errori più gravi. In ogni caso, la tavola sinottica permette di ricostruire in ogni momento l'ordine della numerazione nei vari esemplari rispetto al testo base.

2.4. *Gli indici.*

Soltanto gli esemplari denotati *E* (in parte), *I* e *J* portano un indice delle materie, che ha tuttavia un carattere diverso

Tabella 1.

TAVOLA SINOTTICA PER LA NUMERAZIONE DEI CAPITOLI

Negli intervalli indicati nel testo base si intende che l'ordine dei capitoli degli altri esemplari non si discosta da quello del testo base

TESTO BASE	TRASCRI- ZIONE S	ESEMPLARE E	ESEMPLARE F	ESEMPLARE G	ESEMPLARE H	ESEMPLARE I	ESEMPLARE J
1-22	1-22	1-22	1-22	1-22	1-22	1-22	1-22
23	23	23	24 (1)	23	24 (1)	23	23
24	24	24-27	25-28	24	25-28	24	24
25-29	25-29	28-32	29-33	25-29	29-33	25-29	25-29
30	30	33-34	34	30	34	30	30
31-38	31-38	35-42	35-42	31-38	35-42	31-38	31-38
39	39	43-44	43	39	43	39	39
40-52	40-52	45-57	44-56	40-52	44-56	40-52	40-52
53	53	58-59	57	53	57	53-54	53-54
54-59	54-59	60-65	58-63	54-59	58-63	55-60	55-60
60-65	60-65	66-71	64-69	61-66 (2)	64-69	61-66	61-66
66	66	72	—	67	—	67	67
67	67	73	70	68	70	68	68
68	68	74	70	—	70	69	69
69	69	75	70	69	70	70	70
70-78	70-78	76-84	71-79	70-78	71-79	71-79	71-79
79	79-80	85-86	80	79	80	80-81	80-81
80-89	81-90	87-96	81-90	80-89	81-90	82-91	82-91
90	91-93	97-99	91	90	91	92-94	92-94
91	94	100	92	91	92	95	95
92	95-96	101-102	93	92	93	96-97	96-97
93	97	103	94	93	94	98	98

94	98	104	95	94	95	99
95	99-100	105-106	96	95	96	100-101
96	101	107	97	96	97	102
97	102-103	108-109	98	97	98	103-104
98-159	104-165	110-171	99-160	98-158 (3)	99-160	105-166

FINE DEL PRIMO LIBRO

160	166	172	1	1	1	167
161	167	173	2	2 (4)	2	168
162	168	173	3 (5)		3 (5)	169
163-167	169-173	176-180 (7)	4-8		4-8	171-175 (6)
168-170	174-176	181-183	9-10 (8)		9-10 (8)	176-178
170-240	176-246	184-253	10-80 (4)		10-80 (4)	178-248
241-266	247-272	254-279				249-274
267	273-274	280				275
268-277	275-284	281-290				276-285

FINE DEL TESTO

1 Omesso il cap. 23. 2 Omesso il cap. 60. 3 Capitolo 105 non numerato. 4 La numerazione dei capitoli finisce qui. 5 La ducale del 21 ottobre 1595 fa parte del capitolo. 6 La ducale del 21 ottobre 1595 è data come capitolo 170. 7 La ducale del 21 ottobre 1595 è data come cap. 175. 8 Il capitolo corrispondente al 169 del testo base non è numerato.

nelle diverse copie. Infatti, mentre nell'esemplare pretorio l'indice segue approssimativamente l'ordine dei capitoli e ne sunteggia il contenuto, negli esemplari *I* e *J* (ed in modo identico nei due testi) si tratta di indici rubricati in maniera molto approssimativa per argomenti. Questi indici prescindono pertanto dall'ordine dei capitoli.

Si è ritenuto che in nessun caso la semplice trascrizione di uno degli indici avrebbe potuto facilitare la consultazione del testo. D'altra parte, l'allestimento di un nuovo indice secondo criteri più razionali non sarebbe stato giustificato da un suo prevedibile uso e non avrebbe avuto neppure il valore documentario della trascrizione dei vecchi indici. Per queste ragioni gli indici sono stati omissi.

2.5. *Analisi delle concordanze.*

La valutazione generale delle note particolareggiate in calce al testo permette di giungere ad alcune poche conclusioni circa i vari esemplari esaminati (vedi Tabella 2). In base all'analisi delle concordanze osservate circa la numerazione dei capitoli, riguardo al tipo degli errori od omissioni riscontrati e allo stile dei testi, si può affermare che gli esemplari *E*, *F*, *G*, e *H* sono in buona concordanza tra loro e che la somiglianza è particolarmente spiccata tra le copie *E* e *G* e gli esemplari *F* e *H*. Ciò rafforza l'asserzione precedente e dà sostanza all'affermazione del notaio Bazzini che la sua copia *G* è stata effettivamente derivata dall'esemplare pretorio *E*. L'epoca presumibile dei manoscritti e le concordanze riscontrate tra *F* e *H* fanno ritenere molto verosimile che quest'ultimo esemplare sia stato copiato da *F*. Gli esemplari *I* e *J* rappresentano una coppia a parte e sembra ragionevole l'ipotesi che *J* sia derivato da *I*, peraltro con l'introduzione di numerosi errori e varianti rispetto al testo originale, dal quale si discosta più di qualsiasi altra copia. La trascrizione del Sina, derivata da esemplari diversi, rappresenta ovviamente un testo a sé stante che dichiaratamente si discosta dagli esemplari da cui deriva e, ovviamente, dall'originale mai consultato.




Tabella 2. Una possibile genealogia degli esemplari degli statuti di Lovre sino ad ora noti. I testi denotati con un asterisco sono stati rintracciati ed analizzati. Degli altri si ha soltanto notizia.

2.6. *La lingua degli statuti.*

Lo stile nel quale gli statuti sono redatti è quello avogaresco veneto tipico dei documenti dell'epoca, spesso con forti influenze veneziane nelle forme grammaticali, nella costruzione delle frasi e nella scelta dei vocaboli di natura giuridica ed ufficiale. Nelle espressioni e nelle parole di uso più comune e familiare il dialetto locale è invece distintamente presente. Talvolta il senso di questi vocaboli può essere tuttora rintracciato nell'uso attuale del dialetto di Lovere, oppure ricostruito su dizionari dei dialetti bergamaschi e bresciani antichi. Altre volte, per essere i vocaboli da tempo desueti, il loro senso sfugge o può essere soltanto intuito. Alcune di queste influenze dialettali sono state all'occasione messe in evidenza nelle note.

Esiste nell'originale una estrema libertà ortografica, nel senso che un singolo vocabolo, anche all'interno di uno stesso capitolo, viene spesso scritto in più modi diversi. Talvolta in sezioni diverse dello statuto è possibile notare l'uso prevalente di talune forme verbali e grafiche rispetto ad altre, e questo si deve probabilmente mettere in relazione con le preferenze linguistiche degli estensori delle varie parti del testo. Questa grande varietà di forme pone frequentemente piccoli problemi di trascrizione, nel senso che appare necessario uniformare le espressioni grafiche e le locuzioni verbali, eliminando soprattutto quelle che in base all'uso attuale sarebbero senz'altro da considerare un errore grafico o sintattico e disturberebbero troppo la lettura del testo. Si è tuttavia cercato di introdurre il minimo di variazioni rispetto al testo di *E*, nel tentativo di rendere, attraverso la fedeltà massima, il carattere originario del documento che rispecchia il gusto e lo stile dell'epoca.

Si deve infine notare che nelle coperture successive l'ortografia è andata gradualmente adeguandosi a forme più moderne e vicine all'uso attuale e che, come conseguenza di queste deliberate o involontarie modificazioni, il testo risultante appare più leggibile, anche se spesso lo stile primitivo e alcune

volte il senso stesso degli statuti risultano compromessi. Non sarebbe stato possibile riprodurre nelle note al testo tutte le varianti dei vari esemplari rispetto alla trascrizione base. Anche in questo caso è stato necessario giungere a ragionevoli compromessi i quali, pur senza registrare le varianti che avrebbero inutilmente appesantito l'apparato critico, ponessero tuttavia in risalto gli scostamenti più interessanti, soprattutto al fine di rintracciare concordanze di stile e quindi la presumibile derivazione dei vari esemplari.

2.7. *La materia degli statuti.*

Tenuto conto di quanto precisato all'inizio del presente capitolo, gli statuti di Lovere appaiono articolati in tre parti: la prima, contenente disposizioni di carattere generale e norme locali riguardanti essenzialmente la comunità di Lovere; la seconda, che è una raccolta di norme di diritto e procedura civile; l'ultima, in parte mancante, contenente disposizioni in materia criminale. Si può ravvisare l'adeguatezza di questo complesso di norme al fine di regolare in maniera ordinata la vita della piccola comunità di Lovere e di garantire l'amministrazione della giustizia nella giurisdizione. D'altra parte, gli statuti stessi prevedono il ricorso a norme più complete, come gli statuti di Bergamo, o addirittura le leggi imperiali nel caso in cui le norme per Lovere non siano sufficienti (10)¹. Essi prevedono inoltre una procedura per eventuali aggiornamenti a scadenza decennale (260) per tenere conto di variazioni nel diritto e nell'uso.

2.7.1. Il primo libro.

Dopo alcuni capitoli dedicati agli adempimenti di carattere religioso e di culto (1-5) o relativi all'osservanza e all'approvazione degli statuti (6, 7) il primo libro specifica la composizione dell'ufficio podestarile, precisando il modo di nomi-

¹ I numeri tra parentesi denotano i capitoli della presente trascrizione nei quali i diversi argomenti sono trattati.

na, i doveri ed i compensi dei suoi vari componenti (podestà, cavaliere, cancelliere del podestà, ufficiali) (8-21). I capitoli 22 e 23 sono particolarmente importanti poiché definiscono la composizione degli organi di governo della comunità, cioè il consiglio e la vicinia, precisando le caratteristiche dei componenti le due assemblee, le qualità richieste agli eletti, i compensi e le pene ad essi imposti. Seguono alcuni capitoli (24-28) sulle principali cariche della comunità (console, deputati a funzioni speciali o ricorrenti), regole di procedura per il consiglio e la vicinia (29, 30), disposizioni circa il tesoriere, il cancelliere comunale e diversi deputati (31-45). Quattro capitoli (46-49) trattano dei doveri di coloro che abitano, essendo forestieri di origine, in Lovere.

I capitoli 50-75 stabiliscono regole per l'esercizio di varie attività commerciali (macellai, fornai e venditori di farine, vinai) ed anche quelli successivi fino al capitolo 100, pur occupandosi specificamente alcuni (76-89) di pesi e misure, impongono ordini e restrizioni su altri esercenti (merciai, venditori di panni, speziali, venditori di legna, pescivendoli, mugnai, sarti) fornendo parecchie interessanti notizie sull'esercizio di queste varie attività in Lovere al tempo in cui gli statuti furono emanati. La sezione successiva è dedicata a questioni di sanità ed igiene pubblica, sia in condizioni di emergenza per contagio (101-103) che in condizioni normali, con particolare riguardo all'igiene delle acque come possibile veicoli di contagi (104-111).

L'ultima sezione del primo libro è molto eterogenea quanto al contenuto delle disposizioni nelle quali si susseguono capitoli sui ricettatori ed usurai (112-114), capitoli diversi riguardanti diritti e doveri delle comunità di Lovere e Volpino (115-124 e 128-129), disposizioni in tema di fabbriche di edifici e contro gli incendi (125-127). Infine vi è una lunga serie di capitoli circa le strade pubbliche, i terreni ed i confini, norme sul modo di tenere gli animali, ecc. Questa parte conclusiva è certamente la più ricca di colore locale ma anche la meno sistematica ed ordinata di tutto il testo.

2.7.2. Il secondo libro.

Anche la materia trattata nel secondo libro, che può genericamente classificarsi come di diritto e procedura civile, per quanto vasta e talvolta molto dettagliata su alcuni argomenti, non appare trattata in modo molto coerente ed organico. Essa è tuttavia più che sufficiente a configurare il tipo di rapporto giuridico e di processo civile in uso a quel tempo e che nella sua impostazione generale e nella sua procedura fondamentale mostra moltissime analogie con l'uso presente.

Il secondo libro stabilisce essenzialmente che i sottoposti alla giurisdizione di Lovere devono obbedienza al podestà (160) che è il loro giudice naturale (182) e che, a garanzia dei suoi sottoposti, può agire soltanto entro limiti precisi e abbastanza circoscritti (202-204, 255-259, 261, 262). Sedendo in giudizio nei giorni giuridici (196, 197) egli dirime le cause che gli competono dopo aver fatto citare i litiganti (161-162) ed in base a prove presentate entro termini specificati per ogni tipo di atto (163-166, 181-184, 191, 192, 200, 258). I litiganti sono assistiti da procuratori legali nominati da loro stessi oppure da patrocinatori d'ufficio che il podestà è tenuto a procurare in determinati casi (226). Seguendo la procedura normale o, nei casi più urgenti e lievi, il rito sommario (208), ascoltando i testimoni (185, 186, 189, 227), esaminando gli atti presentati, talvolta dopo aver ottenuto il parere di giuristi (187, 201), il podestà perviene ad un giudizio che è vincolante per entrambe le parti (205, 207).

I tipi di azioni legali considerati negli statuti ed ai quali si può arrivare in mancanza di un compromesso (190) riguardano pignoramenti (167-179, 213-216), esecuzioni giudiziarie per cause di debiti (198, 199), contratti (212), eredità e successioni (209-211, 218, 229), ipoteche (221, 222), passaggi di proprietà (230, 231) ed altri. La sentenza del podestà può infliggere pene di carattere pecuniario che sono in genere (ma non sempre, 66, 259) specificate per i vari tipi di reato, fino alla prigione per insolvenza del condannato (249-252). È previsto un appello per le sentenze, tranne che per le cause di minore importanza (217).

Le azioni legali in materia di tutori e curatori, per le quali il podestà ha competenza fino ad un valore di lire mille, sono regolate nei capitoli 195 e 228. Vi sono norme che prevedono azioni legali tra loveresi e forestieri abitanti in Lovere (253, 254) o altrove (225). Infine, una particolareggiata serie di ordini regola i rapporti tra i proprietari di beni immobili ed i loro affittuali (232-244), nonché le attività dei notai (245-248).

2.7.3. Il terzo libro.

Ciò che rimane del terzo libro degli statuti è poca cosa, ma si deve ricordare che non si sentiva probabilmente la necessità di elaborate norme penali, limitandosi la competenza del podestà di Lovere ai delitti che comportavano una pena fino a cinquanta lire. Si comprende così come in effetti i soli casi di azione penale riguardassero appunto reati minori di violenza su persone e cose, oppure di corruzione, come percosse (266), ferite che non comportavano pericolo grave (267) ma per le quali esisteva tuttavia obbligo di referto medico (276), incendi dolosi (268), relazioni false da parte degli ufficiali (269), casi di turbamento del pacifico possesso dei beni (270), asportazione di segnali di confine (271), fabbricazione di arnesi da scasso (272). I casi criminali più gravi erano naturalmente di competenza dell'ufficio del maleficio di Bergamo il quale interveniva di solito inviando un giudice, un notaio, un servitore e talvolta un medico, la cosiddetta cavalcata, con obbligo di rimborso delle spese da parte del colpevole (264, 265) o del comune.

Se si considerano ancora i capitoli 273-275 che dettano importanti norme di carattere generale in materia criminale, si deve concludere che i capitoli mancanti al terzo libro degli statuti non possono essere molti, comunque non tanti da compromettere gravemente la comprensione dell'intera materia statutaria.

3. COMMENTO STORICO

3.1. *Generalità.*

Anche se quasi contemporanei, e quindi spesso accomunati nei relativi documenti, gli atti amministrativi riportati nelle carte allegate agli statuti sono di natura giuridicamente molto diversa. Da una parte vi è l'aumento della giudicatura, cioè della somma massima fino alla quale il podestà di Lovere aveva facoltà di pronunciare sentenze; dall'altra vi è la compilazione degli statuti nuovi, che segue di poco il deliberato per l'aumento di giudicatura. Il corso amministrativo seguito per queste due azioni è tale da sovrapporre in parte la conclusione della prima con l'inizio della seconda. Dai documenti in nostro possesso si può ricostruire con una ragionevole precisione la successione delle pratiche relative a questi provvedimenti, almeno nei momenti più significativi.

Un'analisi in senso storico del documento degli statuti non può tuttavia prescindere dalla considerazione degli statuti precedenti che vivevano separatamente nelle comunità di Lovere e di Volpino, al fine di identificare, laddove sia possibile, variazioni o novità rispetto a questi documenti anteriori. I rapporti tra questi statuti locali e la più ampia legislazione della città di Bergamo o della repubblica veneta, nel cui ambito giurisdizionale essi sono stati elaborati e devono essere inquadrati, saranno considerati nell'ultima parte del presente capitolo.

3.2. *L'aumento della giurisdizione.*

3.2.1. L'antefatto.

L'impossibilità di garantire continuità all'ufficio podestarile di Lovere per la difficoltà estrema di reperire magistrati idonei e disposti ad occupare questa carica rappresenta il movente primo per la richiesta dell'aumento della giurisdizione. Questa situazione, che è del resto molto simile a quella di altre podestarie e vicariati del distretto bergamasco nello stesso periodo, precede almeno di alcuni decenni l'aumento della giurisdizione e può essere ricostruita in tutta la sua complessità e difficoltà attraverso gli atti per la podestaria di Lovere emanati dal Maggior Consiglio di Bergamo e raccolti nel Libro delle Azioni (LA).

Per esempio, nel decennio 1580-1590, che precede immediatamente gli atti qui documentati, non era infrequente il caso che per trovare un podestà da inviare a Lovere si dovessero eleggere fino a cinque o sei persone le quali, una dopo l'altra, chiedevano di essere esonerate o rinunciavano alla carica. La distanza da Bergamo, l'obbligo di residenza in Lovere (che era tuttavia spesso eluso), ma soprattutto l'esiguità del salario in rapporto al costo della vita ed agli obblighi dell'ufficio erano all'origine del rifiuto. Le sanzioni amministrative comminate dal Consiglio di Bergamo a carico dei rinunciatari a nulla valevano per garantire un minimo di continuità nel funzionamento dell'ufficio pretorio di Lovere. Non sembra estraneo a questa situazione il comportamento ambivalente del Maggior Consiglio che alternava momenti di apparente severità nei confronti dei rinunciatari a periodi di grande facilità nel concedere l'esonero dall'incarico. Ed appare molto verosimile che la maggiore o minor importanza pubblica e sociale delle persone elette alla podestaria di Lovere determinasse nel Consiglio atteggiamenti sostanzialmente incoerenti, anche in relazione ad ogni singola nomina.

3.2.2. L'iter amministrativo.

Dopo aver richiesto invano intorno agli anni 1565-1567 e poi ancora nel 1577, con l'assenso a quanto pare di Bergamo, l'esenzione dalla tassa del 35 per cento sugli introiti della podestaria che il podestà era tenuto a versare alla camera fiscale, allo scopo di poter incrementare gli emolumenti del podestà, i *loversesi* si decidono nel 1589 a promuovere un tipo diverso di azione, che già era stato tentato nel passato senza successo. Essi chiedono cioè a Bergamo in via preliminare di non opporsi ad una loro eventuale azione su Venezia, nel caso in cui decidessero di inoltrare una supplica per l'aumento della giudicatura oppure l'ampliamento della giurisdizione territoriale fino a comprendere i territori di Solto e Riva. Il Consiglio di Bergamo si orienta inizialmente in senso favorevole alla richiesta, almeno a certe condizioni, ma dà mandato a due suoi deputati, Giovan Gerolamo Grumello e Giorgio Passo, di approfondire la materia con tutti gli interessati, e di riferire poi al Consiglio per una decisione definitiva.

Passano tuttavia più di tre anni e nulla si risolve: una nuova azione del Consiglio è necessaria nel 1592 per porre ai due deputati il termine perentorio di un mese per la conclusione della loro inchiesta. E così, all'inizio del 1593, il Grumello ed il Passo, dopo aver evidentemente concordato con i rappresentanti di Lovere e Volpino i termini precisi di una supplica, sottopongono al Consiglio, insieme con la detta supplica, una loro relazione sostanzialmente favorevole alle richieste di Lovere. Sulla base di questa relazione, il Consiglio decide formalmente di non opporsi ad una supplica di Lovere a Venezia tendente ad ottenere un aumento della giudicatura fino a 350 lire nel civile, a 50 lire nel criminale ed a 1000 lire per le cause di tutori e curatori di minori e di donne, «essendo però loro (*cioè i loversesi*) effettivamente quanto hanno offerto et promesso...» al fine di contenere il danno finanziario che sarebbe derivato a Bergamo dall'aumento della giudicatura. È da notare che nel frattempo è caduta una delle due alternative prospettate da Lovere, cioè quella di una estensione del territorio di competenza a Solto e Riva, probabil-

mente perché essa, coinvolgendo altri interessi, era quella di più difficile realizzazione.

Nell'opinione dei bergamaschi, tuttavia, la supplica avanzata a Venezia da parte di Lovere e Costa sembra che sia andata al di là delle condizioni concordate, tanto che alla fine del 1594 è necessario rimuovere con un nuovo accordo l'opposizione che il Nunzio di Bergamo aveva attivamente svolto contro la supplica di Lovere al serenissimo Dominio. In base a questo accordo i loveresi si impegnano a sottoporre all'approvazione ed alla correzione della città il testo dei nuovi statuti da redigere, mentre da parte sua Bergamo si impegna a rimuovere gli ostacoli che hanno «tenuto in sospeso l'espeditio-
ne di questo negotio».

La lettera ducale di Marino Grimani del 21 ottobre 1595 sancisce puntualmente tutti gli accordi intervenuti tra le due comunità e pone fine alla pratica per l'aumento della giu-
dicatura.

Per quanto riguarda il successivo aumento di giudicatura del 1752 e l'annessione di Castro alla podestaria di Lovere, trattandosi di atti successivi alla compilazione ed approvazione degli statuti, anche se registrati nell'esemplare pretorio *E*, non si è ritenuto di doverli documentare minuziosamente.

3.3. *I nuovi statuti.*

3.3.1. Autorizzazione.

I primi accenni all'intenzione da parte di Lovere di procedere ad una revisione degli statuti sono contenuti nella supplica al Doge dell'agosto 1593 e nella parte presa dal Maggior Consiglio di Bergamo il 21 dicembre 1594: fino a quel momento infatti lo scambio di documenti con la città non aveva specificamente riguardato questo argomento ma le richieste già menzionate circa l'aumento della giudicatura podestare.

L'assenza di qualificazioni o restrizioni riguardo alla dele-

ga ai rettori di Bergamo per l'approvazione degli statuti sembra essere la causa, almeno formale, degli ostacoli che il Nunzio bergamasco a Venezia aveva frapposto alla prosecuzione della pratica per l'incremento della giurisdizione e l'approvazione di un nuovo testo statutario atto a riformare le «antiche confusioni et rozzi ordeni» della legislazione precedente. Tale opposizione viene rimossa dopo la nuova intesa con Bergamo ratificata nella parte del dicembre 1594, in base alla quale la conferma degli statuti sarà preceduta da una accurata lettura del testo da parte dei deputati che il Consiglio di Bergamo eleggeva a tale scopo ogni anno, per eliminare eventuali regole in contrasto con i privilegi della città. La lettera del doge Grimani dell'ottobre 1595 sanziona l'accordo nei termini riportati.

La lettera dei rettori di Bergamo che accompagna la ducale di Marino Grimani a Lovere ed il documento di pubblicazione della medesima ducale da parte del cancelliere comunale di Lovere hanno soltanto un valore accessorio e nulla aggiungono alle nostre conoscenze sulla storia degli statuti.

3.3.2. Elaborazione del testo ed approvazione.

È verosimile che il testo degli statuti sia stato elaborato soltanto successivamente all'ottobre 1595, ma è interessante sottolineare come siano intercorsi quasi dieci anni tra la ducale di Marino Grimani, che contiene una implicita autorizzazione alla revisione statutaria, e l'approvazione del testo finale ad opera dei rettori di Bergamo. Questo lungo periodo di tempo è interrotto soltanto da due notizie desunte dal Libro delle Azioni di Bergamo (LA).

Dalla prima, del maggio 1599, risulta che il testo fu approntato in Lovere nella sua forma provvisoria tra il 1595 ed il 1599 e raccolto in un volume presentato da Giovan Giacomo Marenzi al Maggior Consiglio. La seconda notizia, del luglio dello stesso anno, è di più difficile interpretazione. Sem-

bra tuttavia di poter arguire che Giovan Giacomo Marenzi a nome di Lovere abbia tentato di ottenere l'approvazione a stralcio di alcuni capitoli degli statuti da parte del Maggior Consiglio, ma che si sia trovato di fronte ad un rifiuto netto dei consiglieri: essi infatti decidono unanimemente di delegare l'approvazione di questi capitoli, insieme con tutti gli altri, ai deputati a tal fine nominati.

Sarebbe stato di grande interesse poter disporre delle relazioni che Giovan Gerolamo Grumello e Febo Colleoni per il Maggior Consiglio e Giulio Zanchi e Francesco Moioli per il Minor Consiglio, rispettivamente, presentarono ai rettori prima della definitiva approvazione e delle quali si fa menzione nella lettera di autorizzazione. Purtroppo, nonostante le ricerche compiute sulle relazioni risalenti a quel periodo e conservate presso la Biblioteca Civica di Bergamo, non fu dato di reperire questi documenti. È tuttavia verosimile, visto il tempo intercorso in questo esame e l'estrema accuratezza e puntigliosità con la quale tali documenti erano di solito esaminati, che le variazioni al testo proposto siano state molte e l'accordo difficile. La disponibilità delle relazioni avrebbe tra l'altro potuto rivelare la natura dei punti in contrasto, contribuito a spiegare il misterioso tentativo del Marenzi del luglio 1599 e chiarito attraverso quali successivi emendamenti si sia giunti al testo definitivo.

La natura molto formale della lettera di conferma ed approvazione da parte dei rettori di Bergamo che il 9 giugno 1605 conclude l'intera vicenda con il varo del nuovo documento non permette di ricavare altre utili informazioni. Tuttavia, il fatto che la grafia di quest'ultimo documento sia molto simile a quella dell'intero testo dell'esemplare pretorio *E*, rende verosimile l'ipotesi che la copia pretoria sia stata inviata direttamente da Bergamo. Una tale procedura potrebbe aver voluto anche formalmente sottolineare che non era la comunità stessa di Lovere a darsi questi statuti, ma che la superiore autorità, designata dalla volontà ducale nei suoi rappresentanti a Bergamo, promulgava il testo consegnandolo a Lovere per osservanza ed esecuzione.

3.4. *Gli «statuti vecchi» di Lovere.*

La presente redazione degli statuti non rappresenta certamente il corpo di ordinamenti più antico che fu in vigore a Lovere, ma soltanto un aggiornamento di norme ormai perdute emanate in epoche anteriori. Il Chelazzi (CC) fa riferimento a statuti precedenti che sarebbero stati approvati dal governo veneto nel 1482, dei quali tuttavia non è stato possibile trovare alcuna traccia. Non è neppure noto in base a quali dati il Chelazzi abbia affermato con tale precisione l'esistenza di questi ordinamenti anteriori, e non è inverosimile che questa affermazione sia stata fatta per analogia con l'approvazione di altri statuti che intorno a quell'epoca furono emanati dalla Serenissima per altre zone vicine a Lovere, nell'ambito di una revisione generale della legislazione locale delle terre sottomesse al suo dominio. Anche il Rota (RP) ed il Fontana (FL) esprimono l'opinione, che essi peraltro non suffragano con fatti o documenti, che i presenti statuti siano un rifacimento di altri più antichi.

Per quanto è attualmente noto, si può solo affermare che così nei documenti preliminari all'approvazione, lettera dei rettori di Bergamo del giugno 1605, come negli statuti stessi, capitolo 253, e più volte nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere, 1493-1519 (RPC), si fa riferimento a questi «statuti vecchi» di epoca anteriore. Questi riferimenti sono stati messi in evidenza nelle note al testo alle quali si rimanda per la documentazione specifica. Venendo al contenuto di questi antichi ordinamenti, soltanto in pochissimi casi, pure richiamati nelle note al testo, è possibile identificare con una qualche verosimiglianza alcune norme che avrebbero potuto farne parte. Ma le affermazioni del Marinoni (ML) che questi antichi statuti dovessero contenere capitoli che regolavano la fiera degli animali che si teneva a novembre e minute prescrizioni circa la confezione dei panni di lana devono essere riguardate come scarsamente attendibili in quanto non suffragate da precisi riferimenti.

Si può pertanto concludere che, in analogia con il caso di Volpino, anche per Lovere esistessero in antico statuti, la cui

fisionomia non può tuttavia essere facilmente ricostruita. Si deve ritenere non soltanto ragionevole, ma sufficientemente dimostrato che il presente corpo di ordinamenti ha ampliato ed aggiornato, riunendoli in un solo testo, gli statuti delle due comunità della giurisdizione che erano prima separati.

3.5. *I vecchi statuti di Volpino.*

3.5.1. Caratteristiche principali.

Può essere interessante, al fine di paragonare le vecchie e le nuove disposizioni, esaminare brevemente¹ la struttura ed il contenuto degli statuti di Volpino esistenti presso la Biblioteca del Senato in Roma (SV). Dopo un preambolo sull'ordine di compilazione e sui compilatori, questi statuti riportano, sotto il titolo generico di «Capitoli de li boschi», ordinamenti molto dettagliati per i confini, il taglio dei boschi e l'uso a scopo di pascolo di numerose località montane del comune di Volpino, come il monte Alto, Valder, val Legor, prato Cavallo, monte Cadino.

Seguono pochi capitoli di carattere amministrativo sulla elevazione alle cariche pubbliche, disposizioni circa i calmieri e la vendita al minuto e, sotto forma di capitoli che stabiliscono obblighi vari per il console, disposizioni molto eterogenee di carattere locale che non si discostano, nella sostanza, da molte contenute nel primo libro degli statuti di Lovere. Le disposizioni circa i mulini e gli ordinamenti in materia di dazi appaiono molto dettagliate. Infine, sotto forma di capitoli aggiuntivi, vengono riportate addizioni del 1518, 1525, 1527 e 1532. In una nota posta in calce agli statuti si legge: «*Vide statuta nova iurisdictionis condita in executione ducalium 21 octobris 1595 in officio Lueri*».

Nel complesso, a parte la scarsa organicità delle disposizioni, le materie trattate hanno carattere molto particolare e circoscritto e si riferiscono evidentemente ad una comunità

¹ Per una più dettagliata esposizione, vedi il Campagnoni (CM).

rurale nella quale hanno maggior peso le norme sui pascoli ed i mulini che le puntuali disposizioni di diritto civile e penale. Questo si giustifica anche con il fatto che la giurisdizione della comunità di Volpino veniva esercitata, almeno entro i limiti precisati nei documenti autorizzativi degli statuti presenti, dalla podestaria di Lovere e quindi non esisteva la necessità che norme di questo genere figurassero nelle disposizioni per Volpino.

3.5.2. Validità delle nuove disposizioni.

La nota segnata in calce agli statuti di Volpino pone piuttosto un quesito di un certo interesse: se e fino a qual punto gli statuti di Lovere e della Costa, riuniti nella nuova versione, si debbano riguardare nei confronti di Volpino come aggiornamento delle vecchie disposizioni o come sostitutivi di esse. Già il carattere della nota che compare insieme con altri capitoli di aggiornamento degli statuti di Volpino potrebbe far pensare alle nuove norme come aggiuntive e complementari rispetto a quelle più antiche. Ma vi è di più: una accurata lettura dei capitoli 10, 129 e 255 dei nuovi statuti rende evidente che le norme particolari delle comunità appartenenti alla giurisdizione di Lovere conservano la loro validità anche in presenza di questi nuovi ordinamenti.

Si deve quindi concludere che, almeno per quanto si riferisce a Volpino, il valore delle vecchie disposizioni non fu completamente abolito dalle nuove. Né, d'altra parte, il carattere molto circoscritto e limitato dei vecchi statuti è incompatibile con le norme contenute nei nuovi poiché queste norme, oltre ad applicarsi quasi unicamente a Lovere nelle disposizioni particolari, sono formulate nelle parti restanti in modo sufficientemente ampio ed estensivo da permettere l'accomodamento dei capitoli locali per Volpino.

3.6. *Rapporti con gli statuti di Bergamo.*

Il capitolo 10 dei presenti statuti stabilisce in quale modo essi si debbano configurare rispetto alla legislazione della cit-

tà: se ne può desumere che essi abbiano essenzialmente carattere locale e che il podestà debba far ricorso agli statuti di Bergamo, o chiedere il parere del Collegio dei giuristi della città, soltanto nel caso in cui il singolo atto o processo non possa essere risolto sulla base delle norme per Lovere. Negli esemplari consultati è frequente il rimando ad articoli particolari degli statuti di Bergamo e queste citazioni sono state messe in evidenza ed annotate nei commenti particolareggiati. In genere, la formulazione di Bergamo appare più ampia e dettagliata rispetto a quella di Lovere, anche se nella sostanza le norme appaiono molto simili.

Insomma, il valore delle disposizioni locali è quello di rendere possibile l'ordinato svolgimento della vita quotidiana e la gestione dell'attività giudiziaria di prima istanza secondo gli usi e le tradizioni originarie delle singole comunità, valorizzando in queste materie l'espressione delle autonomie locali. La legislazione delle istanze giurisdizionali superiori garantisce invece un termine di riferimento per la soluzione di taluni casi che superano l'attività ordinaria della singola comunità ed assumono la dignità di problema giuridicamente complesso o di decisione avente una precisa connotazione politica, tale da dover essere regolata globalmente sull'intero distretto.

4. LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI LOVERE

4.1. *Generalità.*

È possibile tratteggiare schematicamente la vita amministrativa del comune di Lovere all'inizio del sec. XVII, attraverso un'analisi delle varie funzioni e competenze, così come esse possono dedursi dal testo degli statuti. Poiché la puntuale citazione dei capitoli a riprova di ogni singola affermazione avrebbe inutilmente appesantito il testo, si sono qui riuniti accanto al titolo di ogni paragrafo i numeri dei capitoli dai quali le informazioni date nel testo sono state desunte. Per un'analisi più dettagliata di questa materia in una situazione per alcuni aspetti simile a quella di Lovere il lettore potrà ricorrere allo studio del Morosini (MS) per il comune di Angolo.

4.2. *Gli organi assembleari.*

4.2.1. La vicinia (23, 29).

È l'assemblea di tutti i capi famiglia delle famiglie risiedenti da più di cinquant'anni, abitanti in Lovere e creati vicini: essa rappresenta l'organo depositario dei diritti originari degli abitanti e non ne possono fare parte i forestieri, anche se abitanti in Lovere. L'appartenenza è di diritto e non dipende dal censo, per chi abbia queste caratteristiche. Gli statuti

prevedono le norme per la creazione di nuovi vicini e per il loro decadimento dai diritti viciniali ed il loro allontanamento da Lovere in casi particolari.


La vicinia è convocata dal console tramite gli ufficiali del comune entro gli otto giorni seguenti al Natale, al suono della campana comunale. I suoi componenti giurano in mano del console e discutono e decidono su materie di interesse generale, nominando in particolare quattro deputati alla Misericordia, altri deputati alle fabbriche delle chiese e di opere pie e gli incaricati all'estimo di Lovere.

4.2.2. Il consiglio comunale (22, 29, 30, 42, 117-119, 122).

Lo statuto distingue a questo proposito le norme transitorie da quelle definitive. Il capitolo 22 prevede che il 26 dicembre successivo all'approvazione degli statuti (cioè del 1605) i consiglieri vecchi, in carica a quella data, debbano riunirsi al suono della campana presso l'abitazione del podestà ed in sua presenza, senza prima convocare la vicinia. Dopo aver giurato in mano del cancelliere del comune, questa assemblea deve eleggere 36 persone con un massimo di tre persone per casata, votando prima a bussole e balle i vecchi consiglieri e poi altre nove persone fino al raggiungimento del numero indicato. Le persone da eleggere devono avere almeno vent'anni compiuti, essere di famiglia che abiti in Lovere da almeno cinquant'anni ed avere un estimo di almeno mezzo denaro. Gli eletti non possono rifiutare l'incarico.

Questa assemblea elettiva di 36 persone, riunendosi di nuovo nel termine di tre giorni, elegge nel suo seno 18 persone con titolo di consiglieri. Essi hanno l'obbligo di amministrare il comune nel senso più ampio, di eleggere il console, il cancelliere, l'ufficiale comunale, il difensore e i deputati ad azioni particolari. L'incarico di consigliere è gratuito e prevede soltanto un simbolico omaggio di pepe alla fine del mandato.

I consiglieri durano in carica un anno, alla fine del quale le norme definitive stabiliscono che l'assemblea dei 36 si riunisca e ricostituisca anzitutto il suo numero votando altre



La vecchia piazza di Lovere, centro della vita amministrativa della comunità, in un disegno acquarellato dell'inizio del sec. XIX (proprietà G.A. Scalzi). Sono riconoscibili la torre comunale ed il palazzo pretorio.

persone che possano sostituire i morti o quelli che abbiano perduto il diritto di partecipare. La nuova assemblea elegge poi nove tra i vecchi consiglieri ed altre nove persone che prima non avevano tale incarico: sono i diciotto consiglieri in carica per l'anno successivo. E così via di anno in anno.

Il consiglio comunale è presieduto dal podestà o dal suo luogotenente. Nessun estraneo, tranne i cancellieri, il console e gli ufficiali può presenziare alle riunioni. Per il buon funzionamento dell'assemblea sono previste semplici regole di procedura. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne che nei casi di alienazione di beni comunali o di autorizzazioni a spese straordinarie o donazioni per le quali si richiede una maggioranza di due terzi.

Secondo il Belotti (BB) il consiglio dei 36 di Lovere rappresenta un'eccezione tra i comuni del bergamasco, i quali avevano soltanto un consiglio generale dei vicini che eleggeva il console e le altre cariche comunali (sindaci, revisori dei conti, deputati). La maggiore articolazione delle funzioni amministrative su due diverse assemblee testimonia di un particolare status o dignità che veniva attribuito a Lovere per antica consuetudine e che ne rendeva l'ordinamento in qualche modo simile a quello del capoluogo.

4.3. *Gli incarichi comunali.*

4.3.1. Il console (22, 26, 38, 80, 122, 124, 165, 167, 228, 257, 264, 275, 276).

Il console si configura negli statuti essenzialmente come il legale rappresentante ed il patrocinatore dei diritti della comunità. Pur essendo nominato dal consiglio, egli ha come suo principale obbligo quello di convocare la vicinia, ricevendo nelle proprie mani il giuramento dei suoi componenti. Entro tre giorni dalla sua elezione egli deve presentare un mallevadore che si offra in sua vece come fideiussore. Nei limiti delle spese ordinarie il console ha la capacità di disporre in-

dipendentemente, ma deve essere autorizzato dal consiglio per gli interventi straordinari.

Tra i suoi obblighi principali sono: vigilare con il difensore sui confini e le proprietà comunali; far verificare i pesi e le misure all'inizio dell'anno, prima che i campioni siano consegnati agli appaltatori; pignorare, interdire e sequestrare per conto della comunità; promuovere e seguire le pratiche per la tutela e la curatela, agendo egli stesso come tutore, se necessario; seguire la procedura per la nomina dei nuovi notai; ricevere in consegna i mobili ed arredi del palazzo comunale nell'intervallo tra l'uscita del vecchio e l'entrata del nuovo podestà; querelare, denunciare, sequestrare e ricevere relazioni in materia criminale, procedendo d'ufficio contro i sospetti, senza per ciò dover rispondere in caso di sentenza assolutoria.

4.3.2. Il cancelliere comunale (8, 11, 14, 22, 32-36, 38, 46, 101, 122, 248).

Ha le funzioni di un notaio che opera per conto del comune. Viene nominato dal consiglio, ma non a scadenza fissa ed è pagato dal comune. Quale depositario degli atti ufficiali della comunità ha come principale obbligo quello di trascrivere nei libri del comune gli ordini, gli strumenti notarili, gli atti di affittanza e quanto altro è di competenza della comunità entro due giorni dalla loro emanazione. Riceve in visione ogni tre mesi i libri del cancelliere del podestà per trarne la lista dei condannati civili da trasmettere al tesoriere. Ordina e conserva tutti i libri e gli archivi di proprietà comunale e di proprietà del podestà, che il notaio podestarile gli consegna alla scadenza del suo mandato. È il solo autorizzato a rilasciare copia di questi documenti. Dà il giuramento al podestà e al suo cavaliere, nonché a tutti i consiglieri. Partecipa anche alle sedute della vicinia. Oltre a compiti transitori collegati con l'entrata in vigore degli statuti, ha anche incarichi di minor rilievo come quello di tenere il registro dei forestieri, di notificare in consiglio le denunce del difensore, di effettuare un censimento in tempo di contagio per fissare i turni di guar-

dia sulle mura, di farsi promotore per la nomina di un nuovo notaio quando venga a mancare uno dei vecchi. Alla sua scadenza è tenuto a consegnare al successore le scritture della comunità in termine di un mese.

4.3.3. Il tesoriere (23, 24, 31, 33, 165).

Viene nominato da deputati appositamente incaricati dal consiglio e scelto in seguito a regolare incanto e dura in carica un anno. Ha l'obbligo di pagare e riscuotere per conto della comunità e di rendere conto entro trenta giorni dalla fine del suo incarico ai deputati revisori dei conti. Riceve dal podestà parola (autorizzazione) di pignorare, interdire e sequestrare per conto del comune.

4.3.4. I deputati.

Oltre a quelli nominati a cura della vicinia (23) gli statuti prevedono che il consiglio possa o debba eleggere (generalmente al suo interno) alcune persone con incarichi speciali con titolo di deputati. Alcuni di essi hanno funzioni transitorie, altri funzioni permanenti. Essi sono i seguenti.

Tre deputati al restauro e conservazione delle chiese di Lovere, eletti annualmente in occasione del primo consiglio (1).

Deputati all'incanto dei mulini, dell'ufficio del tesoriere, dei misuratori comunali, in numero non determinato. Sono eletti annualmente dal consiglio ed operano secondo le disposizioni del capitolo 24. Non possono naturalmente prendere parte alle aste da loro stessi bandite (24).

Quattro deputati all'incanto dei boschi di proprietà comunale. Sono eletti dal consiglio ed operano secondo ordini o capitoli che essi stessi si danno, nell'interesse del comune (25).

Deputati a rivedere i conti del tesoriere entro trenta giorni dalla fine del suo incarico. Tale revisione deve essere compiuta in esecuzione degli ordini degli statuti (31).

Un deputato all'estimo dei beni mobili e stabili. Viene eletto ogni cinque anni, ma non è detto da chi ed in quale rapporto sia con gli stimatori e sovrastimatori eletti dalla vicinia (37).

Un difensore, eletto ogni anno dal consiglio che ne determina anche il salario. Deve dare sigurtà ed il suo compito consiste nel visitare periodicamente con il console i confini delle proprietà comunali per verificare eventuali trasgressioni, denunciando i responsabili al cancelliere comunale (38).

Tre deputati a saldare i conti della Misericordia e di altri luoghi pii. Eletti tra i consiglieri entro tre mesi dalla conferma degli statuti, devono subito saldare i conti e registrarli nella cancelleria comunale, notificando eventuali irregolarità al consiglio. Vengono rieletti con periodicità triennale (40).

Due deputati sopra la pace, eletti ogni tre anni in seno al consiglio con mandato di pacificare e dirimere le controversie. Ricevono dopo il primo anno di incarico una candela di cera bianca come simbolico compenso (41).

Quattro deputati alle vettovaglie, eletti annualmente tra i membri del consiglio. I due che hanno avuto più voti operano durante i primi sei mesi, gli altri due per il secondo semestre. Hanno essenzialmente compiti di tipo ispettivo in campo annonario e di igiene delle vettovaglie. Sono obbligati a recarsi due volte per settimana presso i fornai, macellai, vinai, venditori di farina, pescivendoli, fabbricanti di candele, per controllare la qualità ed il peso delle merci. Devono inoltre far eseguire ispezioni agli ufficiali, denunciando i trasgressori. Redigono il calmiere delle merci insieme al podestà e verificano a metà dell'anno la stadera e le misure del vino e delle biade consegnate ai misuratori, denunciando i trasgressori al podestà (43, 44, 57, 58, 63, 74, 75, 80).

Un deputato ai pesi e misure, con il compito di mantenere e verificare i campioni di riferimento per le misure di lunghezza, di capacità e di massa (76).

Due deputati ai forestieri, eletti ogni anno in seno al consiglio. Devono emanare un proclama circa la denuncia dei forestieri e ricevere la notifica dei medesimi, facendo registrare al cancelliere i loro nomi entro otto giorni dalla denuncia, affinché essi possano essere iscritti al pagamento delle tasse in ragione del loro estimo. Devono anche fare in modo che questi forestieri si impegnino con malleveria a rifondere le spese alla comunità nel caso in cui commettano delitti e devono scacciare i renitenti. Devono infine scacciare i forestieri fatti vicini che non se ne dimostrino degni (46, 49).

Quattro deputati in tempo di peste, con obbligo di far censire dal cancelliere comunale le persone di età superiore ai diciotto anni per i turni di guardia sulle mura. Provvedono anche ad altri bisogni che si creino in relazione al contagio (101).

Conservatori delle acque dei mulini (109), in numero non specificato.

Tre deputati alla revisione degli statuti, eletti tra i vicini ogni dieci anni. Il loro compito è quello di elaborare un nuovo testo per le parti da rivedere, sottoporlo ai deputati di Bergamo e chiederne la conferma ai rettori della città (260).

4.3.5. Gli incantatori delle misure (28, 80, 82).

Le misure di riferimento per le biade ed il vino e la stadera pubblica erano gestite da persone che compravano all'incanto il diritto di misurare, dietro un compenso che per ogni tipo di mercanzia è fissato negli statuti. Avendo ottenuto in appalto queste misure, già verificate annualmente dal deputato alle stesse e poi controllate a metà dell'anno dai deputati alle vettovaglie, essi erano tenuti a dare sigurtà entro tre

giorni, di esercitare il loro ufficio con lealtà. Le gare d'appalto per le misure avevano frequenza annuale.

4.3.6. I nodari (189, 245-248).

Se ne fa cenno perché essi entravano in via ufficiale nell'amministrazione della giustizia. Il notaio è eletto dal consiglio in occasione della morte del notaio precedente: il suo compito principale è quello di rogare e pubblicare strumenti notarili, attenendosi a precise regole specificate negli statuti. Egli ha anche l'incarico di interrogare i testimoni e di redigere il verbale d'interrogatorio dei processi, secondo una precisa procedura.

Il notaio non può rifiutare la sua opera quando ne venga richiesto e sia pagato; e deve anche provvedere alla copiatura degli atti a richiesta degli interessati. Gli statuti descrivono minuziosamente la procedura da adottare per la successione di un notaio e la conservazione dei libri del notaio morto da parte del nuovo eletto.

4.4. *Gli incarichi podestarili.*

4.4.1. Il podestà (5, 8-11, 13, 15-17, 20-22, 36, 42, 44, 57, 58, 60, 66, 67, 76, 80, 100, 122, 156, 157, 160; secondo e terzo libro).

Si configura come il rappresentante del serenissimo Dominio veneto a Lovere e, in tale sua qualità, come colui che per conto delle superiori autorità presiede all'osservanza delle leggi generali e locali ed amministra la giustizia. Nominato dai rettori di Bergamo, in genere tra gli appartenenti alle antiche famiglie bergamasche rappresentate nel Consiglio Maggiore, spesso con conoscenze di diritto, presta giuramento in mano del cancelliere della comunità all'atto del suo insediamento ed ha l'obbligo di residenza in Lovere. Se ne può allontanare soltanto previa autorizzazione dei rettori di Bergamo, ma in tal caso deve essere sostituito da uno o più luogotenenti. Viene pagato in base ad un salario fisso mensile a cui contribuisco-

no anche le comunità di Sovere e di Solto e, per gli atti legali da lui compiuti come giudicante, secondo una tariffa fissa. Ha l'obbligo di mantenere a sue spese il cavaliere ed il cancelliere.

Il podestà ha i seguenti obblighi principali.

Rendere ragione nei giorni giuridici secondo un orario fissato.

Sovrintendere all'elezione del consiglio comunale e presiedere le riunioni.

Curare il funzionamento del suo ufficio e disporre, in particolare, circa il lavoro degli ufficiali che da lui dipendono come ufficiali di polizia giudiziaria.

Curare l'ordinato svolgimento della vita civile in base alle disposizioni generali e statutarie nelle più svariate materie, come ordine pubblico, igiene e sanità, annona, mercati, pesi e misure.

I sottoposti alla giurisdizione devono obbedienza al podestà ma negli atti giudiziari, a garanzia del diritto dei cittadini, egli può agire soltanto entro un ristretto ambito di discrezionalità, fissato negli statuti.

4.4.2. Il luogotenente (9).

Questa figura è appena nominata negli statuti, ma il Registro delle Parti in Comunità (RPC) contiene i nomi di numerosi luogotenenti di vecchi podestà loveresi. Spesso essi sono forestieri, talvolta imparentati con lo stesso podestà, ma in alcuni casi si tratta di persone locali facenti parte del consiglio comunale.

4.4.3. Il cavaliere (11, 12).

Nominato dal podestà al di fuori della giurisdizione di Lovere, decade con lui e non può essere rinnovato nell'incarico se non con il consenso del consiglio comunale. Ha compiti di polizia giudiziaria ed in particolare di un frequente controllo in materia annonaria.

4.4.4. Il cancelliere del podestà (13-15, 17, 198).

È nominato dal podestà e mantenuto a sue spese. Giura al suo ingresso nelle mani del cancelliere della comunità. Come notaio che agisce per conto del podestà, egli ha l'obbligo di tenere in ordine i libri delle condanne civili e penali, portandoli presso la cancelleria comunale ogni tre mesi perché se ne possa trarre la lista dei condannati. Alla fine del reggimento del podestà, egli deve depositare questi libri presso la cancelleria comunale per la loro definitiva conservazione. Sovraincidente agli uffici della cancelleria podestarile con obbligo di esporre le tariffe dei pagamenti. Dà il giuramento agli ufficiali.

4.4.5. Gli ufficiali (5, 17-22, 27, 43, 100, 155, 162, 167, 168, 174, 175, 198).

Alla loro nomina, da parte del podestà e con il consenso del consiglio, prestano giuramento di fronte al cancelliere del podestà. Entro tre giorni dalla nomina devono presentare una persona che garantisca per loro e devono restituire alla fine del loro mandato tutto quanto hanno ricevuto al fine di esercitarlo. Dipendono dal podestà per l'organizzazione del loro lavoro. Esso consiste nell'assistere a turno alle udienze, nell'esercitare funzioni di messi giudiziari e di esecutori di pignoramenti, in base a regole precise fissate dagli statuti. Sono ricompensati secondo una tariffa fissa alla quale si devono strettamente attenere e nel loro lavoro sono tenuti a dare la precedenza alle cause della comunità. Hanno anche compiti ispettivi in materia di mercati, di annona, di pesi e misure e, con l'autorizzazione del podestà, possono perquisire le abitazioni e botteghe di persone sospette, denunciando eventuali reati e dando inizio alle pratiche per la carcerazione. In molti casi sono tenuti a fare relazioni scritte in materie civili e criminali e l'inoltro di relazioni false viene punito con la berlina e l'interdizione.



5. DOCUMENTI AUTORIZZATIVI



*Dal Libro delle Azioni di Bergamo, seduta del 5 aprile 1589*¹.

... Item lecta fuit pars infrascripta.

Per non ritrovarsi chi voglia accettare la podestaria di Lovere per le cause molto ben note, pare che la comunità di quella terra intenda mandar a' piedi di sua Serenità a supplicare accrescimento di giurisdizione o con far agiongere a quella podestaria tutto il comune di Solto et Ripa o con aumento di giudicare nel civile sin a lire trecento et nel criminale sin a lire cinquanta o come meglio sarà espediente per accrescimento di quella. Il che inteso, i magnifici signori Antiani²,

Mandano parte che quando questi di Lovere mandino a supplicare accrescimento come di sopra non gli sia fatta oppositione alcuna da questa magnifica città, anzi siano aiutati ad ottenere tale accrescimento, contentando però loro di alzare la tariffa di quell'ufficio sin a quella summa parerà conveniente a questa magnifica città.

Et per essecution di questo siano eletti duo deputati quali in nome di questa magnifica comunità habbino a trattare con li agenti di detto locho di Lovere et con detto comune di Solto et Ripa et con li altri con chi farà bisogno trattare in questo negotio quello sarà espediente et necessario et riferire il tutto a questo magnifico Maggior Consiglio per farne poi sopra la debita deliberatione.

Super qua parte posito partito ad bussolas et suffragia et

¹ Dal libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 42, f. 43v. Questo documento non è riportato negli esemplari degli statuti che sono stati consultati.

² Nota a margine: *Pars pro potestaria Lueri*.

servatis servandis, pro parte fuerunt suffragia sexaginta septem et quinque contraria, et fuit capta.

In cuius partis executione, facto scrutinio eligendi dictos duos magnificos deputatos iuxta tenorem partis, datisque sortibus et servatis servandis, electi fuerunt deputati magnifici domini Iohannes Hieronimus Gromulus, comes et eques, et Georgius Passus, doctor, comes et eques.

*

Dal Libro delle Azioni di Bergamo, seduta del 23 dicembre 1592¹.

... Item lecta fuit alia pars tenoris sequentis.

Fu fatta dispositione nelli magnifici signori Giovan Gerolamo Gromello, conte e cavagliero, et Georgio Passo, dottore, conte e cavagliero, di trattar per la regulation dell'ufficio di Lovere et in essecutione della detta dispositione trattorno con li spettabili deputati di quelle terre et fra le sue Magnificentie et detti spettabili deputati furono ancora apontate alcune cose per la regulation d'essa podestaria, ma non furono concluse. Hora, desiderando li magnifici signori Antiani che si venga all'attual rissoluzione et conclusione di questo negotio²,

Mandano parte che nel spatio d'un mese prossimo di novo detti magnifici deputati debbano trattar questo negotio et haver portato la loro rissoluzione in questo magnifico Consiglio di quanto giudicano esser necessario et opportuno circa la regulation di detta podestaria, accioché si possa deliberar in questo negotio como sarà expediente al beneficio di questa magnifica città, restando fra tanto in sospeso l'elettione si ha da fare d'un podestà in detta terra di Lovere.

Supra qua posito partito ad bussolas et suffragia et ser-

¹ Dal libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 44, f. 30^r. Questo documento non è riportato negli esemplari degli statuti che sono stati consultati.

² Nota a margine: *Pars pro potestaria Lueri*.

vatis de more omnibus servandis, pro parte fuerunt omnia suffragia, desumptis tribus, et sic capta et approbata remansit...

*

Dal Libro delle Azioni di Bergamo, seduta del 3 febbraio 1593.

... Item lecta fuit scriptura tenoris sequentis¹.

Molto magnifici et illustri signori cavaglieri deputati,

Intendendo la spettabile comunità di Lovere supplicar al serenissimo Principe signor nostro per la reintegration et accrescimento della podestaria sua da lire cento a lire quattrocento, ovvero almeno a lire trecento cinquanta, in civile et nel criminale che l'illustrissimo podestà nostro possa giudicar li casi che si faranno di notte pur sine periculo et della istessa qualità che hora ancora può giudicare simili casi fatti di giorno; però,

Noi Hieronimo Gaioncelli, Giovan Iacomo Marentio et Iacomo Cominatio, deputati a questo effetto con il consenso delli sottoscritti deputati per il comune della Costa di Volpino, desiderosi non solo dell'utile pubblico delli habitanti sotto la giurisdittione di detta terra come del comodo del nostro signor potestà,

Supplichiamo la magnifica città a non farci contradittione, offerendo di pagar secondo la tariffa di questa magnifica città tutti li atti, salvo che per le sententie diffinitive che occorreranno da lire duecento in su sino alla summa della giurisdittione che ci sarà concessa il salario del nostro signor potestà non ecceda lire quattro per sententia; percioché, potendo

¹ L'originale di questo documento, sul quale la presente trascrizione è stata fatta, si trova nel Libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 44, ff. 64^r e seguenti. L'esemplare *E* riporta questa supplica all'inizio del volume in un foglio non numerato. In *F* la supplica si trova a ff. 95^v-97^v; in *G* a pagg. 122-124; in *H* a ff. 44^r-45^r; in *I* a ff. 84^r-85^v come capitoli 287-291; in *J* a ff. 78^v-79^r come capitoli 287-291; in *S* il documento è riportato a parte.

li eccellentissimi signori giudici della città giudicare in ogni summa con il salario di lire sette, pare a noi non esser conveniente che si paghi tanta summa nella nostra giurisdizione dove il nostro signor potestà non potesse giudicar se non nella summa di lire quattrocento.

Et appresso pregamo la magnifica città debbia sempre elegere per potestà nostro uno del venerando Collegio de' dottori, ovvero che sia del magnifico Consilio, o nato di padre o avo che sia statto del magnifico Consilio della città², letterato et atto a giudicare. Qual per bon governo della giurisdizione et acciò sempre si possa haver bona giustitia debba sempre far ressidentia in detta giurisdizione personalmente né possa absentarsi se non con licentia della magnifica Bina, in quel meggio lasciando uno o più boni loghitenenti, sotto la pena et ordini contenuti nella nostra lettera ducale.

Et che il cavagliero sarà condotto dal detto magnifico signor potestà in Lovere non possa servir più d'un anno in esso offitio senza licentia del Consiglio di Lovere, ma habbia vacanza per anni doi; et il simile si osservi del cancelliero suo, potendo il magnifico signor potestà qual entrerà al offitio senza suo grande incomodo haver un novo cancelliero³.

Et per li contratti fatti sotto la giurisdizione nostra, così sottoposti ad essa come non, eccettuati però li habitanti di cote-sta città et suoi corpi santi, per la summa di detta giurisdizione possa esser convenuto et essequito avanti detto magnifico signor nostro potestà, non obstante qualunque legge né ordini in contrario⁴.

Et che per comodità della nostra terra tanto lontana detto signor podestà nostro possa dar autorità et interponer decreto nelli contratti de tutori de minori, curatori ed donne, d'ogni summa, ovvero per almeno de lire mille.

In Bergamo alli 29 gennaio 1593.

Io Gerolamo Gaioncelli affermo come di sopra.

² Nota nel testo a margine: *non admeso*.

³ Nota nel testo a margine: *refutato*.

⁴ Note a margine: *non admeso; lire 1000*.

Io Iacomo Marentio affermo come di sopra.

Io Iacomo Cominatio sudetto affermo quanto di sopra et doi glöse in margine de consenso ancora di spettabili colleghi mei.

Io Cristoforo de Celeri deputato del comune della Costa di Volpino affermo quanto di sopra.

Io Zoan di Machari deputato per il comune della Costa di Volpino affermo quanto di sopra.

Die 29 ianuarii 1593 presentata fuit dicta scriptura per spectabiles dominos deputatos dicentes prout in ea.

*Relatio magnificorum dominorum deputatorum circa dictum negotium Lueri*⁵.

Havendo noi Giovan Gerolamo Grumello et Georgio Passo per debita essecution dell'ordine che ci fu dato da questo magnifico Consilio a' 23 del mese passato⁶ con ogni sollecitudine procurato che le comunità di Lovere e di Volpino mandassero qui suoi legittimi agenti con li quali trattando nui potessimo di comune volontà ritrovar alcuno modo col quale gli utili che provengono dalli atti del magnifico potestà di quel logho restassero accresciuti affinché li cittadini che di tempo in tempo s'elleggono dalle Magnificentie vostre a cotal offitio con minor danno delle facultà loro possano sostenerlo et con ordinaria assistenza essercitarlo, l'una e l'altra prontamente ha dato compimento al desiderio nostro inviandoci suoi legittimi deputati con li quali habbiamo più volte sopra ciò longamente ragionato et discorso; et finalmente per rissolution della volontà et proponimento loro, come quelli che molto bramano la regulation di quell'officio, ci hanno datta la

⁵ Continua il resoconto della seduta del 3 febbraio 1593. *E* riporta questo documento a ff. 1^r-2^r; *F* a ff. 97^v-99^v; *G* a pagg. 124-126; *H* a ff. 45^r-46^r; *I* a ff. 85^v-88^r come capitoli 292-296; *J* a ff. 79^v-81^v come capitoli 292-296; *S* riporta il documento a parte. Questo titolo è dato come nota a margine nel testo originale del Libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 44, ff. 65^r-66^v.

⁶ Si tratta in realtà di dicembre perché la relazione fu evidentemente scritta in gennaio, anche se discussa ed approvata nella seduta del 3 febbraio 1593.

supplica che con questa presentiamo ⁷ alle vostre Magnificentie sperando di restarne compiaciuti.

Però obbligandoci la nostra deputatione a riferir ciò che a noi pare convenirsi per servitio publico, reverentemente li diciamo che, stando la necessità nella qual si troviamo congiunta con la distanza del logho et con la varietà de' tempi moderni dalli antichi et la mente di sua Serenità già in simil sogetto espressa ⁸, noi esser d'opinione che le vostre Magnificentie possano gratificar quelle amorevoli comunità col non opporsi alla supplica quale intendono di porger a' piedi di sua Serenità, mentre che sia nel modo che segue moderata et reformata.

Et prima, l'aumento che ricercano della giurisditione civile del magnifico loro potestà non ecceda lire trecentocinquanta in tutto, comprese le lire cento che ha di presente, non potendo questo aumento parer grave alle vostre Magnificentie quando già per parte presa del 1589 a' 5 d'aprile deliberarono di non opporsi loro quando tentassero di accrescere questa giurisditione sino a lire trecento in tutto, di maniera che hora non si tratta d'altra quantità che di lire cinquanta oltra la già ammessa et approbata da questo magnifico Consilio. Et con tutto che nella medesima parte le vostre Magnificentie ammettessero di non opporsi al augmento del criminale sino alle lire cinquanta del quale volevano supplicare sua Serenità, hora non di meno questi si contentano della solita quantità, come nella loro supplica si contiene.

Quanto al salario delle sententie eccedenti la somma di lire duecento sino a quel augmento che sarà loro concesso da sua Serenità, per le quali non intendono pagar più di lire quattro, nostra mente era che dovessero pagar quel medesimo che hanno sempre pagato in questa città, non potendo essi allegare aggravio alcuno; ma essendo nui certi che, rimossa questa conditione, tutta questa trattatione si dissolverà e restarà questo presente bisogno senza rimedio, nui stimiamo

⁷ Il riferimento è al documento precedente in data 29 gennaio 1593.

⁸ Sembrerebbe quasi che vi fosse stato in precedenza un accordo (ma come espresso?) tra Venezia e la comunità di Lovere sopra questa materia.

convenirsi alla prudentia delle vostre Magnificentie condiscender a questo loro desiderio, non potendosi in altra maniera proveder alla necessità nella qual si troviamo.

Terzo, che il capitolo della contumacia del cancelliero per levar ogni sorte d'ambiguità si distenda in questo modo, cioè: «et il simile s'osservi del cancelliero suo, se il magnifico potestà qual entrerà di tempo in tempo nell'offitio potrà con equal provision trovar un altro cancelliero novo».

Et l'auttorità della qual intendono supplicar sua Serenità che per comodità della terra loro tanto lontana di poter interponer decreto nelli contratti de' tutori di minori, curatorii et donne non se gli faccia oppositione quando non eccedino la summa de lire mille.

Nel rimanente poi nui reputiamo che le vostre Magnificentie possano compiacerli col non opporsi alla supplica loro, compensando quel poco che si levarà a questa città con l'utile che si accrescerà al magnifico potestà loro, et anco alli sottoposti a quella giurisditione, assai più de tutti li altri vicariati da questa città lontani et distanti. Et così noi col solito giuramento rifferiamo, rimettendosi al loro prudentissimo giuditio.

Di vostre Signorie illustrissime et magnifiche affetionatissimi servitori

Giovan Gerolamo Grumello, deputato.

Georgius Passus, deputatus.

*Pars circa dictum negotium augmenti iurisdictionis magnifici domini potestatis Lueri*⁹.

Intesa la scrittura presentata per dominos Gerolamo Gaiocelli, Giovan Iacomo Marenzo et Iacomo de Cominatii, intervenienti per la spettabile comunità di Lovere et Cristoforo de Celeri et Zohan de Machari, deputati per il comune della Costa di Volpino, con la libertà a ciascun d'essi data per le

⁹ Continua il resoconto della seduta del 3 febbraio 1593 dal Libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 44, ff. 66^v-67^v di cui questo titolo rappresenta una nota a margine. E riporta questa parte a ff. 2^r-3^r; F a ff. 99^v-101^r; G a pagg. 126-128; H a ff. 46^v-46^v; I a ff. 88^r-90^r come capitoli 297-298; J a ff. 81^v-82^v come capitoli 297-298; S riporta la parte insieme con gli altri documenti preliminari.

sudette comunità come appare per instrumento rogato per dominum Iacomo de Cominatii sudetto; et la relatione fatta per li magnifici signori Giovan Gerolamo Grumello, conte e cavagliero, et Georgio Passo, dottore, conte e cavagliero, a ciò deputati, hora in questo Consilio lette et sopra esse havute tra li magnifici signori Antiani quelle convenienti considerationi che il negotio ricerca,

Mandano parte che ricercando le dette comunità di Lovere et Costa di Volpino apresso al serenissimo Principe che sia accresciuta la giurisditione al magnifico loro potestà in civile et che anco detto magnifico signor potestà possa giudicar li casi criminali che occorreranno sotto la sua giurisditione di notte, puri et senza pericolo et della istessa qualità di quelli che hora può giudicare di giorno; et che ancora possa nelli contratti che si faranno dove intravenga almeno un suddito sotto la sua giurisditione, nelli quali intraveneranno tutori o curatori de minori o donne, interponer l'auttorità sino alla summa de lire mille et non più; questa magnifica città non gli debbia far alcuna contradittione, mentre però tal aumento di giurisditione nel civile non ecceda la somma de lire trecento cinquanta, moneta corrente di Bergamo, comprese le lire cento per le quali hora ha giurisditione; et medemamente non se gli faccia contradittione alcuna ogni volta che supplicaranno che per li contratti fatti sotto la sua giurisditione cadauno, così sottoposto ad essa come non, possa per la sudetta somma esser convenuto et essequito avanti detto magnifico potestà, non obstante qualunque leggi o ordini in contrario, mentre non siano delli habitanti in questa città et corpi santi; et medesimamente non se gli faccia contradittion dove dimandano che il magnifico loro potestà sii eletto con alcune qualità nella loro scrittura contenute, et dove parlano della contumacia del cancelliero et cavagliero suo, secondo la continentia d'essa scrittura et relation di magnifici signori deputati; essequendo però loro effettivamente quanto hanno offerto et promesso nella detta loro scrittura intorno al pagamento delli atti di esso officio et salario d'esso magnifico signor loro potestà per le sententie.

Quibus omnibus lectis et relectis ad claram omnium intelligentiam, post diversos sermones in publica concione factos a diversis magnificis dominis consiliariis circa hoc negotium, aliquos suadentes partitum, alios vero dissuadentes, tandem post multa in predictis et circa predicta, omnes magnifici domini Antiani, desumpto magnifico domino Francisco Mucio dissentiente, posuerunt suprascriptam partem et iusserunt illam abalotari; et sic, servatis de more omnibus servandis, dicta pars abalotata fuit et exegit suffragia sexaginta favorabilia et decem octo contraria; et sic capta et approbata remansit...

*

*Supplica presentata a Venezia dai rappresentanti delle comunità di Lovere e della Costa di Volpino in relazione all'aumento della giurisdizione del podestà di Lovere*¹.

Serenissimo Principe, illustrissima Signoria,

La grande varietà del pretio et chiara mutation del valore sì de terreni come de tutte l'altre cose le quali dalla diversa qualità de tempi sono con grandissimo augmento seguite hanno hora posto in evidente et aperta necessità noi fidelissimi suoi servitori Girolamo Gaioncello, Giovan Iacomo Marentio et Iacomo Cominatio deputati a ciò et intervenienti per la sua devotissima comunità di Lovere et Costa di Volpino, terre del territorio della magnifica città di Bergamo, di comparer ai piedi di sua Sublimità con riverentemente esponderli come sin dall'anno...² fu da sua Serenità concesso ad esse terre d'havere un podestà o iudicante da essergli per il Consiglio Maggiore

¹ Questo documento esistente presso l'Archivio di Stato di Venezia (Senato, Terra, 1595, filza 137) si trova anche trascritto in copia autenticata presso la Biblioteca Civica di Bergamo in una raccolta di documenti riguardanti questa città estratta dall'Archivio dei Frari (collocazione φ, 8, 9, ff. 82^v-84^r).

² La data è omessa. In realtà, la più antica concessione di un podestà a Lovere da parte di Venezia è in un privilegio del 1428.

della magnifica città di Bergamo mandato con authorità di poter giudicare nelle cause civili sin'a lire cento et nelle cause criminali tutti li casi puri senza pericolo, li quali per la forma et dispositione delli statuti di detta magnifica città di Bergamo non eccedono la pena de lire vinticinque. La qual summa, benchè ne' tempi presenti sia di niuno o pochissimo rilievo, tuttavia era in quelli tempi assai convenevole et di molto giovamento, stando che cento lire all'hora contenevano il pretio et il valor di quattro et più campi di terra et hora non comprendono a pena l'estimo del quarto d'uno campo, et l'istessa differentia succede proportionatamente in tutte l'altre cose, poi che all'hora valevano molto meno di quello importano al presente. Dal che ne segue gravissimo danno et fortissimo incommodo agli habitanti sotto quella giurisdizione, essendo astretti per picciolissima cosa andare alli tribunali di dessa magnifica città di Bergamo, lontana da esse terre miglia trenta e più, a litigare, con gran dispendio et iattura delle cose sue, in tanto che molte volte è successo che, conosciuto da essi poveri habitanti importar assai più le spese di quello che importava il credito o attione che contro li suoi obliganti et debitori pretendevano et havevano, si sono astenuti di domandare quello che per le loro ragioni credevano giustamente doversegli.

Al qual inconveniente opportunamente può da sua Serenità esser facilmente proveduto, come a così fare per noi hora in nome di quelle sue devotissime terre viene riverentement supplicata, quando resti servita et si compiaccia di concedere che il podestà che di tempo in tempo gli sarà dalla magnifica città di Bergamo per gratia e benignità di vostra Serenità mandato habbia authorità di giudicare sin'alla summa de lire quatrocento, over almeno de lire trecento et cinquanta nel civile, comprese però le cento lire delle qual sin'hora è stato competente giudice; et nel criminale, per satisfare le molte spese che nelle calcate per simili eccessi occoreno farsi, di poter giudicare li casi li quali occoreno anchora di notte, mentre che siano puri senza pericolo et di quella medesima sorte et istessa qualità che sono quelli che può et puoteno giudicare quando occorevano di giorno; et poter decidere le cause vertenti con persone

non abitanti in dette terre, quali fossero agitate per occasione de contratti in essa giurisdizione fatti, eccettuati però li abitanti della città di Bergamo et suoi corpi santi; et anchora di poter interponere il suo decreto et authorità nelli contratti che accaderanno ivi farsi da tutori de minori, da curatori et ove si tratti interesse di donne sin alla summa de lire mille; et dar authorità alli clarissimi signori rettori di Bergamo di confirmare li statuti della nostra terra di Lovere, quali intendeno di novo reformare per levar le antiche confusioni et rozzi ordeni che nelle antiche leggi si conoscono.

Le quali concessioni le sudette fidelissime sue terre de Lovere et Costa di Volpino, per la molta devotione che verso sua Serenità tengono, a sollevatione delli abitanti in esse da tanti incomodi et spese oppressi, et non meno sì per la povertà loro et la molta distantia d'essi alla città, come per la prontezza di spendere il proprio sangue in servizio di vostra Sublimità, degni della gratia sua di quello si siano quelli di Clusone li quali hanno di già ottenuto simile et maggiore facultà et authorità, sperano ottenere et essere in questo suo tanto giusto desiderio suffragati. Conoscendo massimamente la dimanda che sia l'authorità del loro podestà et iusdicente alla summa delle sudette lire trecento e cinquanta nelle cause civili estesa essere honestissima, stando che non facendosi in dette terre al presente altro traffico che di rilievo sia fuor che il costruir panni, non vengono a dimandare maggior authorità nel loro podestà che di poter giudicare sopra uno panno fino, tanto hora importando il pretio d'uno d'essi. Oltra che succederà il potersi comodamente et senza molto interesse et danno delli loro iusdicenti effettuare quello che ci è stato dalli illustrissimi signori rettori di Bergamo motteggiato essere di mente di sua Serenità, cioè che li sudetti podestà che ci vengono mandati facino continua residentia in esse terre et luoghi di detta giurisdizione, poichè a cussì fare dalla multiplicità delli atti che per ciò succederà et dall'augmento della tariffa nostra che hora spontaneamente offerimo, volendo et contentando che per l'avvenire si osservi nell'offitio di detto nostro podestà le tariffe d'essa magnifica città di Bergamo, fuor che nel salario delle sen-

tentie che li accaderà fare dale lire ducento in su, qual salaric intendemo che sia limitato in lire quatro per sententia et non più, saranno non solamente invitati ma quasi astretti. Et insieme restando tutti noi sempre obligati di continuamente pregare l'ottimo et omnipotente Dio per la conservatione di sua Serenità et per l'augmento et perpetuità di questa eccelsa Repubblica.

1593 a 25 agosto.

Che alla soprascritta supplicatione rispondano li rettori di Bergamo et, ben informati delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si conviene, dicano l'opinion loro con giuramento et sottoscrizione di man propria, iuxta la forma delle leggi. Et l'istesso faccino le due mani di rettori ultimamente ritornati.

*

Relazione dei rettori di Bergamo a Venezia circa l'aumento della giudicatura del podestà di Lovere.

Serenissimo Prencipe, etc. ¹,

Habbiamo considerata l'inclusa supplicatione della comunità di Lovere et della Costa di Volpino et, tolte sopra di esse le debite informazioni, si troviamo che fino l'anno 1448 ² fu dalla Serenità vostra concesso ad essi luochi un podestà, che fusse mandato da questa magnifica città con auttorità di giudicar nelle cause civili fino a lire cento et nelle criminali nelli casi puri senza pericolo che seguissero di giorno fino a lire venticinque.

Ma ora tutte le cose hanno ricevuta tanta alteratione che, dove li terreni al tempo della predetta concessione valevano

¹ Questo documento è conservato all'Archivio di Stato di Venezia, Senato, Terra, filza 137. La grafia con la quale è stato redatto sembra la medesima di quella con cui è stato copiato l'esemplare pretorio degli statuti.

² Vedi nota 2 al documento precedente.

lire venticinque la pertica, hora vagliono communemente lire duecento et più. Il traffico di quella terra per il più è de panni alti fini che communemente vagliono scudi cinquanta la pezza et ben spesso, nascendo difficultà sopra un panno, non può da quel podestà essere terminata per mancamento d'auttorità. Onde convengono quei populi o venire a trattare le loro liti a Bergamo, con grandissimo loro interesse, o lasciarle indecise perché, essendo Lovere lontano da Bergamo trenta miglia di strada difficile et montuosa, a molti non torna conto di venir a far liti qua con tanto incommodo e con tanta spesa. Al che si aggiunge che, occorrendo spesso far un contratto da tuttori de minori, da curatori et anco dove si tratta dell'interesse de donne, et essendo necessaria l'auttorità et il decreto del giudice, non può quel podestà sodisfare a questa necessità quando i contratti eccedono la quantità delle lire cento, ma è necessario condur fuori alcuni deputati dalla città, con spesa de un scudo al giorno, de nollì de cavalli et d'altro, che torna di grandissimo interesse alli contrahenti.

Onde pare a noi che per le ragioni sudette, per sollevatione de quei suditi et per accrescere anco riputatione a quella terra molto civile et honorata, che sia bene che per la Serenità vostra sia graciata dell'accrescimento d'auttorità fino alla summa delle lire trecento e cinquanta, comprese le lire cento delle quali hora è giudice quel podestà, et anco di poter interponer il decreto nelli contratti de minori et de donne fino alla summa de lire mille, et di poter giudicar anco nelli casi puri che succedano di notte senza pericolo, purché siano casi di quella qualità che sono quelli nei quali può giudicare quando seguono di giorno, perché crediamo che molti casi per la lontananza et leggerezza passino impuniti, quel podestà potrà castigarli et rafrenare qualche insolenza. Et tanto più che le sue condannationi sono riscosse in questa Camera fiscale che quelle che si fanno per me podestà sono per particolar privilegio di questa magnifica città. Nè altro vediamo in contrario alle cose supplicate, se non che si può considerare che quanto più s'accresce d'auttorità al podestà di Lovere tanto più si diminuisse alli rettori di Bergamo.

Alle quali tutte cose la medesima città non fa contraddittione alcuna, purché nel civile l'auttorità non ecceda la summa delle lire trecentocinquanta. Ma si oppone bene quanto alla dimanda del conceder auttorità a' clarissimi rettori che, come delegati dell'eccellentissimo Senato, possino confirmare li loro statuti che intendono di riformare, perché dice che per li statuti confirmati da vostra Serenità quest'auttorità spetta alli deputati di essa città. Ma, havendo noi voluto vedere detti statuti non ritroviamo espressamente concessa quest'auttorità alla città a confirmar statuti de' luochi che hanno podestaria, nè ci pare sia manco conveniente che li deputati di essa città dovessero essercitare quell'auttorità ch'è sola dell'eccellentissimo Senato o de' suoi rappresentanti. Però stimiamo che sia bene concedere alli rettori la potestà di confirmare detti statuti, siccome fu concessa anco in occasione di confirmar quelli della valle di Scalve et delli communi oltre la Ochia, ma con l'intervento però delli deputati da essa città, rimettendoci sempre alla molta prudenza della Serenità vostra. Grazie.

Di Bergamo, adì 10 d'ottobre 1593.

Tomaso Contarino, podestà, con giuramento e di man propria.
Lazaro Mocenigo, capitano, con giuramento e di man propria.

*

Dal Libro delle Azioni di Bergamo, seduta del 21 dicembre 1594.

... In quo quidem magnifico Consilio lecta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet ¹:

Perché la spettabile comunità di Lovere con quella della Costa di Volpino nella supplicatione sporta li mesi passati a sua Serenità per l'aumento della giurisdizione del magnifico loro potestà oltra le qualità contenute nella parte di questo

¹ Dal Libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 45, ff. 63^v-64^v. Nessuno degli esemplari degli statuti riporta questo documento. Esso porta a margine, all'inizio, la seguente nota: *Pars pro negotio augmenti iurisdictionis Lueri.*

magnifico Consilio sotto li 3 febraro 1593 ha supplicato sia delegata l'auttorità alli illustrissimi signori rettori presenti et futuri per la confirmatione dei loro statuti senza alcuna limitatione, perciò gli fu fatta contraditione in nome di questa magnifica città, sotto pretesto che ciò potesse causar pregiuditio alli privilegi et statuti di questa città; la qual contraditione sina a quest'hora presente ha tenuto in sospenso l'espeditioe di questo negotio; alla qual espeditioe desiderando di venir esse comunità quanto prima, hanno formato una scrittura nella qual si contentano che inanzi la confirmatione de' loro statuti da esser fatta dalli illustrissimi signori rettori siano visti et considerati per magnifici deputati di questa città et levato se alcuna cosa vi sarà pregiuditoriale alli privilegi di questa città, come in essa scrittura in questo magnifico Consilio letta si vede; et desiderando esse comunità che per questo magnifico Consilio sia scritto all'eccellente nuntio non voglia farli contraditione alla detta scrittura per loro ultimamente fornita per correction della loro supplica; però li magnifici signori Antiani, havuto sopra ciò ancora l'apparer di magnifici deputati alle liti,

Mandano parte che, regolando esse città di Lovere et Costa di Volpino la loro supplica nel modo et ordine come nella sudetta loro scrittura hora in questo magnifico Consilio letta si contiene, sia scritto all'eccellente nuntio non debba fargli altra contraditione affinché possi quanto prima esser espedito questo negotio.

Qua lecta, posito partito ad bussolas et suffragia pro illius approbatione et balotatione et servatis de more servandis, pro parte fuerunt suffragia septuaginta quinque favorabilia et duo contraria et sic capta remansit.

*

Lettera del doge Marino Grimani circa l'aumento di giurisdizione della podestaria di Lovere e la concessione di nuovi statuti:

Marinus Grimano¹ Dei gratia Dux Venetiarum, etc., nobilibus² et sapientibus viris³ Hieronimo Priolo de suo mandato potestati et Iohanni a Lege capitaneo Bergomi et successoribus fidelibus⁴ dilectis salutem et dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie in concilio nostro rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet:

Che atteso quanto si contiene nella supplicatione delli intervenienti delle comunità di Lovere et Costa di Volpino, terre comprese nel territorio bergamasco, et nelle risposte de più mano de' rettori nostri ritornati dal governo di Bergamo con loro giuramento, le quali tutte sono hora statte lette a questo consilio, sia concessa auttorità al podestà di esse due terre nostre di giudicare nel civile per lire duecento cinquanta più di quello⁵ hanno potuto i precessori per il passato, in modo che comprese le lire cento dell'antica auttorità possano nell'avvenire estendersi i giudicii civili d'esso podestà in tutto sino alla somma di lire trecento cinquanta; et per levar a quei comuni molte spese solite da loro farsi per ricorrer nella giustitia criminale a Bergamo, sia ad esse terre insieme concesso⁶ che, dove nelli casi criminali puri et senza pericolo havevano i podestà precessori auttorità di condannar per la dispositione de' statuti di Bergamo fin lire venticinque, possa nell'avvenire anche in quelli che succedono di notte giudicar sino

¹ In testo di questa ducale è riportato in *E* due volte, a ff. 3v-4v e a ff. 45v-46r come capitolo 175; in *F* a ff. 46r e segg.; in *G* due volte, a pag. 60 e segg.; in corrispondenza del capitolo 162 della presente trascrizione e a pag. 128 e segg.; in *H* a ff. 20r-21r al capitolo 3 della parte seconda; in *I* a ff. 47v-48v come capitolo 170; in *J* a ff. 36v-38r come capitolo 170. Copie di questa ducale sarebbero conservate anche presso l'Archivio di Stato di Venezia (Senato, Terra, Reg. 65, f. 124 e Senato, Terra, 1595, filza 137). Trascrizioni autenticate di questi esemplari sono conservate anche presso la Civica Biblioteca di Bergamo in volumi contenenti trascrizioni di documenti veneti estratti dall'Archivio dei Frari (rispettivamente, collocazione, ϕ , 8, 8, ff. 243r e 243v e collocazione ϕ , 8, 9, ff. 82r e 82v). La medesima ducale è infine trascritta nel Registro delle Ducali B, ff. 116r e 116v, conservato presso la Civica Biblioteca di Bergamo.

² *J*: pro nobilibus. ³ *F* omette: viris. ⁴ *E*, *H*, *I*, e *J* omettono: fidelibus. ⁵ *F*, *H*, *I*: quello che. ⁶ *I* e *J*: concesso insieme.

a lire cinquanta, purché siano casi di quell'istessa qualità che sono quelli nei quali fin hora hanno potuto⁷ giudicar quando seguono di giorno; potendo anco interponere il decreto nelli contratti de' figlioli di minor età et di donne fin alla somma di lire mille⁸; et uando occorerà a quelle comunità per loro ordini particolari formar alcuna⁹ nova regola overo statuto siano tenuti mostrarla alli deputati della magnifica et fidelissima nostra città di Bergamo, perché possano vedere se si tratterà¹⁰ d'alcun pregiudicio delli privilegii di quella città per poter poi, servato questo ordine, haverne la confirmatione delli rettori nostri di Bergamo; et possa insieme decider le cause vertenti con persone non abitanti in dette terre qual fossero agittate per occasione de contratti fatti in quella giurisdizione, non compresi in ciò li abitanti della città di Bergamo et suoi corpi santi; et questo affine che, sollevate dette terre con la presente benigna¹¹ concessione di questo consilio da molte molestie sin hora sentite, possano con animo più tranquillo quelli fidelissimi sudditi nostri vivere¹² nell'antica devotione loro verso la Signoria nostra.

Quare auctoritate supradicti consilii mandamus vobis ut partem supradictam observetis, ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit registrari, ac presentanti restitui faciatis.

Datum in nostro ducali pallatio, die 21 octobris 1595, indictione nona.

Die 7 novembris 1595 presentate fuerunt dicte littere per dominum Petrum Capriolum consulem de Luere nomine dictorum communium¹³ petentem, etc.

Subscriptio: Giovan Carlo Scaramelli secretario.

A tergo: Nobilibus et sapientibus viris Hieronimo Priolo potestati et Iohanni a Lege capitaneo Bergomi.

⁷ F e H: quelli nelli quali non hanno potuto. ⁸ I e J: a lire mille. ⁹ G: altra. ¹⁰ S: si tratta. ¹¹ F e H: benignità. ¹² F e H omettono: vivere. ¹³ G: dicte comunitatis.

Lettera dei rettori di Bergamo al luogotenente del podestà di Lovere, accompagnatoria della precedente ducale, e sua pubblicazione a Lovere.

Rectores ¹

Magnifice dilecte noster,

la parte presa nell'eccellentissimo Consilio de' Pregadi a 21 del passato compresa nella ducale che con li presenti saranno presentati a vostra Signoria circa l'augmento della giurisditione di cotesta podestaria farà ella essequire et le darà essecutione come sta e giace, facendola con le presenti registrare in quella cancellaria a memoria de' successori per la sua debita essecutione, et publicare nelli luoghi soliti di quella terra. Et bene valete.

Bergomi die septimo novembris 1595.

Die octavo mensis novembris anni 1595 presentate fuerunt predictae littere clause et sigillate spectabili domino Hieronimo Gaioncello locumtenenti magnifici et excellentissimi legumdoctoris domini Hieronimi Salvanei honorandi potestatis Lueri et pertinentiarum per Petrum Turotum consulem comunis de Luero petentem in omnibus ut in dictis litteris continetur. Quibus visis, etc., iusserunt eas exequi mandato magnifici et excellentissimi domini pretoris.

Demum publicate fuerunt predictae littere supra hostio presentis officii existente in platea huius terre per Alexandrum Chinettum servitorem publicum, precedente sono tube, multa populi multitudine, astante me Iohanne Iacobo Cellerio notario et cancellario predicti excellentissimi et magnifici potestatis.

¹ E riporta la lettera accompagnatoria e l'atto di pubblicazione a f. 3^r; F a ff. 101^r-101^v; G a pag. 128; H a ff. 46^v-47^r; I a ff. 90^r-90^v come capitoli 299 e 300; J a ff. 83^r-83^v come capitoli 299 e 300; S riporta i due documenti a parte.

*Dal Libro delle Azioni di Bergamo, seduta del 8 maggio 1599*¹.

... Item intellecta scriptura presentata per dominum Iohannem Iacobum Marentium nomine spectabilis civitatis Lueri significante compillationem statutorum dicte terre ibidem in magnifico Consilio in uno libro descriptorum et viso tenore litterarum ducalium superinde disponentium diei ut in eis, magnifici domini Antiani in executione dictarum litterarum ducalium posuerunt partem quod committatur magnificis dominis deputatis ad statuta presentis civitatis ut quam primum videant et diligenter examinent dicta statuta in dicto comuni de Luero compillata pro interesse iurium et privilegiorum magnifice civitatis et si quid refferendum invenient refferant.
Que capta fuit omnibus suffragiis.

¹ Dal Libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 47, ff. 133^v-134^r. Questo documento non è riportato negli esemplari consultati degli statuti di Lovere. Esso porta a margine la scritta: *Pro spectabile comunitate Lueri circa visionem suorum statutorum.*

*

*Dal Libro delle Azioni di Bergamo, seduta del 30 luglio 1599*¹.

... Item lecta fuerunt nonnulla capitula porrecta per dominum Iacobum de Marentiis nomine spectabilis comunitatis de Luero ad finem ut illa videantur et confirmentur in his tantum partibus bene visis magnificis dominis representantibus istius magnifice civitatis ad quorum censuram prefatus dominus Marentius dicto nomine ipsa capitula produxit corrigenda. Quibus visis et lectis, suffragiis omnibus captum fuit quod magni-

¹ Dal Libro delle Azioni di Bergamo (LA), vol. 47, f. 155^r. Questo documento non è riportato negli esemplari consultati degli statuti. Esso è messo in evidenza da una breve scritta a margine: *Pro spectabile comunitate Lueri circa capitula presentata.*

fici domini deputati ad confirmationem statutorum paraticorum et comunium de foris diligenter videant et examinent ipsa capitula et illa in partibus sibi bene visis confirment iuxta formam statutorum.

*

Lettera originale di conferma degli statuti di Lovere da parte dei rettori di Bergamo.

Noi Francesco Diedo podestà et Andrea Paruta capitaneo per il serenissimo ducal Dominio di Venezia rettori di Bergamo¹. Udita la ragionevole istanza fattaci da domino Giovan Iacomo Marentio agente della spettabile comunità di Lovere et Costa di Volpino, territorio bergamasco a noi commesso, dimandante per il bon governo di quella giurisditione essere da noi approbati li statuti et ordinationi per loro riformati et stabiliti in virtù della benigna gratia ottenuta dall'eccellentissimo Senato, come mostrò con lettere ducali di 21 ottobre 1595; Veduta la dispositione d'essa concessione insieme con l'attestation et sottoscription delli magnifici signori Giovan Gerolamo Gromello, conte et cavaliere, Phebo Colleone dell'una et l'altra legge dottore, Giulio Zanchò et Francesco Moiolo a tal effetto per il magnifico Minor Consiglio di questa magnifica città deputati, d'haver essi statuti visti et ben esaminati, et come non pregiudiciali alli privilegi et statuti della città con loro propria man sottoscritti;

Per l'auttorità che tenemo contenuta nelle sudette lettere ducali, a laude del Signor Iddio et a consolation delle dette terre, sì che li habitanti in esse viver possino in quella quiete et tranquillità che con paterna affetione et con l'esempio di singular carità viene procurata dalla serenissima Repubblica che

¹ E riporta la lettera originale di conferma a ff. 83^r-83^v; F a ff. 95^r-95^v; G a pagg. 120-121; H a f. 44^r; I a ff. 83^r-83^v come capitolo 286; J a ff. 77^r-77^v come capitolo 286.

ha per unico fine la salute et felicità de' suoi fidellissimi popoli amati come carissimi figlioli;

Detti statuti et ordinationi di sopra esaminati et sottoscritti a noi presentati confermamo et approbamo con la interposition del nostro decreto et con l'affermation di man propria.

Di Bergamo il dì 9 giugno 1605.

Francesco Diedo, podestà
Andrea Paruta, capitaneo

Luogo del Sigillo

*

*Rescritti per l'aumento nuovo della giudicatura presente di Lovere fatti 1752 in Venezia in relazione alla supplica di Lovere e Costa di Volpino*¹.

Serenissimo Principe,

In adempimento di quanto viene prescritto a noi, conservatori et essecutori delle leggi, con la commissione delli eccellentissimi signori Savii 14 settembre caduto, si troviamo in debito d'informare vostra Serenità sopra la supplica accompagnata con lettere dell'illustrissimo Regimento di Bergamo alla Serenità vostra dalla valle di Santo Martino e dalla comunità di Lovere.

Implora la prima che dalli ducati cento correnti sia accresciuta al suo iurisdicente, che ha titolo di comissario, la facoltà di giudicare sino alla summa di lire mille e duecento; e la seconda che sia accresciuta al suo, che ha titolo di podestà, dalle lire trecentocinquanta sino a lire mille correnti, come pure di poter approvare li contratti di donne e pupilli sin alla somma di scudi seicento, limitata per l'adietro in lire mille.

In pronta obbedienza a venerati comandi abbiamo col

¹ E è l'unico a riportare questo documento a ff. 4^v-5^r.

confronto delle carte prodotte scoperto come in forza de ducali 1505, 21 ottobre, fu impartita auttorità al podestà della terra di Lovere di giudicare nelle cause civili sino a lire trecentocinquanta, e per li decreti di contratti di donne e pupilli minori sino a lire mille, e dell'anno 1715 al comissario della valle di Santo Martino sino a ducati cento correnti. Entrambe dette comunità presero parti nei loro rispettivi consigli la prima sotto 23 agosto e la seconda 9 luglio prossimo passato 1752, di suplicare vostra Serenità perché li resti accresciuta alli loro giudici la giurisdizione nelle somme suespresse.

Fu dalli signori deputati et Anziani della magnifica città di Bergomo tolte in serio esame le suppliche sopradette e considerando li stessi la distanza delle valli suplicanti dalla città, l'alterazione de' prezzi correnti delle valute e biade che massime per tali dilatazioni sormonta la loro auttorità, oltre la povertà de' litiganti, li incomodi e dispendii a' quali sono detti poveri abitanti soggetti, non solo risposero favorabilmente, ma anco diede forte motivo alla città stessa di prender parte nel loro consiglio di appoggiare appresso vostra Serenità per le valli sudette.

Oltre tali onestissime convenienze, vediamo essere stati li vicariati di Nembro, valle Brembana superiore et inferiore graziati da ducali 23 novembre 1741, 29 marzo e 5 genaro 1742 di accrescimento di giurisdizione in civile dalle lire trecento alle lire mille et in criminale per lievi di pena dalle lire cinquanta alle cento.

Questo è quanto dalle carte umiliateci con sincerità potiamo accertare vostra Serenità aver rinvenuto. Incaricati non ostante li spettabili avvocati fiscali della serenissima Signoria in obbedienza al prescritto del loro parere sanno opporre alla grazia supplicata e delle addotte ragioni.


Adempito con ciò alle nostre incombenze, non potrà il nostro ossequio che solo uniformarsi a quanto paresse alla pubblica munificenza di a consolazione di una benemerita popolazione.

Grazie.

STEMMI DI VECCHIE FAMIGLIE LOVERESI
TRATTI DALLA CRONOLOGIA DI LOVERE
DI GIOVANNI CONTI. (CG)



Alghisi.



Gajoncelli.



Nicolini e Capitanei



Bailoni



Bopio.



Barzini.



Cattanei.



Barboglio.



Lollii.



Branetti.





De Gaja.



Del Pomo.



Sargatti.



Foresti.



Lanze.

Ducale

Die 4 Gennaro 1753¹

Franciscus Lauredanus, Dei gratia Dux Venetiarum, etc., nobili et sapienti viro Galeazzo Dondi Orologio, de suo mandato potestati Bergomi fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum.

Sopra le due istanze della valle di Santo Martino e della comunità di Lovere accompagnate al Senato con vostre lettere 19 del passato settembre, estese il magistrato de' conservatori ed esecutori delle leggi per publica commissione le informazioni sue. Per quanto espone il medemo non che le predette diligenti vostre lettere, riconoscendosi giuste e convenienti le istanze stesse, vi concorre la publica auctorità ad essaudirle, accordando al giurisdicente della valle di Santo Martino la facoltà di poter giudicare fino alla summa di lire mille e duecento ed a quello della comunità di Lovere sino alle lire mille correnti, come pure di poter approvare li contratti di donne e pupilli fino alla summa di scudi seicento. Di render nota questa publica condiscendenza alle predette valli suplicanti sarà impegno della vostra vigilanza, onde gli sian noti gli effetti della publica predilezione.

Datum in nostro ducale palatio die 28 decembris, indictione prima, 1752.

Subscriptio: Girolamo Alberti, segretario
Il Coadiutor Pretorio.

Luogo del Sigillo

¹ E è l'unico a riportare questo documento a ff. 5^r-5^v. Il testo di questa ducale compare anche nel Registro delle Ducali D a f. 28^v conservato presso la Civica Biblioteca di Bergamo.

*Rescritti di Venezia per la riunione della comunità di Castro alla podestaria di Lovere correlativamente alla supplica della medema, con la susseguita ducale*¹.

Serenissimo Principe,

Incaricati noi conservatori et essecutori delle leggi delle riveribili commissioni delli eccellentissimi signori Savii di dover informare vostra Serenità, prendendo prima il parere delli spettabili avvocati fiscali della serenissima Signoria sopra la supplica presentata dalla comunità di Castro alla Serenità vostra, con le lettere dell'illustrissimo rappresentante di Bergamo 9 caduto, espose la stessa aver ottenuto nell'anno 1441 grazioso decreto dell'eccellentissimo Senato di separarsi dalla podestaria di Lovere di cui n'era antico membro per unico effetto di dover dipendere onninamente dalli giudici della magnifica città di Bergamo.

La distanza di miglia trenta dalla detta città, li incomodi et aggravii a' quali per tal smembrazione ha dovuto soccombere la comunità stessa in caso di liti per le vittovaglie e per li decreti di contratti di donne e de minori, sono li forti motivi che costituiscono in necessità la medema di ricorrere a' piedi di vostra Serenità, perché si degni di riunirla alla podestaria di Lovere, onde possa in avvenire goder il desiderato sollievo.

Essaminata dal magistrato nostro la supplica stessa, abbiamo con il confronto delle carte essebiteci rilevato esser stato sotto li 8 settembre 1751 presa parte a pieni voti da detta comunità di Castro di dover supplicare vostra Serenità per la nuova riunione a quella di Lovere, ed esser stato anco sotto li 18 aprile prossimo passato prodotte dette sue istanze avanti li signori deputati ed Anziani di detta magnifica città di Bergamo, quali prima di deliberare cosa alcuna commisero le dovute informazioni alli giudici delle vittovaglie ed alli spettabili sindici di palazzo e diffensori ed al magnifico Col-

¹ E è l'unico a riportare questo documento a ff. 87^r-87^v.

legio alle liti per vedere se da detta riunione avessero li giudici sopradetti e città a riportar alcun pregiudizio; in fatti dalle unanimi giurate risposte 19 maggio e 20 luglio prossimo passato, tanto di detto officio alle vittovaglie quanto delli sindici e Collegio, rilevasi non solo risentirsi alcun nocumento, ma anzi accordano che la detta magnifica città possa annuire al desiderio della comunità supplicante, attese le circostanze del presente caso. E sopra tali fondamenti fu anche con parte presa sotto li 22 luglio passato nel Consiglio della città stessa accettata la supplica a favore della comunità sopradetta; scorgendosi anco aver auto il suo origine detta separazione l'anno 1441, 31 dicembre, approvando l'eccellentissimo Senato li capitoli tutti stabiliti in detto tempo dal quondam nobil homo Pasquale Malipiero, proveditor dell'essercito in quelle parti con la comunità sopradetta di Castro.

Qui però non terminaranno le nostre perquisizioni, ma presi ancora maggiori lumi delli spettabili avvocati della serenissima Signoria in ordine a commandi prescrittisi da vostra Serenità, in risposta abbiamo auto non saper essi vedere a detta riunione alcun publico pregiudizio, scorgendo anzi che la città ed officii tutti concorrono per agevolare l'onesto intento.

Rassegnato il nostro divoto sentimento, non potiamo che riportarsi alle pubbliche sovrane sapientissime deliberazioni.

Grazie.

Segue la ducale di riunione di detta comunità di Castro in seguito delli premissi rescritti.

Franciscus Lauredano, Dei gratia Dux Venetiarum, etc., nobili et sapienti viro Galeazzo Dondi Orologli, de suo mandato potestati Bergomi fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum¹.

Furono accompagnate dalle vostre lettere 9 settembre passato le istanze della comunità di Castro che, separata nel

¹ E è l'unico a riportare questo documento a f. 88^r.

1441 dalla podestaria di Lovere e unita a codesta città sotto i cui giudici ha fin ora praticati con incommodo gli atti suoi in corso di liti per le vettovaglie e per li decreti de contratti di donne e de minori, implora di essere alla detta podestaria di Lovere nuovamente riunita. Oltre le informazioni vostre che assicurano dell'assenso della città, si è voluto intendere il sentimento del magistrato de' conservatori ed essecutori delle leggi, li quali col parere degli avvocati fiscali della Signoria nostra consigliano potersi essaudire la divota supplicatione. Concorrendosi perciò ad approvare le parti prese nel proposito, s'intenderà la detta comunità di Castro per l'avenire separata dalla città di Bergamo e riunita alla podestaria di Lovere com'era per l'innanzi, e come ha riverentemente implorato.

Datum in nostro ducali palatio, die 11 decembris, indictione prima, 1752.


Girolamo Alberti, segretario

1752, 14 dicembre, presentate dette ducali da Apollonio Celeri per nome, etc., a sua eccellenza podestà, quali viste ne commise la loro essecutione come riferite.

Detto, registrate in libro X, folio 142. In fede.

Iohannes Baptista Gadaldini cancellarius
pretorius subscripsit.

6. TESTO DEGLI STATUTI



Nel nome della santissima e individua Trinità e della gloriosa vergine Maria madre di Giesù Christo salvator nostro, et del beato evangelista santo Marco, et delli gloriosi martiri santi Georgio et Theodoro¹ protettori e deffensori nostri, et di tutta la trionfante et felicissima Corte celestiale.

STATUTI DI LOVERE in trei libri compartiti²

Cap. 1.

Primamente³ hanno statuito et ordinato che la comunità di Lovere debba a tutto suo potere far osservare li comandamenti pertinenti al colto divino, della santa Chiesa romana, et che si faccia ogn'anno con⁴ concorso di gente et con devotione la processione ordinata dalla felice et grata memoria del reverendissimo vescovo⁵ Bollani in cambio dei voti⁶ da' quali esso liberò la comunità sudetta^a, quale processione si doverà fare il primo giorno dell'anno; et appresso che si tenga diligente cura delle chiese, sì di fuori di detta terra come di dentro, dandone particolar caricho a tre deputati da essere ogni anno nel primo consiglio elletti, con autorità di puoter spendere per conto di detta comunità quel tanto⁷ sarà necessario per ristauero et conservatione di dette chiese^b.

¹ *F* e *H*: Tadeo. ² *S*: due parti compartito; *F* e *H*: tre libri composto. ³ *S* e *H*: Primieramente. ⁴ *H* omette: con. ⁵ *S*, *I*, *J*: signor Vescovo. ⁶ *S*: de' noti fatti. ⁷ *H*: quel tutto.

^a Dice il Sina: «Nella relazione come nei decreti del vescovo Bollani (1513-1579) non è fatto cenno di questo decreto. Probabilmente deve essere posteriore

alla visita che ebbe luogo nel 1567 dal 28 settembre al 1° ottobre e provocato dal parroco don Giorgio Celeri». A proposito delle visite pastorali vedi (AL).

^b Al capitolo 54 dei vecchi statuti di Volpino (SV) si prevede che quando il podestà di Lovere condanni qualche abitante della Costa la parte di pena spettante a quel comune venga usata per abbellire la chiesa della comunità dove abita il condannato. Vi è a questo punto degli statuti di Volpino un riferimento agli statuti di Lovere e si tratta evidentemente degli statuti vecchi poiché nella presente redazione non vi è traccia di una tale disposizione.

Ordine circa al far oratione a sua divina Maestà per la essaltatione del serenissimo Dominio veneto et conservatione della magnifica città di Bergamo, beneficio et quiete delle terre di Lovere, Costa di Volpino e loro pertinenze^{1 a}. Cap. 2.

Similmente hanno deliberato che nel giorno della festività di santo Marco evangelista, protettore della serenissima Repubblica venetiana alla quale con tanto universal loro contento² sono devoti et fidellissimi sudditi, et nella terra di Lovere et nelli altri luoghi di detta giurisdizione si faccia una solenne processione nella qual affettuosamente preghisi³ l'omnipotente Iddio per la manutentione, grandezza et aumento del serenissimo Dominio, per la prosperità della magnifica città di Bergamo et suo territorio et per lo bene et conservatione⁴ d'esse terre di Lovere, Costa di Volpino e loro pertinenze^b.

¹ S: sue pertinenze; G omette: loro. ² H: loro contento universale. ³ F e H: effettivamente preghi; I e J: preghi. ⁴ F: consuetudine; H: territorio et consuetudine.

^a «In origine la podestaria di Lovere, istituita come penso verso la fine del sec. XIV da Giovanni Galeazzo conte di Virtù, estendeva la sua giurisdizione su ben undici comunità; ma nel corso del tempo subì tali mutilazioni da venir ristretta ancora nel sec. XV alle sole comunità di Lovere, Costa Volpino e Castro» (Sina).

^b «È la cosiddetta processione di san Marco che ancor oggi si tiene in quasi tutte le nostre parrocchie» (Sina).

Ordine circa l'osservatione delle feste comandate da santa madre Chiesa. Cap. 3.

Che nei giorni di festa comandati dalla santa madre¹ Chiesa alcuno della comunità² di Lovere et della giurisdizione non debba lavorare né con le persone né con le bestie, in pena di lire doi, et che il patrone sia obligato per li lavoranti quando siano forastieri, eccetto li casi di necessità, nelli quali però

con licenza del revendo curato^a o de' superiori si possano³ operare, e la pena sia applicata per⁴ la metà all'accusatore et l'altra alla comunità di Lovere.

¹ S: romana: ² J: delle comandate. ³ S: si puossa; F e H: possono; I e J: possano. ⁴ H omette: per.

^a «Si intende il parroco poiché in questo tempo tutti i rettori di parrocchie, ad eccezione di quelli addetti alla cura della pieve che portavano il titolo di arcipreti, erano chiamati curati. Quest'uso resta ancora in alcuni paesi dell'alta Valcamonica; altrove, è completamente scomparso» (Sina).

Ordine circa tener chiuse le botteghe nelli giorni festivi et perchè¹ et quando. Cap. 4.

Che nei giorni sudetti non si debbano tener aperte le botteghe de artesani nè de altri, in pena sudetta, riservate quelle di speciari^a, prestinari, becchari, venditori di vini et di frutti; et che in tempo di fiere, doppo celebrate le Messe, tutte possano star² aperte, ma però che tutte anco stiano chiuse nel tempo che vi passaranno le processioni.

¹ J: per oltre. ² J: esser.

^a Dice il Sina: «Oggi son chiamati droghieri. Si chiamavano speciali o speciari perchè vendevano le cosiddette spezie». Dialettale per farmacista: spisiér. Cfr. cap. 45 e 85.

Ordine che non si faccia mercato publico¹ nei giorni festivi dedicati all'onnipotente Iddio et alla gloriosa vergine² sua Madre, et quali si permettono venditioni³ negli altri. Cap. 5.

Che nei sudetti giorni di festa⁴ non si debba tenere nè far mercato publico nè si debbano metter⁵ robbe da vendere sotto li portici nè in altri luoghi, in pena de lire quindeci per ogni volta da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità: riservato⁶ però che ciaschuna persona in giorno di festa mentre non sia in honore di Dio o della sua beatissima Madre portare in luogho publico per vendere ogni sorte de pollami overo bottero, formaggio, pesce, frutti, bicchieri et cose simili^a; et per osservatione⁷ dei sudetti giorni di festa il magnifico signor podestà debba mandare li suoi offitiali per Lovere et per la giurisditione a vedere se alcuno contrafarà et

debba castigarlo; et se li offitiali non essequiranno il comanda-
mento caschino in pena de lire doi da applicare come di sopra.

¹ *J*: quanto. ² *I*: Maria. ³ *S*: vendizioni si permettono; *F* e *H*: si permettono vendita; *J*: si permettono di vendere. ⁴ *J*: festivi. ⁵ *S*: tener. ⁶ *S*: eccettuato. ⁷ *J*: osservanza.

^a «È il solito mercato che anche adesso si tiene ogni sabbato. Mercato che forse è l'antico che si tenea il più delle volte nel vico dove trovavasi la pieve romana e molte volte, come forse anche nel nostro caso, in luogo più comodo e più frequentato. Lovere fu senza dubbio fin dall'epoca romana uno dei centri più importanti della pieve di Rogno» (Sina). A proposito di Lovere romana cfr. (SSC).

Dell'osservare li presenti Statuti. Cap. 6.

Che li infrascritti ordini et statuti siano pienamente et interamente osservati et eseguiti come stanno, se da sua Serenità non sarà altramente deciso, alla correzione² delli quali sempre s'intendono sottoposti³.

¹ *I* e *J*: Dell'osservatione de'. ² *J*: corrente. ³ *S*: sottoporsi.

Ordine che li presenti¹ ordini et statuti si diano alli spettabili signori deputati della magnifica città di Bergamo da vedere; et poi si procuri² appresso sua Serenità o suoi rappresentanti l'approbatione.
Cap. 7^a.

Che tutti li presenti ordini e statuti siano presentati alli spettabili signori deputati della magnifica città di Bergamo acciò che in essi non si lascii³ cosa che apportare puotessi alcun pregiuditio alli statuti over privilegi ad⁴ essa città da sua Serenità concessi; et questo avanti che ne sia dimandata la loro⁵ confirmatione alli illustrissimi⁶ signori rettori d'essa magnifica città, alli quali è statta da sua Serenità concessa l'auttorità come dalli atti sotto al presente⁷ capitolo registrati^b chiaramente appare.

¹ *J*: predetti. ² *J*: provino. ³ *H*: li lascii; *J*: passa lasciar. ⁴ *S*, *F*, *J*: di. ⁵ *H*: sua. ⁶ *H*: eccellentissimi. ⁷ *J*: altri sotto al predetto.

^a Questo capitolo rappresenta la puntuale esecuzione di una norma contenuta nella ducale del 21 ottobre 1595.

^b Sembrerebbe doversi intendere le suppliche e concessioni per la conferma dei presenti statuti.

Ordine circa al giuramento che deve essere dato¹ al magnifico podestà nel principio del suo reggimento. Cap. 8.

Si è anche statuito et ordinato che il magnifico podestà quale di tempo in tempo sarà mandato a Lovere dalla magnifica città di Bergamo, quando si presenterà con il mandato delli magnifici signori rettori, debba giurare in mano del cancelliero di essa² comunità di bene, iustamente, posposto ogni amore, odio, timore, doni, preghiere³ et qualsivoglia humana gratia, conservare et sempre a suo puoter diffendere l'honore et utile della serenissima Signoria di Venetia, l'honore dovuto alla magnifica città di Bergamo et gli huomini, beni et ragioni di esse comunità di Lovere et Costa di Volpino con la sua giurisditione; et di osservare e far osservare li presenti ordini et statuti; et di non intervenire sì in consiglio come fori, o assentire ad atto o terminatione che fosse pregiudicante et dannosa a dette comunità, anzi di procurarne il favore, honore et utile loro et dei particolari sottoposti al suo reggimento.

¹ S: deve darsi. ² S: della. ³ I e J: d'ogni preghiere.

Quando et che ordini si debbano leggere al magnifico podestà avanti che se gli dia il giuramento. Cap. 9.

Che a detto magnifico podestà si debba¹ subito doppo la presentatione del sudetto² mandato avanti che se gli dia il predetto giuramento leggere l'ordine et parte presa nel Consiglio maggiore della magnifica città di Bergamo adì 3 febraro 1593 circa la rressidenza³ per lui dovuta, acciochè conoscendo⁴ quale sia il suo obbligo cerchi a tutto suo puotere osservarlo; et quando, havuta⁵ prima licenza delli magnifici signori Antiani d'essa⁶ magnifica città, gli occorrerà partir fuori della sua giurisditione lassi doi loghitenenti di bona fama et a tale caricho habili e sufficienti, dei quali uno⁷ ne sia sempre mentre durrà la licenza d'esso magnifico podestà nella terra di Lovere, acciochè possa amministrar giustitia et insieme provvedere agli occorrenti bisogni^a.

¹ J omette: si debba. ² H: suo. ³ G nota a margine. *circa rressidentiam.*
⁴ Da questo punto e fino alla fine del capitolo il testo di G è sottolineato e porta

a margine: *quod in casu absentie dominus potestas submittat duos locumtenentes idoneos pro iustitia administranda.* ⁵ H: averà. ⁶ H, I, J: della. ⁷ F, H, I, J: anco uno.

^a L'obbligo di residenza del podestà si può ricavare da documenti esistenti nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC) risalenti al 1499. È probabile che tale obbligo non fosse tuttavia sempre osservato e da qui la necessità di una precisazione di doveri negli statuti. Nel documento citato in questo capitolo non esiste tuttavia uno specifico riferimento all'obbligo di residenza da parte del podestà. Una richiesta in questo senso è invece contenuta nella supplica dei deputati di Lovere e Costa del 20 gennaio 1593, insieme con l'obbligo di sostituzione da parte di uno o due luogotenenti in caso di assenza. Le esigenze espresse dalla comunità di Lovere trovano in ogni modo pieno accoglimento nel presente capitolo.

Quando debba¹ sentire il magnifico podestà per render raggione. Cap. 10.

Che ogni mattina dei giorni giuridici il magnifico podestà, non avendo giusto impedimento, debba comparere al banco giuridico et amministrare raggione a ciaschuno che la dimanderà, secondo² li statuti di dette comunità, et ove essi non dispongano secondo² li statuti della magnifica città di Bergamo, et ove essi non supriranno secondo la forma delle leggi imperiali³; restando a esso banco, se sarà bisogno, sin all'hora di terza; debba anco verso la sera comparere a detto banco per udire le differenze et terminarle.

¹ G: si debba. ² e ² H omette il testo tra questi due riferimenti. ³ Nota latino a margine del testo in G.

Ordine circa il cavagliero¹. Cap. 11.

Che debba mantenere² a sue spese per tutto il tempo del suo offitio uno cavagliero sufficiente e di bona fama, qual giuri in mano del cancelliero della spettabile comunità di Lovere di giustamente et fedelmente essercitare il suo offitio; et oltre li altri carichi a lui imposti³ debba avere speciale cura di pesare il pane da vendere et le carni tolte⁴ da becchari, affinché quelli che fossero trovati defraudare nel peso o prezzo o qualità d' esso pane et carne siano da esso⁵ querelati et possino⁶ secondo la forma dei presenti statuti⁷ essere castigati, et puniti li delinquenti; et la medema diligenza usi⁷ anchora⁸ nel vino che si vende a minuto, avvertendo⁹ se sarà stato dato alla

misura giusta et per lo prezzo statuito et della qualità ordinata; et oltra ciò sia tenuto detto cavagliero andare per tutte le terre della giurisdittione almeno doi giorni della ¹⁰ settimana, quando di infermità o d'altri negotii importanti non sia impedito, nel qual caso sia obligato mandare altra persona in suo cambio per vedere se nelle sudette cose viene da alcuni contrafatto, affinché li delinquenti possano essere mandati alla pena de' presenti statuti.

¹ S: Kavagliero, anche nel seguito. ² Si sottintende qui il podestà. ³ Si sottintende qui il cavaliere. ⁴ F e H: tutte. ⁵ S, F, H, J: essi. ⁶ H: poscia. ⁷ e ⁷ I e J omettono il testo tra questi due riferimenti. ⁸ F e H: ancora usi. ⁹ I e J: accertando. ¹⁰ F e H: la.

Della contumacia del cavagliero. Cap. 12.

Non possa il detto cavagliero, finito il reggimento di quel magnifico podestà che prima l'haverà condotto, più oltra essercitare l'offitio in detta giurisdittione, se prima non gli sarà ¹ dal consiglio ² della comunità di Lovere fatta di ciò gratia; nè possi alcuno a tal offitio essere eletto che sia della terra di Lovere o della giurisdittione, se non con il consenso di detto consiglio ^a.

¹ J: si farà. ² H: cancelliero.

^a La richiesta avanzata nella supplica del 20 gennaio 1593 che la contumacia si applichi sia al cavaliere che al cancelliere del podestà è stata evidentemente accolta soltanto nel caso del cavaliere.

Ordine circa il cancelliero. Cap. 13.

Debba il magnifico podestà a sue spese condurre et mantenere per tutto il tempo del suo reggimento uno cancelliero, qual sia nodaro di bona fama, pratico et sufficiente; il quale sia tenuto, quando si darà il giuramento al magnifico podestà, anchor lui giurare in mano del sudetto cancelliero della comunità di Lovere, d'essercitare giustamente il suo offitio, et di non intervenire per persona alcuna per procuratore al banco ¹ et officio del magnifico podestà; et contrafacendo caschi in pena di lire doi per ogni volta da essere applicate la metà all'accusatore et l'altra metà alla comunità di Lovere; nella qual

pena s'intenda subito essere² dal magnifico podestà condannato.

¹ J: intervenire persona alcuna procurando il banco. ² J: come.

Ordine del cancelliero¹ per presentar li libri del suo offitio al cancelliero² della comunità. Cap. 14.

Che detto cancelliero in pena de lire vinticinque, quali sempre nei presenti³ statuti s'intendano secondo il corso⁴ et valuta della magnifica città di Bergamo, debba portare ogni tre mesi alla cancellaria della comunità di Lovere li libri delle condennationi⁵ civili et de campari⁶; et in fine del regimento del magnifico podestà che l'ha condotto tutti li libri delli atti civili⁷, affinché con danno delli interessati non si smarriscono⁸; et che il cancelliero d'essa comunità possa dare le copie et estrarne⁹ li condannati per puoter poi da essi riscodere¹⁰ le pene impostegli^a.

¹ J: della cancellaria. ² G e J: della cancellaria. ³ J: predetti. ⁴ J: caso. ⁵ H: delle condanne. ⁶ F, H, I, J: campali. ⁷ G sunteggia in latino a margine il contenuto del capitolo. ⁸ J: smarriranno. ⁹ H: estrarre; J: entrare. ¹⁰ I: riscoderne.

^a Conflitti di competenza (forse stimolati anche da ragioni di guadagno) tra il cancelliere comunale ed il cancelliere del podestà non erano infrequenti, nonostante i diversi doveri dei due notai che sono specificati ai capitoli 13-14 e 32-35. Tale dettagliata precisazione di compiti può spiegarsi con l'opportunità di evitare contrasti insorti nel passato. Nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC) vi è in proposito una interessante lettera del podestà di Bergamo a quello di Lovere del 17 marzo 1494. Questi aveva fatto un precetto penale al console ed al cancelliere del comune perché i libri delle cause civili dei podestà precedenti potessero essere liberamente consultati dal suo cancelliere al fine di ottenere copie dei documenti. A tal proposito il podestà di Bergamo precisa che i libri possono essere consultati dal podestà in carica o dal suo cancelliere, senza che quest'ultimo possa estrarne copie, spettando questo compito al solo cancelliere del comune. La lettera conclude con l'invito a desistere da azioni di rivalsa o di disturbo nei confronti degli ufficiali del comune in questa materia.

Ordine circa le tariffe^a. Cap. 15.

Che a spese della comunità di Lovere siano poste due tavolette in una de' quali in forma intelligibile sia notata la tariffa delli atti et sentenze del magnifico podestà, et nell'altra sia notata la tariffa della mercede degli offitiali; delle quali

tavolette il cancelliero del magnifico podestà debba havere¹ diligente cura che stiano durante² il suo officio nella cancellaria sua attaccate in luogo ove possano essere comodamente³ vedute; essendo poi esso tenuto, in caso che fossero levate, rimetterle a sue spese; et se per malitia d'esso avvenisse che non gli⁴ fossero statte attaccate ovvero di cancellaria levate, in tal caso s'intenda incorso nella pena di lire dieci da essere per lui pagate alla comunità di Lovere, nella quale a richiesta d'ogn'uno il magnifico podestà debba condenarlo.

¹ S: tenere. ² F e H: davanti. ³ I e J: comodamente esser. ⁴ S: vi; H: li.

^a «Di queste, cioè: "Tariffe per l'offitiale di ciò che si deve pagare all'illustrissimo signor podestà e di lui cancelliere per gli atti... dell'anno 1673" ed altre del 1760 ne esistono copie nel Ms. M1225 della biblioteca Marinoni» (Sina).

Ordinatione¹ del salario del magnifico podestà et compartimento. Cap. 16.

Il salario del magnifico podestà, detrato il trentacinque per cento, secondo il calculo et la liquidatione fatta l'anno 1578 è di lire ventiuna², soldi quatordecì et dinari uno per ogni mese^a; al pagamento del quale concorrono le comunità come qui sotto:

la comunità di Lovere

paga lire dieci, soldi dieci, dinari dieci L. 10 s. 10 d. 10

di Sovere

lire quattro, soldi desdotto, dinari nove 4 18 9

di Solto

lire quattro, soldi desisette 4 17

Oltra, queste comunità del detto salario pagano nella Camera di Bergamo al serenissimo Dominio il trentacinque per cento^b.

¹ S, F, H, I, L: Ordine. ² I e J: venti.

^a Si noti che la somma delle porzioni specificate non corrisponde al totale mensile. Nel testo di E compaiono alcuni calcoli a margine.

^b Ricevute di regolari versamenti del 35% alla camera fiscale di Bergamo da parte di vari podestà di Lovere si trovano nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere a partire dal 1493 (RPC). «Tanto Solto quanto Sovere erano separate da Lovere, ma ciò nonostante furono sempre obbligate a contribuire al salario del podestà» (Sina).

Ordine per l'ellectione delli offitiali. Cap. 17.

Che alla ellectione quale il magnifico podestà farà delli offitiali debba essere con¹ l'intervento et consenso della maggior parte de' consiglieri della comunità di Lovere o di persone da esso² consiglio a ciò deputate; quali offitiali siano di bona fama, et siano tenuti a³ dar idonea segurtà et giurare in mano del cancelliero del magnifico podestà d'essercitare l'offitio loro giustamente et secondo li ordini et statuti di Lovere et sua giurisdittione, et restituire quel tanto gli sarà consegnato sì dalle comunità come da particolari; et mancando alcuno offitiale avanti che finisca il reggimento del magnifico podestà⁴ ne sia eletto un altro in luogho suo, secondo l'ordine sudetto.

¹ S omette: con. ² S: detto. ³ F e H omettono: a. ⁴ S: il suo reggimento il magnifico podestà.

Pena posta a gli offitiali pigliando più del tansatogli¹. Cap. 18.

Che l'offitiali non puossino tuor più di quello che è specificato nella soprascritta tariffa^a; e pigliandone di più caschino in pena di dinari dodeci per cadauno dinaro che haveranno tolto di più, la qual pena sia applicata la terza parte alla comunità et gli altri doi terzi uno sia datto a quello che haverà pagato et l'altro all'accusatore, al quale sia creduto havendo uno testimonio di bona fama.

¹ S: tansato.

^a Intende riferirsi alla tariffa specificata al capitolo 15.

Obbligo degli offitiali per assistere all'audienza¹. Cap. 19.

Che tra detti offitiali debba essere posto ordine tale che uno d'essi si trovi ogni mattina delli giorni giuridici al banco del magnifico podestà sinchè dura² l'audienza, acciochè possino essere serviti quelli che haveranno bisogno dell'opera loro; et l'istesso osservino doppo l'hora di nona sino alla sera, sotto pena de soldi vinti³ per ogni volta da essere applicata la metà all'accusatore et l'altra metà alla comunità di Lovere,

salvo però se giusto impedimento venisse allegato, da essere giudicato dal magnifico podestà.

¹ S: alle udienze. ² J: durarà. ³ F e H omettono: pena de soldi vinti.

Obbligo degli officiali d'essercitar l'offitio suo¹. Cap. 20.

Quando con licenza del magnifico podestà saranno detti officiali richiesti, ovvero uno di loro, da alcuno d'andare² in qualsivoglia parte della giurisdizione per essercitare il loro offitio debbano andarvi, altramente caschino in pena di lire doi per cadaun di loro et per ogni volta, da essere applicata la metà all'accusatore et l'altra³ alla comunità, intendendo però se non haveranno⁴ qualche legittimo impedimento da essere per il⁵ magnifico podestà conosciuto.

¹ F e H: loro. ² J: ovvero uno di loro d'andare. ³ F: l'altra metà. ⁴ S: avessero. ⁵ J: essere dal.

Ordine da essere tenuto dalli officiali nel offitio et servitio suo, Cap. 21.

Et sotto all'istessa¹ pena contenuta nel soprascritto capitolo siano li detti officiali obbligati andare² et servire prima alle cause³ della comunità di Lovere et della Costa di Volpino, et poi alle cause³ de' particolari, se non gli sarà altramente dal magnifico podestà per qualche urgente⁴ et importante causa comandato.

¹ F, H, I, J: l'istessa. ² J: siano obbligati li officiali andare. ³ F e H: case. ⁴ S: ragione.

Ordine circa l'ellectione de' consiglieri. Cap. 22.

Che doppo la confirmatione delli statuti il console debba far citare dall'offitiale della comunità¹ tutti o la maggior parte de' consiglieri che alhora si ritrovaranno al governo di Lovere; che debbano in pena di lire dieci doppo finito il sonare della campana² della comunità nel giorno primo doppo la Natività di nostro Signore, senza convocar la vicinia, ridursi nella sala

ove habita il magnifico podestà alla sua presenza overo del magnifico suo luoghotenente; et ivi, giurando prima in mano del cancelliero della comunità di fare ogni cosa giustamente non havendo riguardo ad alcuna sua passione o particolare interesse ma solo alla reputatione et al beneficio della comunità, debbano³ a bussole e balle ellegere trentasei persone di detta terra, ballotando prima li consiglieri et poi tutti gli altri che giudicaranno habili a tale governo, sino che sarà compito il numero delli detti trentasei; nelli quali però non puossa essere elletto⁴ alcuno se non haverà le seguenti tre qualità, cioè: che arrivi almeno⁵ ad anni vinti compiti, che sia di famiglia antica qual habbi continuato habitare in Lovere o suo distretto per anni cinquanta, et che habbia beni estimati in detto luogho almeno mezzo dinaro d'estimo^a; quali trentasei così elletti debbano accettare questo caricho non havendo giusto impedimento, in pena de lire vinticinque a ciascuno che rifiutarà⁶ da essere applicata alla comunità; et siano obligati in tempo⁷ di giorni tre al più doppo la sua ellettione ridursi tutti o la maggior parte nella sudetta sala; et ivi assistendo sempre⁸ et servando l'ordine sudetto debbano elleggere dieciotto persone del corpo delli trentasei, cioè trei per casata al modo⁹ della magnifica città di Bergomo^b con titolo di consiglieri et con ampla libertà¹⁰ di puoter nel seguente anno a suo beneplacito disporre tutte le cose pertinenti alla comunità¹¹, et di creare il cancelliero, il console et l'offitiale della comunità¹¹, procurando però sempre la reputatione et utile di detta comunità et delli suoi habitanti; a' quali elletti rifiutando sia la pena sudetta; et in segno¹² di gratitudine de sue fatiche a ciascuno in fine dell'anno sia dato lire una et meza sottile di pevere gauro^c¹³; finito poi il reggimento di detti consiglieri dieciotto, debbano doppo la sudetta Natività di nostro Signore li trentasei o la maggior parte riducendosi insieme et servando l'ordine detto¹⁴ compire prima il numero dei trentasei, ellegendo altri in cambio de' morti o di quelli che per qualche indispositione della persona¹⁵ o per non habitare almeno la metà dell'anno in Lovere non puotesero servire; il che fatto, debbano poi ellegere nove delli¹⁶ dieciotto consiglieri vecchii et nove delli altri dieciotto al go-

verno per l'anno seguente¹⁷ con la medema libertà, ricompensò, et con l'istessa pena a chi rifiutarà; et questo ordine di creare li consiglieri sia servato così et continuato ogn'anno.

¹ F e H: terra. ² J: dopo il sonare della campanella. ³ I e J: debba. ⁴ F e H omettono: elletto. ⁵ J: almeno arrivi. ⁶ Da questo punto in poi il testo di J è il seguente: et in tempo di giorni tre siano obbligati al più dopo la sua elezione ridursi tutti o la maggior parte nella sudetta sala et ivi assistendo sempre la pena delle lire venticinque debba essere applicata alla comunità. Il testo di J prosegue successivamente come da 8 in poi. ⁷ S, G, J: termine. ⁸ E, F, G, H, I hanno a questo punto uno spazio bianco. ⁹ J: mantenimento. ¹⁰ H: facoltà. ¹¹ e ¹¹ Il testo tra questi due riferimenti è omissso in H. ¹² H: et in ogni segno. ¹³ Da questo punto alla fine del capitolo il testo di G è segnato a margine. ¹⁴ J: debba. ¹⁵ S omette: della persona. ¹⁶ F e H: delli detti. ¹⁷ S: susseguente.

^a Là dove si parla dei requisiti per l'elezione a consigliere il testo di G è messo in evidenza a margine con la seguente nota: *Conditiones quas habere debet is qui ad officium consilii assumi pretendat.*

^b Le regole per l'elezione del Consiglio di Bergamo alle quali si fa qui riferimento sono trascritte negli statuti di Bergamo (SB) ed anche al Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC) in una lettera ducale di Leonardo Loredan del 20 aprile 1519. Ciò rende verosimile l'ipotesi che queste disposizioni o altre molto simili fossero osservate a Lovere per l'elezione dei consiglieri già molto tempo prima dell'emanazione dei presenti statuti. Non è dato tuttavia di sapere se disposizioni simili fossero contenute negli statuti precedenti.

^c «Una qualità speciale di pepe» (Sina). Poiché la libbra sottile era di circa 325 g (TR) la quantità di pepe dovuta ai consiglieri era poco meno di mezzo kg.

Ordine per la vicinia. Cap. 23^{1 a}.

Che il console in tempo di giorni otto al più dopo la Natività di nostro Signore debba far citare dall'offitiale della comunità in pena di lire cinque tutti li capi di familia della terra di Lovere e suo distretto, eccetto però quelli che pagano per essere forastieri alla comunità, a ridursi nel giorno et hora che lui intimarà al palaggio del magnifico podestà subito dopo che² si haverà finito di³ sonare la campana della comunità; ove, doppo dato⁴ il giuramento a ciascuno di fare giustamente et senza rispetto alcuno, a bussole e balle si debbano elleggere et deputare⁵ quattro persone habili al governo della Misericordia di Lovere, et altre persone alle fabbriche di⁶ chiese et ad altri offitii di luoghi pii; et in queste elletioni sia riservata la libertà solita alla vicinia, quale parimenti quando sarà il tempo di fare li stimatori et soprastimatori per far l'estimo di Lovere possa secondo il solito elleggerli; et a tutti⁷ li su-

detti officii possino essere eletti et deputati dalla vicinia tutti quelli che⁷ giudicaranno sufficienti a dette imprese, servando⁸ però l'ordine che in ciò dispongono li statuti della comunità, non obstando se bene li eletti non havessero⁹ le tre qualità qual si ricercano all'elettione de consiglieri¹⁰; et acciochè le pene imposte a' consiglieri¹¹ et che si imponeranno dalla vicinia a' suoi deputati e stimatori et soprastimatori siano essequite et pagate da quelli che rifiutaranno, sia dato il carico di riscoterle al thesoriero novo, al quale il cancelliero della comunità sia obligato di¹² dare la copia di chi haverà rifiutato, sotto l'istessa pena in termine de giorni otto.

¹ *F* e *H* numerano questo capitolo 24, omettendo il 23. L'errore di numerazione si riflette e si mantiene poi nei capitoli successivi. ² *J*: subito che. ³ *F* e *H*: il. ⁴ *J*: datto doppio. ⁵ *S* omette: et deputare. ⁶ *S*: delle. ⁷ e ⁷ Il testo fra questi due riferimenti è in *J*: et tutti... a tutti quelli che... ⁸ *F* e *H*: secondo. ⁹ *J*: di havere. ¹⁰ Cfr. capitolo 22. ¹¹ *S* omette: a' consiglieri. ¹² *F* e *H* omettono: di.

^a Questo capitolo stabilisce in pratica che tutti i capi di famiglia possano essere eletti alle cariche della vicinia, indipendentemente dall'età e dal censo, purché siano originari. I requisiti per l'elezione nella vicinia sono diversi da quelli necessari per l'elezione dei consiglieri (cfr. capitolo 22) ed introducono un saggio criterio di bilanciamento dei poteri tra il consiglio e la vicinia.

Ordini circa l'elettione de' deputati a incantare li molini. Cap. 24¹.

Che dal consiglio si debbano elleggere ogn'anno trei persone idonee, quali habbino libertà di far incantare li molini della comunità, l'officio del thesoriero, la misura del vino et quella delle biave et la stadera per pesare le mercantie, et l'altre cose, procurando sempre il beneffitio della comunità, et con li sottoscritti capitoli ed altri che di tempo in tempo venissero dal consiglio aggiunti.

Se alcuno abbocasse^a qualche cosa che fusse statta posta all'incanto, il quale non havesse in Lovere o sua giurisdittione alcuni beni stabili, sia tenuto presentare et dare una idonea segurtà avanti che sia scritto il suo abbocamento, altramente s'habbia per non abbocata.

Che, finito di deliberare li incanti, ciascuno che haverà tolto beni alcuni all'incanto sia tenuto in termine di giorni otto² prossimi seguenti a detta deliberatione², presentare una

o più persone abitanti nella terra di Lovere o sua giurisdizione, quali siano idonee et si costituiscano segurtà et principali debitori; doppo la quale segurtà da' deputati ammessa, in termine di sei giorni debbano far investire per instrumento publico da essere rogato per il cancelliero della comunità; et non datta la segurtà come di sopra, si puossa reincantare³ a spese di chi havesse prima abbcato, il quale inoltre sia tenuto⁴ pagare a detta comunità ogni danno che per ciò puotesse⁵ patire⁶.

Niuno delli deputati all'incanto per sè nè per altri a conto di lui abbcocar puossa alcuna cosa che venisse posta all'incanto come di sopra, in pena de lire vinticinque per ogni volta, et inoltre l'incanto sia nullo et di niun valore.

¹ *E* usa i numeri 24-27 per contraddistinguere i quattro paragrafi. *G*, *I* e *J* danno un unico numero al capitolo. *F* e *H* numerano il capitolo 25 e trattano i paragrafi successivi al primo come capitoli diversi (26-28). *S* contraddistingue invece i paragrafi con a)-d). ² e ² *S* omette il testo tra questi due riferimenti. ³ *J*: incantare. ⁴ *I* e *J*: sia tenuto in oltre. ⁵ *I*: puodesse. ⁶ *F*: partire.

^a Secondo il Sina starebbe per «comperare all'incanto», ma è più probabile che significhi «fare un'offerta nel corso di un'asta» (MG).

Ordine per l'incanto dei boschi^a. Cap. 25¹.

Debbansi² eleggere per il consiglio di Lovere quattro persone habili per deputati ad³ incantare li boschi d'essa comunità, con quelli capitoli et ordini che a loro parreranno essere a⁴ maggior beneficio della comunità.

¹ *F* e *H* numerano questo capitolo 29. ² *I* e *J*: debbasi. ³ *I* e *J*: per. ⁴ *S*: per.

^a «Ancora nel sec. XVIII tutto il territorio boschivo che sovrasta Lovere era di proprietà comunale; ora è passato in proprietà privata quando si divisero i beni viciniali» (Sina). È interessante notare a titolo comparativo che i vecchi statuti di Volpino (SV) dedicano intere sezioni di numerosi capitoli ciascuna alle aste dei boschi. I presenti statuti che hanno perduto il carattere rurale restringono questa materia al solo capitolo 25.

Ordine circa il console^a. Cap. 26.

Che quello che sarà per il consiglio eletto console debba in termine di trei giorni doppo la sua elletione presentare persona idonea, la quale si costituisca segurtà per lui, et prin-

cipal debitore, che esso console osserverà quanto è obligato di far, secondo il tenore delli capitoli d'essa comunità circa il suo officio et ¹ secondo la dispositione de presenti ² statuti ^b.

¹ *I e J* omettono: et. ² *J*: predetti.

^a Si parla qui e nel seguito di un solo console, mentre da documenti del Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC) si può affermare che nel periodo 1493-1519 la comunità aveva almeno due o tre consoli che operavano contemporaneamente. A questa circostanza sembra riferirsi il Rosa (RG) che parla di una perdita degli antichi privilegi comunali a favore della autorità centrale rappresentata dal podestà; e ciò in contrasto con la floridezza dell'economia locale. Non vi sono elementi per confutare l'interpretazione del Rosa, ma vi sono ragioni per ritenere che all'epoca dell'emanazione di questi statuti l'arte della fabbricazione dei panni di lana sulla quale si reggeva l'economia locale potesse essere in difficoltà (cfr. ducale del 30 luglio 1602). Sembra quindi più probabile che ragioni di ordine politico generale ed un ristagno dell'economia locale abbiano contribuito ad un decadimento d'importanza del comune. Lovere aveva all'epoca circa 2500 abitanti.

^b Non è chiaro a quali capitoli il testo intenda riferirsi.

Ordine delli officiali della comunità. Cap. 27.

Che li officiali della comunità di Lovere siano tenuti presentare et dare una idonea persona per segurtà et principal debitore, nel tempo et modo che si è detto del console nel precedente ¹ capitolo.

¹ *F e H*: presente.

Ordine di quelli che haveranno tolto all'incanto. Cap. 28.

Che parimenti quelli che haveranno tolto all'incanto le misure delle biave ^a del vino et della pesa diano una idonea segurtà, come si è detto del console et delli officiali nelli doi precedenti capitoli, d'essercitare senza alcuna fraude li loro ¹ offitii et carichi; et trovandosi in loro alcuno inganno, di pagare ogni volta lire cinque di pena oltra il danno, quali siano applicate (non essendo certa la persona che sarà statta dannificata a quale la rifatione ² del danno si aspetta) la metà all'accusatore et l'altra alla comunità.

¹ *G*: soi. ² *S*: riparazioni; *F e H*: refatione; *I e J*: rifattione.

^a Il Sina trascrive un documento che era registrato nella copia *D* dal titolo seguente: «Capitoli con li quali si incanta la misura della biava come al libro incantii a carte 61 per l'anno 1612». In questi capitoli si fa obbligo a chiunque

voglia misurare biave di ricorrere al misuratore e a quest'ultimo di prestare la sua opera quando richiesto, sia in occasione di mercato che in altri giorni. Si fa invece divieto di vendere «a stravolta sacco» durante il mercato o fuori di esso.

Del consiglio¹. Cap. 29.

Che alcuna persona senza il consenso della maggior parte de' consiglieri o licenza del magnifico podestà non puossa andare nè stare nel consiglio o vicinia, se non sarà consigliere o vicino, eccettuati li cancellieri², consoli et offitiali, sotto pena de lire sei per ciascuno et per ogni volta che, prima avistato, sarà renitente di uscire, quale sia applicata alla comunità; et in tale caso il magnifico podestà, oltra la sudetta pena, debba con altra maggiore³ astringerlo uscir fuori.

¹ F e H: Del Cancegliere. ² S: consiglieri. ³ J: raggione.

Ordine circa li consiglieri. Cap. 30.

Che alcuno de' consiglieri non puossa¹ né debba, doppo che saranno congregati, uscire del luogho del consilio avanti che siano compiti li ordini et cose proposte, non havendo prima tolta² licenza dal magnifico podestà, sotto la pena contenuta nel sopradetto³ capitolo^a.

Che, radunato il consiglio o vicinia, quello de consiglieri o vicini che vorrà parlare debba levarsi in piedi overo andare sula rengha^b per esporre la sua opinione sopra le proposte che occoreranno essere fatte dal console o da qualsivoglia altro, se però esso non sarà impedito da qualche infirmità o da altra legittima causa; essendo proposta una cosa et sopra quella datto principio non si debba altro di novo proponere finchè non sia deliberato sopra la prima; et non servato detto ordine, quello che venesse deciso sia de niuno⁴ valore⁵; nè possa alcuno levarsi per parlare sinché quello che prima di lui haverà principiato a discorere non habbia finito, sotto pena ai contrafacenti de lire doi per ogni volta, da essere applicata alla comunità et sia rescossa dal thesoriero d'essa comunità⁶.

¹ F e H omettono: non possa. ² S: ottenuta. ³ F, G, H: soprascritto. ⁴ S e G: nessun. ⁵ Questa parte del testo è segnata a margine con una nota

in G: *debbasi prima terminare sopra il proposto avanti*. ⁶ S: e sia riscossa dalla comunità, cioè dal tesoriere d'essa comunità.

^a La pena di cui si parla è di lire sei.

^b Arengo.

Del thesoriero. Cap. 31.

Che il thesoriero della comunità di Lovere sia tenuto osservare et essequire tutti li suoi oblighi contenuti nei libri della comunità nel presente volume ^a, et saldare in mano delli deputati che dal consiglio sono ¹ a questo effetto eletti li conti, in termine di giorni trenta doppo finito l'anno del suo offitio; et non facendolo caschi in pena de lire cinquanta, quale sia applicata ² alla comunità, se però ciò sarà venuto per suo difetto et mancamento.

¹ S: siino. ² F: quali siano applicate; H: quali sia applicate.

^a Questo riferimento non è chiaro.

Obbligo del cancelliero della comunità ^a. Cap. 32.

Che il cancelliero della comunità sia tenuto per il salario a lui tassato scrivere et mettere alli libri tutti li ordini, instrumeti de ogni sorte, fittanze et ogni altra cosa necessaria; nè puossino ¹ differire più che nei seguenti doi giorni doppo che saranno fatti, se non sarà impedito legittimamente, in pena de lire quattro, da applicare alla comunità.

¹ F, H, I, J: possi.

^a Vedi a proposito di questo e dei successivi due capitoli la nota al capitolo 14.

Del medemo ¹. Cap. 33.

Che sotto all'istessa ² pena debba ogni tre mesi con licenza del magnifico podestà procurare di farsi dare dal suo cancelliero la lista delle condennationi ³ pertinenti alla comunità, acciò la puossa dare da riscuodere ⁴ al thesoriero.

¹ J: medesimo. ² S, F, H, I, J: l'istessa. ³ J: condanne. ⁴ F e H omettono: da riscuodere.

Del medemo. Cap. 34¹.

Che il cancelliero, ogni volta che dal consiglio ne sarà eletto un altro in suo luogho, sia tenuto consignare in mano del novo eletto, facendosene fare di ciò² in scrittura da lui chiara confessione, tutti li libri et scritture di raggione della comunità, si per lui receuti come fatti³, in termine di uno mese doppo finito il tempo del suo offitio; et non facendolo sia incorso nella pena de lire vinticinque da essere datte ad essa comunità; et in oltre sia convenuto avanti il magnifico podestà affinché sia condannato et astretto a restituire et consignare il tutto come di sopra al novo cancelliero.

¹ Questo capitolo è segnato a margine in G. ² S: far in ciò dal nuovo eletto in scrittura...; I e J: fare di ciò in scrittura da lui chiara confessione. ³ F e H: rescritte come fatte.

Dell'inventario che si deve fare delle¹ scritture et raggioni della comunità. Cap. 35^a.

Che nel termine de mesi trei prossimi seguenti alla publicatione della confirmatione delli presenti² statuti sia fatto autentico inventario de tutte le scritture della comunità, del³ quale ne sia datta una copia autentica et più per il cancelliero d'essa a quello deputato che dal consiglio sarà a tal effetto eletto, dovendo il sudetto inventario, insieme con tutte le scritture d'essa comunità, restare in mano del cancelliero, qual sia obligato alla conservazione loro.

¹ J: delle sudette. ² J: predetti. ³ J: della.

^a A proposito di questo e del successivo capitolo 36 è interessante notare che in una terminazione dei sindaci dell'agro bergamasco redatta a Lovere il 4 settembre 1498 in occasione di un sopralluogo e riportata nel Registro delle Parti in Comunità (RPC) si tratta il problema della dispersione (o addirittura della vendita) dei libri, documenti e scritture civili e penali in occasione della fine del reggimento del podestà. Allo scopo di conservare e rendere accessibili per futura consultazione e copia questi documenti, i sindaci prescrivono che nessun podestà di Lovere o suo notaio possa asportare, vendere o dare a persona al di fuori della giurisdizione le scritture civili, che potranno eventualmente essere rivendicate dal comune (cfr. anche il capitolo 36). Quanto alle scritture penali, esse debbono invece essere consegnate al cancelliere del comune il quale è tenuto a fare un atto notarile di tale consegna e deve conservare i documenti in una cassa con due chiavi, una per sé e l'altra per il podestà *pro tempore* il quale deve avere accesso ai documenti per la definizione delle cause istruite dai suoi predecessori.

Delle scritture et ragioni della comunità. Cap. 36.

Che subito doppo la confirmation de questi statuti sia, d'ordine del magnifico podestà ad instantia della comunità, fatto fare una proclama che qualonque persona sia di che conditione si voglia che si ritrovi havere scritture alcune pertinenti et di ragione di detta comunità debba, in pena de lire cinquanta da essere applicate la metà all'accusatore et l'altra ¹ alla comunità, notificarle al sudetto cancelliero ^a et a esso lasciarle, facendosi fare da lui in scrittura la confessione della riceputa d'essa; contra li quali, in caso che fussero renitenti, sia a spese della comunità per via di ragione avanti il magnifico podestà o altro superiore magistrato (se sarà bisogno) proceduto sin alla consecution d'essa ^b.

¹ J: l'altra metà.

^a Si intende il cancelliere della comunità.

^b La pratica di utilizzare scritture e privilegi di pertinenza della comunità per transazioni di carattere commerciale e strettamente privato non doveva essere inusitata: in un atto del 25 febbraio 1480 (RPC) due rappresentanti del comune di Lovere, Gaioncello de Gaioncellis e Iacobino de Celleriis, ricuperano alcuni privilegi di Lovere che per un complicato gioco di debiti e crediti erano finiti nelle mani di Felice de Ficienis.

Delli stimatori. Cap. 37 ¹.

Che il deputato a fare l'estimo delli beni mobeli, delli miglioramenti et deterioramenti delle case si elleggano ogni cinque anni, della quale ellectione et parimente nel fare l'estimo sudetto sia servato l'ordine solito et consueto registrato nel libro d'essa comunità ^a.

¹ Il testo di questo capitolo è segnato a margine in G con breve nota in latino.

^a S aggiunge qui: «f. 17», ma non è chiaro di quale libro si tratti. Si noti anche, in analogia con la nota al capitolo 26, che in antico (18 agosto 1499) i deputati all'estimo erano nove: «... *Iuxta ordines istius loci Lueris elligere homines novem ad videndum errorem...*» (RPC).

Del deffensore ¹. Cap. 38.

Che nel principio d'ogni anno sia eletto per il consiglio uno deffensore con li oblighi et salario ordinato et terminato

sarà a lui dal detto consiglio; quale sia tenuto dare idonea segurtà d'attendere fedelmente all'offitio suo et al servitio d'essa comunità; et nel principio dell'anno primo di ² andare insieme con il console a tutti li confini delli luoghi della comunità et vedere se da alcuno delli confinanti venesse usurpato qualche cosa in pregiuditio della comunità; et trovandone debba denonciarlo al cancelliero, il qual nel primo consiglio che si farà di poi tal ³ denunciamento debba ⁴ notificarlo, affinché si puossa deliberare quello che sarà intorno a ciò giudicato dalli consiglieri espediente.

¹ S: Difensore, e così più avanti. ² S: prima devono. ³ S: dal; F e H omettono: tal. ⁴ J omette: debba.

Delli presidenti della Misericordia, dei fabriceri de santa Maria, de santo Georgio, di santo Gioanni in Monte, della capella del Santo.
Cap. 39^a.

Che li presidenti alla ¹ Misericordia di Lovere debbano governare le intrate et il suo negotio di biave et vini, secondo li ordini fatti dalla comunità descritti nelli libri della Misericordia ²; che così faccino li fabriceri di santa Maria, di santo Georgio, di santo Giovanni in Monte, et della capella del Santo; et tutti li sudetti deputati siano obligati ³ dare li conti del suo maneggio alli deputati che saranno ³ a questo effetto ordinati dalla comunità.

¹ F, H, I: della. ² J: medesima. ³ e ³ S omette il testo tra questi due riferimenti.

^a E, unico tra tutti gli esemplari consultati, suddivide questo capitolo in due capitoli diversi (43 e 44). Nel medesimo esemplare i capitoli 39 e 40 risultano evidenziati a margine.

Dei ¹ deputati a vedere et saldare li conti delli sudetti Luoghi Pii.
Cap. 40.

Che li consiglieri il primo anno doppo la confirmatione di questi statuti debbano elleggere tre persone del suo corpo quali in tempo ² di mesi tre siano tenuti vedere et far saldare li conti de' sudetti luoghi pii et portarne poi notta nella cancel-

leria della comunità, facendola registrare a' suoi libri; et trovandosi nel maneggio di detti ministri qualche errore, debbano notificarlo al consiglio acciò da esso vi sia provisto con debito rimedio; et questo ordine sia osservato et essequito ogni tre anni.

¹ *J* omette: Dei. ² *I* e *J*: termine.

Dei deputati sopra la pace. Cap. 41.

Che debbano ^a ancho elleggere del suo corpo due persone con carico per anni trei di procurare con ogni suo puotere di pacificare ¹ le persone di Lovere et suo distretto quando tra di loro sia seguita ingiuria di parole o di fatti; in caso poi che non puotessero ridurre le parti a concordia, debbano ricorrere al magnifico podestà et pregarlo ad usare ogni opportuno rimedio per ridurle a pace, per beneficio loro et delli habitanti di Lovere et suo distretto; et non puotendo il magnifico podestà ² di Lovere con la sua auttorità quietar le parti, debba avisare et pregare l'illustrissimo signor podestà di Bergamo et procurare la quiete; et che alle dette due persone il primo anno sia dato in segno del suo merito una torza de cera bianca de lire trei sottili per ciaschuno ^b; nè per questo ordine però si possa vietare ³ che altre persone attendano a così honorata e grata opera a Dio.

¹ *I*: pascificare. ² *J* inserisce qui alcune parole appartenenti alla frase precedente. ³ *F* e *H* omettono: si possa vietare.

^a Si intende: i consiglieri.

^b Vedi nota al capitolo 22: poco meno di un kg di cera.

Delle persone di malfare, otiose et scandalose. Cap. 42.

Che per tenere quanto più sia possibile libera et netta la terra di Lovere et il suo distretto dalle persone di mall'affare otiose et scandalose, procedendo dalli loro diffetti molti disordini, anzi restando come da uno veleno infettate ¹ molte altre persone, il magnifico podestà insieme con li consiglieri o quelli ² a chi sarà datta auttorità da loro, debbano ogni anno fare ³ diligente et secreta inquisitione per vedere se vi si troverà ⁴

simile sorte di gente; et trovandone sì de terrieri come di forastieri habitanti in detti loghi⁵, che⁶ non havendo il modo di sostentarsi⁷ e⁸ senza fare qualche essercitio, et pure non facendone attendono al gioco et altre male opere, overo che per qualche giusto inditio⁹ possino essere sospetti di rubare, debbano dargli comiato con pena; et non partendosi far¹⁰ mettere in lista il loro nome e cognome e mandarlo subito alli illustrissimi signori rettori di Bergamo, pregandoli provvedere in modo acciò quanto prima siano levati; et che per l'avvenire non possino ritornare in Lovere o suo distretto.

¹ F, H, I, J: infette. ² I e J: quali. ³ J: alcune parole sono ripetute. ⁴ F, G, H, I, J: si determini. ⁵ S: detto luogo. ⁶ J: et. ⁷ J: sostenersi. ⁸ F, H, I e J omettono: e. ⁹ F e H: giudizio. ¹⁰ H: farà.

Deputati alle vittovaglie. Cap. 43.

Che nel primo consiglio si elleggano del suo corpo quattro deputati alle vittovaglie, dei quali quelli doi che scoderanno più balle servino per li primi sei mesi dell'anno et li altri doi per li seguenti sei mesi, con salario de lire sei per ciascuno; quali siano obligati almeno due volte per settimana, conducendo con loro l'offitiale della comunità con uno peso giusto et bollato, andare a¹ tutte le botteghe et case de' pristinari, becchari, farinari² et tavernieri de vino, fruttaroli, venditori di candele e d'altri che venderanno simili cose, et far pesare dall'offitiale il pane, carne et altro secondo il bisogno; quale appresso debba in presenza de detti deputati guardare diligentemente per le botteghe et case de' sudetti se vi sarà cosa alcuna contro li ordini del magnifico podestà o della comunità; et trovandone debba subito denunciare all'ufficio; e li deputati debbano procurare che li accusati siano condannati nelle pene ordinate dal magnifico signor podestà, et più et meno al suo arbitrio, considerata³ la qualità della persona et del fatto⁴, applicando la quarta parte delle pene⁵ all'offitiale et resto alla comunità; et se li deputati o l'offitiale non attenderanno come di sopra al loro offitio siano ritenuti alli deputati soldi vinti per cadauno del loro salario ogni volta⁶, et all'offitiale siano

tolti per pena soldi quindici per cadauna volta che, ricercato da' deputati non vi andarà, salvo però se per giusta causa et l'uno et l'altri⁷ non fossero impediti, da essere giudicata dal magnifico podestà; et così s'osservi⁸ d'anno in anno .

¹ *S*: per. ² *S*: fornari. ³ *I* e *J*: considerare. ⁴ *H*: e dall'effetto. ⁵ *J*: del pane. ⁶ *H* e *I*: per ogni volta. ⁷ *I* e *J*: o l'uno o li altri. ⁸ *J*: d'esservi.

Delli venditori de pesci guasti et corrotti. Cap. 44.

Che detti deputati debbano ancho, nel tempo di quadregesima et in altra stagione, vedere se li pesci salati da vendere saranno guasti o corrotti; e trovandone procurino¹ che il magnifico podestà li facci brugiare, et di più condannar li venditori in quella pena che li parerà conveniente, quale sia applicata come di sopra.

¹ *G*: procuri; *I* e *J*: possino.

Del sindacare li speciari¹ et sue robbe^a. Cap. 45.

Che la comunità di Lovere il primo anno dopo la confirmatione di questi statuti debba procurare che nell'istesso anno li deputati della magnifica città di Bergamo a sindacare li speciari² vengano a vedere le robbe de' speciari² di Lovere; et se a detti deputati sarà bisogno di pagare qualche spesa che la comunità sudetta la paghi³; procurando però che il consorzio della Misericordia di Lovere et la comunità della Costa di Volpino contribuiscano in qualche parte a quest'effetto, essendo posto questo ordine acciò tutti li habitanti di Lovere o giurisdittione restino fedelmente serviti; et che il presente ordine sia rinnovato et essequito ogni cinque anni; dichiarando appresso che niuno di detti speciari possa essercitare il suo officio se prima non sarà stà approbato dalli sindaci sudetti.

¹ *S* usa «speciali», anche nel seguito; *H* usa «speziari». ² e ² *G* omette il testo tra questi due riferimenti. ³ *J*: la comunità debba pagarli.

^a Vedi nota al capitolo 4.

Del notificare li forastieri. Cap. 46.

Che siano ogni anno ellette due persone del corpo del consiglio, quali con licenza et ordine del magnifico podestà facciano proclamare che ciascuno di Lovere e suo distretto quale riceverà, eccetto li servitori et massari, alcuna persona forastiera, tenendola in casa sua¹ overo dandole casa ad affitto per habitare, debba¹ in tempo de giorni otto nottificarla a detti deputati, in pena contrafacendo de lire vinticinque da applicare la metà² all'accusatore et l'altra alli deputati³; quali poi sempre che li sarà denunciata persona alcuna debbano fra giorni otto in pena de lire vinticinque da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità, far⁴ registrare per mano del cancelliero della comunità sopra⁵ li libri dell'estimo il suo nome e cognome et li suoi beni mobeli et stabili, acciochè questi siano obligati pagare come li terrieri⁶ le taglie che saranno imposte⁷ et sostenere le fattioni personali, facendoli appresso dar segurtà de tutte le spese che la comunità, occorrendo che facessero qualche malefitio, puotrà⁸ patire⁹; e caso che alcuno de detti forastieri non volesse essequire questi ordini¹⁰ sia scacciato dalli deputati con la auctorità del magnifico podestà fuori della terra et distretto suo.

¹ e ¹ J omette il testo tra questi due riferimenti. ² J omette: la metà. ³ S: alla comunità. ⁴ J: per. ⁵ J: et. ⁶ J: avvisi. ⁷ J: in parte. ⁸ F e H: possa. ⁹ J: partire. ¹⁰ F e H: quest'ordine.

Taglia delli forastieri che vorranno habitare in Lovere et suo distretto. Cap. 47.

Che detti forastieri mentre che habitaranno¹ debbano pagare per ogni capo di famiglia lire cinque all'anno, non intendendo però che per modo alcuno possino essere fatti vicini se non nel² modo qui³ sotto ordinato.

¹ H: abitano: ² S: al. ³ :H: più.

Ordine de quelli che vorranno essere creati vicini. Cap. 48.

Che forastiero alcuno non puossa havere gratia di essere creato vicino se lui o suoi antecessori non haveranno habitato

almeno per anni cinquanta; et che doppo detto tempo paghi alla comunità lire cento; overo quando piacerà al consiglio di accettare alcuno inanzi a detto ¹ tempo, non puossa, se prima non haverà scosso li doi terzi delle balle et che subito paghi li dii nari che dal consiglio sarà convenuto; dovendosi in questo fatto sempre havere riguardo alla qualità della persona et della sua facultà ^a.

¹ J: al.

^a La causa tra il comune di Lovere e gli appartenenti alla famiglia Marenzi circa il loro diritto ad essere considerati come originari di Bergamo e non piuttosto come vicini di Lovere, e quindi il loro dovere a contribuire a tutte le tasse ed imposizioni da parte di quest'ultimo comune, può essere ricostruita da diversi documenti copiati nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC). Nella sentenza definitiva di questa causa, pronunciata il 20 dicembre 1492 dai rettori di Bergamo Francesco Mocenigo e Matteo Loredan, si fa specificamente menzione dei vecchi statuti di Lovere nel passo che segue: «...;viso quodam statuto ex volumine statutorum dicti comunis Lueris exemplato quo constat omnes et singulos habitantes in terra predicta Lueris teneri et obligatos esse subire, solvere et sustinere omnes angarias, onera et factiones in dicto comune Lueris;...». Una norma simile, riferita però soltanto ai forestieri, si trova nei presenti statuti al capitolo 46.

Quelli che non debbano essere ammessi per vicini, et tolti debbano essere scacciati. Cap. 49.

Che ancorchè ¹ qualche forastiero havesse dato compimento a tutti li sudetti ordini, ma fusse conosciuto per giusta informatione ² essere di mala vita e fama, overo essere ³ statto scacciato per misfatti da altri luoghi, li detti deputati con l'aiuto del magnifico podestà lo facciano ⁴ dishabitare; e se ritornerà sia posto in prigione e mandato alli illustrissimi signori rettori di Bergomo acciò riceva il debito castigo.

¹ F e H: ancora. ² S: giuste informazioni. ³ J: omette: essere. ⁴ F: faccia; H: faccia.

Ordine circa li becchari et quelli che vendono bestie gromolate, diffettose et morbate. Cap. 50.

Che niuno ¹ beccaro nè altra persona debba amazzare nè scorticare ² né vendere o dar senza prezzo sorte alcuna di bestie che siano morbate, diffettose o gromolate ^a; nè si possano

vendere dette sorti di bestie sendo vive in Lovere o sua giurisdittione, in pena de lire vinticinque da applicare la metà all'accusatore et l'altra³ alla comunità.

¹ *J*: nissuno. ² *J*: sventricare. ³ *J*: l'altra metà.

^a Le bestie gromolate o gremolate erano quelle infette da gremole, una malattia che si manifestava con numerosi grumi di colore grigiastro sulla cute. In lingua tale malattia era chiamata panico oppure gragnuola (TA).

Ordine che non possino gonfiare le carni. Cap. 51.

Che detti beccari non debbano gonfiare a modo alcuno le carni nè mettervi mostre false¹ per farle parere grasse in pena di lire tre² da applicare come di sopra.

¹ *F* e *H*: fatte. ² *J* aggiunge: soldi tre.

Ordine per vendere le carni separatamente^a. Cap. 52.

Che detti non debbano vendere niuna sorte di carne per un'altra, anzi siano obligati tenere sopra li zocchi o beccharie¹ separata ogni sorte di carne una dall'altra, in pena di lire tre da applicare come di sopra.

¹ Vedi nota al capitolo 116; *J*: sopra li sacchi o tenere.

^a *E* omette il titolo di questo capitolo.

Che li becchari non puossino denegare ad alcuno della giurisdittione la carne dimandata, havendone. Cap. 53¹.

Che non debbano ricusare di dar carne a ciascuna persona di Lovere et giurisdittione qual ne dimandarà o² la voglia pagare quando ne habbiano in mostra sopra li zocchi o beccharie³; nè si possino escusare che la carne sia promessa o venduta ad altri, se non sarà sta' pesata e posta in disparte, in pena sudetta^a; intendendo però quando l'animale sarà spezzato.

¹ *I* e *J* numerano così il titolo del presente capitolo, ma attribuiscono il numero 54 al testo dello stesso. *E* numera questo titolo 58 ed il testo del capitolo come 59. ² *S*: et. ³ *J*: sopra li sacchi in beccarie.

^a Cioè lire tre.

Pena posta alli becchari che ammazzano bestie di notte et nascostamente et che fraudano li compratori nel peso e¹ nel prezzo. Cap. 54.

Che non debbano amazzare nascostamente nè di notte bestie², in pena de lire cinque; e contrafacendo, ovvero non dando le carni al giusto peso o prezzo secondo il calmedrio che le sarà dato dalli deputati e dal magnifico podestà³.

¹ S e H: o. ² J omette: bestie.

³ Il significato della seconda parte di questo capitolo è che la medesima pena di lire cinque debba applicarsi a chi sarà trovato a frodare nel peso e nel prezzo.

Pena posta a quelli che aprono li interiori di bestie onvero spargono il sangue di quelle nelli luoghi publici. Cap. 55.

Che non debbano¹ aprire su le² strade nè in altri luoghi publici l'interior di bestie alcune, nè spargere il suo sangue³, in pena de lire doi.

¹ S: si debbano. ² G: ne. ³ F e H: il sangue suo.

Pena posta a quelli che pesano le teste o piedi delli animali con la carne. Cap. 56.

Che non debbano vendere le teste o piedi di sorte alcuna d'animali pesandoli con la carne, in pena de lire dieci.

Obligo delli becchari di dare idonea segurtà di mantener le carni tutto l'anno a sufficienza al calmedrio¹ che li sarà stabilito. Cap. 57.

Che detti beccari si obligino mantenere per tutto l'anno le carni a sufficienza, almeno per uso della terra di Lovere, et di venderle al prezzo del calmedrio² che li sarà dato di tempo in tempo dal magnifico podestà et dalli deputati; e ciò debbano dare nel principio del reggimento idonea segurtà d'osservare tutti li ordini fatti da lui et dalla comunità sopra² il loro essercitio; e non dandola non possino farlo.

¹ S, F, H, J usano di solito «calmerio». ² J: et.

² In un calmiere del 10 giugno 1517 riportato nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC) si trova un riferimento ai vecchi statuti nella seguente

forma: «... Die dicto... datum et ordinatum fuit calimerium carniū hoc infrascripto pretio per quoscumque becharios dari et vendi debere sub pena et penis in statutis et ordinibus Lueri contentis...».

De pristinari. Cap. 58.

Chi farà pane da vendere, sia di formento o d'altro grano, in Lovere o nella giurisdittione debba farlo al giusto peso, secondo il calmedrio che li sarà datto dal magnifico podestà e dalli deputati^a, in modo che sia di detto peso quando si venderà, in pena contrafacendo di perder il pane, la terza parte del¹ quale sia dell'accusatore et il restante debbasi spezzare, procedendo però con li ordini del magnifico podestà, et² distribuirlo a' poveri.

¹ *J* omette: del. ² *S*: a.

^a Il Sina riporta un documento sul calmiere del pane: «Regola e tariffa per far li calmieri del pane da prestino nella spettabile comunità di Lovere approvata dal maggior Consiglio d'essa comunità con parte 26 dicembre 1711, fatta dall'illustrissimo signor Francesco Gaioncelli dalle Scale da Bergamo». In essa si fa riferimento al capitolo 103 degli statuti per gli stopelli dovuti al molino e calo del macinato. In *E* questo capitolo è invece il 102.

Del cuocer il pane et purgar le biave. Cap. 59.

Che sotto l'istessa pena debbano far cuocer condecendentemente¹ et ordinare bene tutto il pane da vendere, che non rendi² cattivo odore o sapore, purgando quanto più sia possibile le biave dalla lerga^a et altri mali³ semi et immodestie^b.

¹ *J*: competentemente. ² *S*: mandi. ³ *F* e *H*: simili.

^a Loglio selvatico, «lollium perenne» (Sina).

^b Probabile errore per: immonditie.

Del bollo che debbano¹ usare li pristinari. Cap. 60.

Che ciascuno pristinaro nel principio del reggimento del magnifico podestà debba presentare il suo bollo et con questo segnar il suo pane da vendere, et non con quello d'altri, in pena contrafacendo de lire cinque, et di perdere il pane.

¹ *S*: devono.

Dell'obbligo de' prestinari in mantenere il pane da vendere. Cap. 61.

Che siano obligati haver sempre pane da vendere, e mantenerlo per tutto il reggimento del magnifico podestà, in pena di lire tre per ogni volta che contrafaranno¹.

¹ J: contrafarà.

Quante fugazze sono permesse a fare a¹ pristinari. Cap. 62.

Che per² ogni fornata di pane non possino fare più di vinti fugazze quali siano al peso del pane, in pena de soldi doi per ogni una che ne faranno di più.

¹ S: da; I: permesse alli. ² I e J omettono: per.

Ordine per li venditori delle¹ farine. Cap. 63.

Che non debbano vendere le farine più del prezzo a² loro ordinato dal magnifico podestà e dalli deputati, in pena di lire cinque da applicare la metà all'accusatore, et l'altra³ alla comunità.

¹ S: de. ² J omette: a. ³ J: l'altra metà.

Ordine che sia scritto qual sorte et il prezzo sopra le mostre de farine. Cap. 64.

Che detti¹ debbano tenere di continuo sopra le mostre delle farine da vendere, di sorte in sorte, uno bolettino nel qual sia scritto qual sorte et il prezzo di quella, in pena con trafacendo de lire doi da applicare come di sopra.

¹ S: tutti.

Del purgar le farine¹ et delli calmedrii. Cap. 65.

Che debbano far conciare tutte le biave per fare le farine da vendere, purgandole dalle cattive herbe, di² prede, della³ sabbia e polvere, acciò debbano vendere le farine bianche et di bono odore e sapore, in pena contrafacendo de lire cinque da applicare come di sopra.

¹ I e J omettono: le farine. ² F, H, I e J: da. ³ F, H, I e J: dalla.

Della pena in arbitrio del magnifico podestà^{1 a}. Cap. 66.

Che in tutti li casi et statuti penali dove non fosse distinta² la quantità della pena, resti in arbitrio del magnifico podestà la quantità della pena, inspecta³ la qualità del delitto⁴ et delinquente⁵; la qual così in civile come in criminale non ecceda la giurisdittione concessali⁶ dal serenissimo Dominio.

¹ *E* omette il titolo di questo capitolo ma lo numera separatamente da quello precedente; *F* e *H* omettono il titolo e uniscono il testo a quello del capitolo precedente. ² *F* e *H*: distratta. ³ *F* e *H*: rispetto. ⁴ *I*: debito; *J*: aspetto la qualità del debito. ⁵ *S* omette: et delinquente. ⁶ *J*: concessa.

^a Nonostante la collocazione sia la stessa in tutti i testi, la materia trattata in questo capitolo è del tutto eterogenea rispetto agli altri immediatamente precedenti o seguenti. La sua collocazione più appropriata sarebbe con i numeri 258 e 259 della presente trascrizione.

De venditori de vini¹. Cap. 67.

Che debbano tenere le misure giuste e bollate del bollo del magnifico podestà^a, et dar a ciascuna persona il suo dovere, in pena contrafacendo de lire doi da applicare la metà all'accusatore e l'altra alla comunità.

¹ *I* e *J* numerano questi capitoli come 68-70; *E* usa i numeri 70-73; *F* e *H* riuniscono sotto un solo capitolo 70 quelli qui riportati come 67-69.

^a La mala copia dei cosiddetti «manoscritti Barboglio» esistenti presso la biblioteca Marinoni di Lovere nella raccolta 1255 era scritta sopra i fogli rimasti bianchi di un più antico libretto. Esso, ricostruito nella sua forma originale in base alle pagine già scritte, si rivelò essere di proprietà del conduttore del dazio di Lovere Gerolamo Bianchetto, sul quale egli appuntava i suoi conti tra il 1653 e il 1654. Tra questi appunti esiste il verbale di una visita che lo stesso Bianchetto e l'ufficiale del comune di Lovere fecero alla caneva dell'oste Giovanni Rainer al fine di bollare i suoi recipienti da vino. Evidentemente questa disposizione era osservata ancora cinquant'anni dopo l'emanazione degli statuti.

Cap. 68¹.

Che detti debbano tenere sopra l'uscio² delle sue botteghe uno bolettino nel quale sia notato quante oncie^a di vino daranno per soldo³.

¹ *G* non numera separatamente questo capitolo. ² *I* e *J*: sopra l'uscio tener. ³ *E* aggiunge di mano diversa: e per due soldi.

^a Il peso di un'oncia era di circa 27 g.

Cap. 69.

Che debbano per comodità de' compratori tenere aperte le boteghe o caneve^a dalla seconda hora doppo fatto il giorno sino alla sera nel tempo dell'estade¹, et l'inverno sino ad una hora di notte, in pena de soldi vinti da applicare come di sopra.

¹ F, H, I e J: està.

^a Caneva (dialettale: cànea) sta per cantina o spaccio di vino. Questa parola non è attualmente più in uso a Lovere.

De rivenditori d'altre¹ robbe da mangiare. Cap. 70.

Che niuna persona di detti rivenditori² possa comperare né far comperare da altri sul territorio di Lovere o della Costa di Volpino, bottero, formaggio, ovi, pollami, uccelli, salvaticine di sorte alcuna, pesci, gambari, rane, né altra cosa simile, in pena de lire trei per ogni volta da applicare come di sopra; nè si possi scusare, che habbia comprato per suo uso.

¹ F e H: delle. ² J: venditori.

De detti rivenditori. Cap. 71.

Che detti non possino comperare in Lovere sorte alcuna delle sudette cose, nè frutti, nè herbami, nè altro da quelle persone che di fori ne portaranno da vendere in detta terra, se prima non sarà passata l'hora di nona, sotto le suddette pene^a.

^a Cioè di lire tre per ogni volta che trasgrediranno all'ordine.

Pena posta a' forastieri che contrafaranno a¹ detti ordini. Cap. 72.

Che sotto l'istessa pena^a persona alcuna forastiera non debba comperare le sudette cose se non nel sudetto modo, salvo frutti o altre cose a minuto per suo uso.

¹ G omette: a.

^a Cioè lire tre per ogni volta.

Che le robbe da mangiare portate in Lovere siano poste in luoghi pubblici, cioè nella piazza dove habita il magnifico signor podestà^a. Cap. 73.

Che le persone che di fuori portaranno in Lovere robbe da mangiare per venderle debbano metterle nelli luoghi pubblici, in pena contrafacendo di perdere le robbe, da applicare come di sopra^b.

^a «Come si vede, la piazza comunale era il luogo dove si teneva il mercato». (Sina). Questo commento è tuttavia in contrasto con quanto stabilito al capitolo 155 circa il mercato delle biave che si teneva sul porto di Lovere.

^b Cioè in parti uguali tra l'accusatore e la comunità.

Ordini per li venditori de candele di sevo. Cap. 74.

Che li deputati alle vittovaglie nel principio dell'anno debbano accordarsi con una o più persone, quali si obligano a fare o havere candele di sevo puro e ben ordinato, a sofficienza per tutto l'anno, in pena de lire cinque per ogni volta che non ne haverà, se però non sarà impedito da causa legittima da essere conosciuta dal magnifico podestà; qual^a, insieme con li deputati alle vittovaglie, habbino libertà di dare il calmedrio alle candele, et essi venditori siano obligati accettarlo né possino venderle di più, sotto la istessa pena.

^a Cioè il podestà.

De venditori di sevo. Cap. 75.

Che li beccari o chi haverà in Lovere o sua giurisdittione sevo da vendere debbano darlo a quelli che in detto luogo faranno¹ candele di sevo, al prezzo giudicato col suo giuramento dalli deputati sudetti; e contrafacendo caschino in pena di lire cinque per ogni peso di sevo che ricusaranno di darlo, da applicare la metà alli deputati et l'altra² alla comunità.

¹ S e G: fanno. ² J: l'altra metà.

Delle misure et pesi. Cap. 76.

Che il deputato della comunità di Lovere per giustare le

misure e pesi debba tenere, oltre la quarta^a et li campioni per li pesi, uno cavezzo^b di ferro segnato di braccia ed oncie alla giusta misura del cavezzo da terra della magnifica città di Bergamo, da esser dato a lui dalla comunità; e similmente debba tener le misure, cioè¹ il braccio et il passo² de braccia dua, per misurare li panni di lana et altre cose, acciò quando il magnifico podestà farà fare li proclami, che ciascuno sottoposto alla sua giurisdittione debba portare le sue misure e pesi per fargli giustare dal deputato³, puossa livellare e giustare li cavezzi et le misure de panni.

¹ S: con. ² H, I, J: peso. ³ S inserisce: acciò.

^a Staio o quartaro: recipiente con il quale si misuravano le granaglie. La quarta bergamasca equivaleva a litri 5,33 (TR).

^b Vedi nota al capitolo 78.

Che le quarte con le quali si misurano le biave siano bollate.
Cap. 77.

Che ciascuno di Lovere o della giurisdittione debba tenere le quarte da misurare le biave giustate¹ alla quarta del deputato a giustare et a bollare; e che siano bollate del bollo del magnifico podestà al principio del suo governo², in pena de lire tre e più all'arbitrio³ del magnifico podestà, considerata la qualità della persona, da applicare come di sopra.

¹ J: giustamente. ² F e H: regimento. ³ I e J: ad arbitrio.

Che le misure e cavezzi^a siano giustati e di ferro o¹ con li capi ferrati.
Cap. 78.

Che ciaschuno de' sudetti² sotto l'istessa pena debbano tenere le sue misure del braccio e peso³ per misurare li panni giustate⁴ e bollate come di sopra; e che siano di ferro, o almeno ferrate da tutti doi⁵ li capi, e così siano anco li cavezzi.

¹ S: omette: o. ² G: sudditi. ³ S: passo. ⁴ J: giustamente. ⁵ F e H omettono: doi.

^a Il cavezzo era diviso in sei braccia ed ogni braccio in dodici oncie, cfr. capitolo 88.

De campioni e pesi, che siano bollati et giusti¹. Cap. 79.

Che ciascuno sotto all'istessa² pena debba tenere li suoi pesi grossi e minuti³ bollati e giustati⁴ alli⁵ campioni della comunità di Lovere; quali deveno et s'intendono essere conformi alli pesi della magnifica città di Bergamo⁶. Che il magnifico podestà sia tenuto almeno ogni sei mesi mandare li officiali per ricercare se alcuno haverà contrafatto a detti ordini, e trovandone debba castigarli nel⁷ modo di sopra^a.

¹ S: giustati. ² S, F, H, I, J: l'istessa. ³ J: misuratti. ⁴ S e G: giusti. ⁵ S: li suoi pesi giusti, grossi et minuti, e bollati e giustati alli... ⁶ E numera come capitolo 86 il paragrafo che segue; I e J fanno altrettanto, numerandolo come capitolo 81; S lo numera come capitolo 80. ⁷ F e H: consegnati al.

^a Nel Libro delle Azioni di Bergamo (LA) si legge che il 15 novembre 1586 due incaricati del comune di Bergamo furono nominati al fine di accertare i diritti della città stessa e del comune di Lovere «nec non iura comunis Coste de Vulpino asserentis non teneri ad bulari faciendum urceos quibus utuntur in vendendo vina». Non risulta infatti che una tale norma esistesse nei vecchi statuti di Volpino (SV) e la norma presente pone fine a questo stato di cose.

Pena posta all'incantatori^a se non faranno giustare le misure e li pesi. Cap. 80.

Che il soio^b per misurare il vino da vendere e la quarta di ferro per misurare le biave e la stadera o peso per pesare le mercantie, quali tre cose sono² della comunità di Lovere, quando se consignaranno³ all'incantatori nel⁴ principio dell'anno debbano essere fatte giustare dal console; e li deputati alle vittovaglie le facciano rivedere sei mesi doppo; e trovandole qualche difetto debbano denunciarlo al magnifico podestà; qual debba punire l'incantatori in lire dieci per ogni volta, et anco in maggior pena, considerata la qualità della persona⁵ e del fatto; e sia applicata la metà alli deputati et l'altra alla comunità.

¹ J: loco. ² F e H omettono: sono. ³ J: si assegnaranno. ⁴ J: sul. ⁵ F e H: pena.

^a Vedi anche il capitolo 28.

^b Recipiente a doghe di legno, mastello (dialettale: sòi).

De quanto peso debba¹ essere il soio^a per misurare il vino².
Cap. 81.

Che la misura del soio per misurare il vino sia de pesi otto et lire una.

¹ *F* e *H*: deve. ² *F* e *H* omettono: per misurare il vino.

^a Vedi nota al capitolo precedente.

Quanto si deve pagare all'incantatori per le misure¹. Cap. 82.

Che li incantatori de dette misure e della stadera non posino, in pena de lire tre per ogni volta, far pagare misurando il vino più de dinari sei correnti dal compratore per ogni soio; e per ogni somma di biava de quarte quatordecì, più de soldi uno dal venditore^a; e per ogni peso de robbe che si pesaranno dinari tre al² compratore, intendendo però solo le robbe capitate nelli ordini della comunità di Lovere^b.

¹ *I* e *J*: la misura. ² *F* e *H*: dal.

^a In un documento riportato dal Sina «Capitoli stabiliti con decreto dell'eccellentissimo capitano, 26 febraro scaduto e con parte presa in consiglio 4 marzo 1691» si stabilisce che i biavaroli non possano vendere a forestieri se non con l'assistenza del pubblico misuratore e dell'abbotatore del mercato e con la misura della comunità e che l'onorario del misuratore sia di due soldi per soma se misurerà personalmente e di un soldo soltanto se assisterà alla misurazione «giusta li capitoli vecchi».

^b Non è chiaro di quali capitoli si tratti.

Ordini circa li panni. Cap. 83.

Che ciascuno che venderà panni di lana alti o¹ bassi debba misurare li panni alti per il spigolo, e li bassi² dentro la cimossa per spatio di quarte una de panno, tenendoli distesi sopra il bancho, e non tenendoli né facendovi sorte alcuna di fraude, in pena de lire cinque per ogni volta oltra il danno, da esser applicata la metà all'accusatore et l'altra alla comunità.

¹ *H*: per. ² *F* e *H*: panni.

Ordine che non si possino tirare li panni che si vendono. Cap. 84.

Che li panni alti non si debbano vendere tirati, in pena

de lire dieci¹ per ogni braccio, et li bassi¹ di lire cinque, salvo se non sarà notificato dal venditore al compratore che siano tirati; et sia creduto all'accusatore havendo appresso di lui un testimonio degno di fede; e che il magnifico podestà debba decidere summariamente le differenze che nasceranno sopra di questo ordine.

¹ e ¹ Tra questi due riferimenti il testo di *S* è: e ogni braccio de bassi.

Che li campioni che tengono li speciari^a et merzari^b siano bollati.
Cap. 85.

Che li campioni per pesare a minuto, quali usano li speciari, merzari o altre persone, siano bollati e giustati all'oncia del peso della magnifica città di Bergamo, in pena de lire cinque da applicare come di sopra.

^a Vedi anche i capitoli 4 e 45.

^b Merciauoli o merciai.

Che li venditori de pesci et altre cose siano obligati usare il peso bergamasco. Cap. 86.

Che il magnifico podestà debba al¹ principio del suo reggimento ordinare nelle suoi proclame, che niuno ardisca di vendere in Lovere o sua giurisdittione pesce nè altra cosa dopperando il peso bressano^{2 a}, sendo ferma risoluzione della comunità che non si puossa usare altro peso che il bergamasco bollato e giustato in Lovere, nel modo di sopra, conforme a quello della magnifica città di Bergamo; e chi contrafaranno³ paghi de⁴pena lire dieci da applicare come di sopra.

¹ *S*: nel. ² *F* e *H*: bergamasco. ³ *F*, *H*, *I*: contrafarà. ⁴ *S* e *J*: contrafarà paghi in pena.

^a Dal Libro delle Azioni di Bergamo (LA) si apprende che in data 18 agosto 1584 il maggior consiglio decise di scrivere ai consiglieri del comune di Lovere «quod non permittant uti mensuris brixiansibus in dicta terra». È presumibile che, essendo terra di confine tra le due provincie, Lovere usasse talvolta le unità di misura del bresciano.

Ordine che li mercanti non possino usare altra sorte de misura, solo quella che si dopera dalli¹ panni. Cap. 87.

Che tutti li mercanti, merzari, o altri che venderanno a misura panni di lana o di seta, tele o robbe d'altra sorte debbano nel misurarle usare solamente il braccio^a o il peso con li quali è il solito misurarsi li panni di lana, in pena, oltra il danno, a chi contrafaranno² di lire cinque per ogni volta, da applicare come di sopra; perciò che la comunità di Lovere per virtù de questo statuto vole che per l'avvenire non si puossa adoperare altra sorte di braccio; et questo si fa per imitare la magnifica città di Bergamo, qual non molto tempo fa ha³ introdotto questo ordine.

¹ I e J: s'adopera per li. ² S: contrafarà. ³ I: si à; J: s'è.

^a Il braccio mercantile di Bergamo era uguale a m 0,659 (TR).

Che li misuratori de terreni¹ o d'altre cose non puossino misurare se non con li cavezi di braccia sei. Cap. 88.

Che sotto l'istessa pena non si debbano misurare li terreni posti sul distretto e giurisdittione di Lovere², li feni, paglie³, muri, pietre battute o altre cose solite a misurarsi con cavezzi, se non con il cavezzo de braccia sei, oncie dodeci per braccio; qual però sia giustato prima con il cavezzo da misurare la terra usato dalla magnifica città di Bergamo⁴.

¹ F e H: di tereno. ² S: di Lovere e giurisdittione; I e J: di Lovere o giurisdittione. ³ J: ferri per maglie. ⁴ F e H portano soltanto: dalla magnifica comunità.

Che li venditori de legnami siano tenuti usare la misura valseriana. Cap. 89.

Che tutti li mercanti o venditori de legnami e d'assi d'ogni sorte debbano nel vendere misurare con il braccio di Valse-riana qual è oncie tre di più del braccio da terra, sotto la sudetta pena da applicare come di sopra.

Ordine per li molinari. Cap. 90¹.

Che li molinari di Lovere e sua giurisdittione debbano macinare prima alli terrieri che alli forastieri non abitanti, in

pena de soldi vinti per ogni volta; et nell'istessa debbano macinar al primo che li haverà dato la biava sua; de quale ² pena sia applicata la metà all'accusatore et l'altra alla comunità di Lovere.

Che ogni volta che saranno chiamati li molinari da qualche persona alle loro case per levar le biave e condurle al molino siano obligati levarle e rimenare il macinato a dette case; nè possino ³, in pena de soldi vinti per ogni volta, rifiutare di macinare a ciascuno se non saranno impediti da cause legittime da essere giudicate dal magnifico podestà.

Che non debbano cambiare le biave in modo alcuno ma dare a ciascuno le sue proprie ⁴ biave, in pena de lire cinque e di pagare il danno da essere stimato al ⁵ giuramento del patrone; contra il qual giuramento possino ad istanza del molinaro essere esaminati testimoni et fatte altre prove; e la pena sia applicata come di sopra.

¹ S numerata i tre paragrafi di questo capitolo come: Ordine per li molinari, cap. 91, Dei medemi, cap. 92, Dei medemi, cap. 93; E numerata i paragrafi come capitoli 97-99, senza titoli; F e H numerano i tre paragrafi come capitolo 91; I e J, senza titoli, usano i numeri 92-94. ² F, H, I, J: la qual. ³ J: nè si possano. ⁴ F, H, J: le proprie. ⁵ F e H: dal.

Del stopello ^a et quanto deve tenere. Cap. 91.

Che debbano tenere nei suoi molini uno stopello, la tenuta del quale è la decimaquarta ¹ parte d'una quarta ^b, con la quale si misurano le biave in Lovere e sua giurisdittione a raggione de quarte ² quattordici per ogni soma ^c; e detto stopello sia de ferro, e bollato ogni anno del bollo del magnifico podestà, e stia legato con catena di ferro al cassone del formento; e che tengano una quarta similmente bollata, in pena de lire tre per ogni volta da applicare come di sopra; nè possino tenere nelli molini sotto detta pena peso o stadera di sorte alcuna da pesare.

¹ H: la decima. ² J: carte.

^a Recipiente della capacità indicata, corrispondente a 0,38 litri, nel quale si misurava la quantità di macinato dovuta al mugnaio per compenso della sua opera (TR).

^b Vedi nota al capitolo 76.

^c Corrispondente a litri 74,62.

Quanta portione possino cavare li molinari per sua mercede dalle¹ biave con guscia². Cap. 92³.

Che del formento, segale, miglio e d'ogni altra sorte di grano mentre sarà con la guscia non puossino cavar fuori per sua mercede se non mezzo stopello per ogni quarta, in pena de lire cinque per ogni volta, oltra il rifar del danno; e la pena sia applicata come di sopra.

Che in pena de lire dua debbano, non essendovi legittimo⁴ impedimento, sei hore al più doppo che haveranno finito di macinare, condurre il macinato a casa del patrone, e pesarlo, et restituire tutto il peso ricevuto, detrando solamente la ratha⁵ del peso per li stopelli tolti fuori, che saranno mezza quarta per soma^a, come di sopra; et appresso anco lire doi et mezza al più di callo per ogni soma^a; e se mancaranno, debbano rifar il danno a stima giurata del patrone; e la pena sia applicata come di sopra.

¹ *I* e *J*: dalle sue. ² *F* e *H*: guzza. ³ *S* numera come 95 il primo e come 96 il secondo paragrafo di questo capitolo intitolando quest'ultimo: «Dei medemi»; *E* usa i numeri 101 e 102 senza titolo; *I* e *J* usano i numeri 96 e 97. ⁴ *I*: il legittimo. ⁵ *F* e *H*: robba.

^a Vedi nota al capitolo precedente.

Delle coltrine da esser tenute chiuse per li¹ molinari quando macinano. Cap. 93.

Che le coltrine delli molini stiano chiuse mentre si macinà, in pena de lire tre per ogni volta che contrafaranno.

¹ *J*: dalli.

Ordine che non possano li molinari¹ molare alcun ferro sopra li molini da macinare. Cap. 94.

Che non debbano molare li martelli, nè sorte alcuna de ferri sopra le mole dei molini nei quali siano² mole³ a posta per molare; ma dove non ne saranno possino molare, mentre

però non si macini grano alcuno; e, molato che haveranno, debbano mettere via la sabbia in pena di soldi venti per ogni volta.

¹ *F* e *H*: li molinari non possano. ² *J* omette: siano. ³ *F* e *H*: messe.

Che li molinari non puossino meschiare alcuna cosa nelle farine, nè tenerle in alcun luogho humido. Cap. 95¹.

Che non debbano meschiare cosa alcuna nella farina o nella crusca, nè tenere in luogho bagnato o humido le farine, crusche o sachi, in pena de lire sei per ogni volta che contrafaranno.

Che non debbano condurre al molino grano alcuno se prima non sarà sta' ben concio, et ordinato, intendendo il grano² de' prestinari o dei venditori de farine et de hosti, in pena de lire trei per ogni soma; ma essendo il grano d'altre persone possino macinarlo, abenché non sia concio, volendo così li patroni³.

¹ *S* numera come 99 il primo e come 100 il secondo paragrafo di questo capitolo intitolando quest'ultimo: «Dei medemi»; *E* numera i due paragrafi 105 e 106, non titolando il secondo; *I* e *J* fanno come *S*, usando però i numeri 100 e 101. ² *H* ripete: il grano. ³ *F* e *H*: il patrono.

Pena posta alli molinari cavalcando sopra li sacchi di formento¹ e di farina. Cap. 96.

Che non debbano cavalcare sopra li sacchi del grano di formento o di farina, in pena de lire dua per ogni volta.

¹ *S* omette: di formento.

Che li mollinari siano tenuti per la sua famiglia all'osservanza de detti ordini. Cap. 97¹.

Che li molinari siano anco obligati² alle sudette pene se alcuno della sua famiglia contrafacendo³ a detti ordini.

Che persona alcuna habitante in Lovere o suo distretto non possino⁴ macinare sorte alcuna di grano, se non nei molli-

ni posti in Lovere o nel suo distretto, in pena de lire cinquanta da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità, come ancho tutte le sudette pene⁵, eccettuato però in caso che per mancamento⁶ dell'acque, o per la rottura de molini, o per altro urgente et simile impedimento che non si puotesse macinare in detti molini, da essere conosciuto dal magnifico podestà.

¹ *S* numera come 102 e 103 i due paragrafi di questo capitolo titolando il secondo: «Che non si possa macinar fuori delli molini di Lovere e giurisdizione»; *E* usa i numeri 108 e 109, senza titolo al secondo; *I* e *J* usano i numeri 103 e 104. ² *J*: siano obligati. ³ *S*, *F*, *H*, *I*, *J*: contrafarà. ⁴ *F*, *H*, *I*: possi. ⁵ *F* e *H*: le sudette pene tutte. ⁶ *S* e *G*: mancanza.

Ordine circa li sertori che commettano fraude, o perdon¹ le robbe dategli. Cap. 98.

Che ciascuno sertore debba essercitare bene la sua arte non cometendo fraude alcuna; e perdendo o guastando li drappi a loro² consignati siano obligati a tutti li danni, a stima giurata del patrone, e di pagare di pena soldi vinti per ogni volta, da applicare come di sopra.

¹ *S*: perdendo. ² *S*: a lui.

Che li parecchiatori de panni non puossino tenere scartezzi^a di ferro. Cap. 99.

Chi doperarà scartezzi^a di ferro in parecchiare panni di lana paghi di pena lire vinticinque oltra il danno, da applicare come sopra; e sia lecito ad ogni offitiale di puoter andare e farsi¹ aprire sì² di notte come di giorno³ le botteghe o case dove li parecchiatori habitaranno per vedere se vi saranno scartezzi di ferro; e trovandone, benché non fossero nelle suoi mani o de' lavoranti⁴, li patroni caschino⁵ nella sudetta pena⁶.

¹ *I*: fare. ² *F* e *H* omettono: sì. ³ *J*: sì di giorno come di notte. ⁴ *F*: lavorenti. ⁵ *H*: li patroni caschi. ⁶ *F*: nelle sudette pene; *H*: nelle pene sudette.

^a Gli scardassi (dialettale, scartès) sono arnesi muniti di punte metalliche ricurve e disposte in speciali geometrie che servono a cardare la lana. Nel passato il cardo dei lanaioli «Dipsacus fullonum L.» serviva, secco, per cardare la lana e pettinare stoffe e coperte.

Licentia datta¹ a' patroni di far cercare per li officiali nelle case de lavoranti per le cose robbate. Cap. 100.

Che il magnifico podestà debba concedere licenza ad ogni persona che faccia lavorare lane per fabricare panni o far² calcette o altre robbe gocchiate^a, di puoter mandare li suoi officiali alle case di quelle persone de' quali haveranno giusto sospetto³, che l'habbiano robbatto qualche sorte⁴ di lana; con libertà di farsi aprire non solo li usci delle case ma anco casse et altri luoghi, per ricercare se vi saranno lane, o qualche sorte di robbe gocchiate di lana o stamo^b; e trovandone debba⁵ portarle all'ufficio del magnifico podestà; ove, non provandosi dalla persona⁶ alla quale saranno sta' levate le robbe da chi l'habbia comperate o recepute, s'intenda la lana⁷ essere rubbata, e le robbe gocchiate essere fatte di lana o di stamo robbatto; et in questo caso il magnifico podestà debba condannare quella persona, oltra il danno, in quella summa de dinari⁸ che a lui parerà, ovvero farla stare in peggione o in berlina^c a suo arbitrio.

¹ *F* e *H* aggiungono: et fatta; *I* e *J*: fatta datta. ² *S*, *F*, *H*, *I*, *J*: o far. ³ *F* e *H* omettono: sospetto. ⁴ *F* e *H*: cosa. ⁵ *J*: debbano: ⁶ *J*: trovandosi detta persona. ⁷ *F* e *H*: robba. ⁸ *J* omette: de dinari.

^a Calze o altre cose lavorate a maglia.

^b Stamo o stame è la lana pettinata e non cardata, che è la parte più fine e resistente. Estensivamente si usava anche per indicare lavori a fili di lana intrecciati a maglie (TA).

^c La berlina era posta nella piazza vecchia, centro della vita amministrativa di Lovere. Scrive il Conti (CG): «... dove faceva angolo la torre antica la quale veniva ad essere quasi nel mezzo alla facciata del presente edificio trovavasi una colonna detta la colonna d'infamia dove ad una catena e collare di ferro che si chiudeva con lochetto, si legavano i meritevoli delinquenti alla berlina...».

Ordine nel tempo di guerra o di peste. Cap. 101.

Che quando sarà sospetto di peste o di guerra siano deputati dal consilio quattro persone habili¹ con carico di far descrivere dal cancelliero della comunità tutti li maschi, compresi anco² li cittadini habitanti, quali passeranno dieciotto anni, acciò debbano nei luoghi ove parerà alli deputati compartirli a far le guardie di giorno e di notte, secondo il bi-

sogno; et a questo debbano concorrere li minori et donne, con mandar altri in³ suo cambio, quando però le dette habbino beni di puoter sopportare questo carico, nel che si stia all'arbitrio⁴ del magnifico podestà et delli deputati; quali debbano ancora⁵ attendere agli altri bissogni per tutto il tempo che a loro sarà limitato; e che il magnifico podestà debba condannare li dishobedienti a suo arbitrio, applicando le pene la metà alla comunità et l'altra all'accusatore.

¹ *I* e *J*: quattro persone habili dal consiglio. ² *J* omette: anco. ³ *F* omette: in. ⁴ *S*: sia in arbitrio. ⁵ *S*: quali deputati ancora debbano.

Ordine et pena posta a chi richiesto da portinari o guardiani non deponerà¹ l'arme et sarà in altra cosa dishobediente. Cap. 102.

Che in detto tempo di sospetto ciascuno che sarà richiesto da portinari o guardiani nell'intrare in Lovere, o in altre terre della giurisdittione², di lasciar l'armi, da parte del magnifico podestà, o di far altra cosa², debba obedire sotto la pena che sua Magnificentia ordinarà, da applicare come sopra.

¹ *J*: adopererà. ² e ² *I* e *J* omettono il testo tra questi due riferimenti.

Ordine che non si possino¹ in tempo di peste ascendere nè descendere li muri della terra di Lovere o della giurisdittione. Cap. 103.

Chi in detto tempo ascenderà o descenderà² dalli muri della terra di Lovere o d'altre terre³ della giurisdittione con scale o con altro modo⁴, caschi in pena de lire cinque essendo di giorno, et de lire dieci essendo di notte; quali pene il magnifico podestà possa crescere et minuire, considerata la qualità della persona e del fatto; et l'istesse pene paghi chi entrerà o uscirà di Lovere per via del lago.

¹ *S*: non si puossa. ² *I* ripete: in detto tempo; *I* e *J* invertono l'ordine di ascenderà e discenderà. ³ *F* e *H*: o delle terre. ⁴ *S*: altri modi.

Pena posta a quelli che portaranno per la terra in luoghi publici cose puzolenti¹ che rendono puzore¹. Cap. 104.

Che non si debbano portare per la terra di Lovere pelli

inacalinate², orine o altra cosa puzzolente, se non saranno portate in qualche cosa coperta, in modo che facilmente non si puossa sentire il puzzone, in pena a chi contrafarà de lire dua per ogni volta; e nell'istessa pena caschi chi³ metterà sorte alcuna de pelli⁴ calciate e moltizzate sopra le piazze o vie pubbliche di Lovere per seccarle⁵ al sole.

¹ *F* e *H* usano preferibilmente: pussolenti e pussore. ² *H*: quelli incalcinati. ³ *F* e *H* omettono: chi. ⁴ *H*: quelle. ⁵ *F*: cercarle; *H*: cecarle.

Pena posta a chi metterà bestie morte in luogho alcuno publico o privato dove possino¹ uscire fettore. Cap. 105².

Chi metterà in luoghi publici o di persone private sorte alcuna di bestie morte da sè e non bone da mangiare, se non saranno sotterate in modo che non rendino fettore, paghi di pena lire dieci da applicare come di sopra.

¹ *S*: puossa; *F*, *H*, *I*: possi; *J*: possa. ² Pur riportando il testo correttamente *E* omette il numero di questo capitolo.

Ordine circa le fontane et pozzi¹, nelli quali non si puossano lavare nè tenere² pelli nè altra cosa. Cap. 106.

Chi laverà o tenerà pelli, o cori^a, panni, herbe o altra cosa sporca o puzzolente nelle fontane o pozzi³ della comunità di Lovere o della giurisdittione, da' quali essi pigliano l'acque per suo uso o per beberare⁴ le bestie, paghi di pena lire dua per ogni volta da applicare come di sopra.

¹ e ³ *F* e *H* usano: possi. ² *H*: metter. ⁴ *F* e *H*: far bere; *J*: per bere.

^a Cuoi; *F*, *H*, *I* e *J* usano: cuori.

Ordine che non si possan¹ lavare² nella fontana detta il Re, nè appresso quella tenere letame. Cap. 107.

Che non si debbano lavare³ nè tenere cosa alcuna nella fontana di Lovere chiamata il Rio, con la qual l'acqua si sporchi o torbidi, cominciando alla torre della famiglia di Suoli^a all'incontro della chiesa di santo Giovanni e andando insino

ove essa fontana sorge, in pena de lire cinque per ogni volta, da applicare come di sopra; e volendo l'accusatore si tenghi secreto; et sotto all'istessa pena persona alcuna non puossa tenere letame nè altra sorte di immonditie appresso al vaso di detta, per spatio d'uno cavezzo, anco più lontano se vi sarà pericolo di sporcare l'acqua; et non si debbano nei sudetti confini guazzare cavalli nè altra sorte d'animali, in pena come di sopra.

¹ S: puossa; I e J: possa. ² F e H: che non si possa nella fontana. ³ S, F, H, I, J: debba lavare.

^a S legge Bosio; F, Luchi; E e G, Suoli; H, Lucchi; I, Buosi; J, Cuoli. Sebene il nome resti incerto nei vari testi, si tratta senza dubbio della torre tuttora esistente detta degli Alghisi, posta in prossimità dell'incrocio tra le attuali vie Matteotti e Santa Capitanio, là dove sorgeva la chiesa di san Giovanni o san Zanino. Il tratto del rio a monte di questo punto, fino alla sorgente che era posta nelle cosiddette Areme, era evidentemente quello da tenere pulito perché attraversava l'abitato.

Pena posta a quelli che nelle loro case facessero¹ fare condutti per li quali puotesse decorrere immonditia nella sudetta fontana, et alli muradori che lavorarà². Cap. 108.

Che niuno debba tenere nelle loro case vicine a detta fontana³, o nell'avvenire far sorte alcuna de condutti, per li quali si mandi dentro⁴ in essa sorte alcuna di sporchezza, in pena de lire vinticinque per ogni condotto da applicare li doi terzi all'accusatore et l'altro alla comunità; e nell'istessa pena incorrino li muradori che faranno detti condutti; e doppo che sarà sta' intimato d'ordine del magnifico podestà alli contrafacienti di levarli via, siano obligati⁵ in tempo de tre giorni stoparli et provvedere in modo sicuro, che per via di detti l'acqua non si puossi sporcare per l'avvenire, in pena non obediendo d'altre lire vinticinque et di più, all'arbitrio del magnifico podestà da essere applicata come di sopra.

¹ F e H: faranno. ² S, F, H, I e J: lavoraranno. ³ F e H: a detta acqua fontana. ⁴ J: omette: dentro. ⁵ F e H omettono: obligati.

Ordine per li conservatori dell'acque de' molini. Cap. 109.

Chi cavarà acqua fuori de' vasi dell'acque de' molini di Lo-

vere o della giurisdittione, in modo che li mollinari ¹ non puossano macinare bene e prestamente secondo l'ordinario, paghi di pena per ogni volta lire tre oltra il danno; e debba appresso a sue spese restituire li vasi, come di prima era ²; e la pena sia la metà dell'accusatore, et l'altra della comunità.

¹ *F e H*: molini. ² *S, I e J*: erano; *F e H*: che di prima erano.

Pena posta a quelli che tenessero ¹ in luogho publico letame, pietre, ed altre cose, per le quali impedissero ² il transito publico. Cap. 110.

Che persona alcuna non debba tenere sule strade publiche, piazze o porti di Lovere o suo distretto letami, pietre o altra sorte di cosa, se non per spatio di tre giorni, mentre che in detto tempo non rendi impedimento al ³ passaggio libero, o che li ledami non rendano fettore grande; e chi doppo il termine detto non rimoverà ⁴ le dette cose da detti luoghi, essendo accusato et denontiatogli dalla giustitia, caschi in pena de lire vinticinque per ogni volta che ricusarà; e pure in fine sia anco astretto ⁵ dal magnifico podestà levare via il tutto; e la pena sia applicata come di sopra.

¹ *J*: teneranno. ² *J*: impediscano. ³ *S*: impedito il. ⁴ *J*: rinnoverà. ⁵ *S e J*: costretto; *I*: constretto.

Pena posta a quelli che tien nel suo letame in frappi ¹ per li quali rendessero fettore a quelli che per le vie et luoghi publici transitaranno. Cap. 111.

Che persona alcuna non debba tenere appresso alle strade publiche foppe per tenere ledami o altre immonditie, ancorchè fussero sul suo proprio, salvo se non saranno coperte in modo che non rendano fettore, in pena de lire dieci da applicare la metà all'accusatore e l'altra alla comunità.

¹*S*: il suo letame in foppe; *F, H, I e J*: che tengono il suo letame in foppe.

Pena posta a quelli che danno ricetto a cose robbate scientemente. Cap. 112.

Chi riceverà o ocularà scientemente robba robbata ca-

schi nell'istessa pena nella quale incorre il ladro per haverla
robbata, et appresso sia obligato a¹ restituirla.

¹ *F* e *H* omettono: a.

**Pena posta a quelli che comperaranno cose che saranno essere¹
statte robate.** Cap. 113.

Chi scientemente comperarà cosa² rubbata caschi in pena
del doppio³ del valore di detta, e sia obligato renderla senza
essergli restituito prezzo alcuno pagato da lui; e la pena sia
applicata la metà all'accusatore et l'altra alla comunità; ma
quando qualche persona comperarà robba non sapendo che
sia robbata non caschi in pena alcuna, ma debba solo resti-
tuirla senza ricuperare il prezzo dalli patroni di essa robba⁴,
essendo però prima giustificato da lui che sia sua, et che gli
sia sta' robbata; et il comperatore habbia attione contra il
venditore.

¹ *S*, *F*, *H*, *I*, *J*: sapranno essere state. ² *F* e *H*: robba. ³ *H*: proprio. ⁴ *F*
e *H*: della robba.

**Che non si puossa tuor pegni né segurtà da servitori né da figlioli di
famiglia o da minori d'anni dieciotto.** Cap. 114.

Chi riceverà pegni da servitori, o da figlioli di famiglia, o
da minori d'anni dieciotto, o accetterà segurtà da loro senza
l'auttorità del tudore o padre o curatore, caschi in pena de
lire quattro e restituisca il pegno, et la segurtà non vaglia¹;
e che li usurarii o tavernieri², facendo qualche contratto con
figliuoli di famiglia o minori, prodigi, interdetti o con altri che
habbino bissogno di cura, incorrino in detta pena; e che li con-
tratti siano nulli; eccettuando però quelli che saranno da loro
padri publici negotiatori^a; e sotto l'istessa pena, che niuno
tolga o levi di propria auttorità pegni o li vestimenti de'
sudetti.

¹ *F* e *H*: non vaglia niente. ² in *E* le parole «usurari o tavernieri» sono
scritte di mano diversa; *J*: o li tavernarii.

^a Cioè chi sarà stato legittimato dal padre come suo legale rappresentante
attraverso un atto pubblico.

Pena posta a quelli che occupano o occuperanno alcuna parte de boschi quali non s'incantano. Cap. 115.

Che per l'avvenire persona alcuna non debba prendere nè occupare per uso proprio parte alcuna dei boschi quali non si incantano, lasciandosi liberi per uso delli habitanti in Lovere o nel suo territorio, in pena de lire cinquanta per ogni volta da applicare la metà all'accusatore et l'altra¹ alla comunità; et anco sia astretto dal magnifico podestà a rilasciare la terra occupata in termine di giorni otto.

¹ S: l'altra metà.

Pena posta a quelli che nel far delle legne streparà zocchi^{1a} nelli boschi. Cap. 116.

Chi nel far le legne in detti boschi streparà zocco² alcuno caschi in pena de lire dua per ogni zocco³ e sia applicata come sopra.

¹ J: zacchi. ² J: zacchetto. ³ J: zacco.

^a Zocco (dialettale: sòc) è il ceppo o ciocco, cioè la parte inferiore della pianta, là dove hanno inizio le radici. Con questa voce si denota anche il pezzo di legno grosso e duro sul quale gli spaccalegna tagliano la legna da ardere o i macellai tagliano le carni (cfr. capitoli 52 e 53).

Modo d'osservar nel vendere cosa che sia di raggion della comunità di Lovere. Cap. 117.

Che non si debba¹ vender cosa alcuna di raggione della comunità di Lovere, se prima non sarà sta' deliberato almeno per li doi terzi de' consiglieri, in pena a ciascuno de' contrafacenti di lire vinticinque; et altri tanti² al console, essendo intravenuto alla vendita; quale anco non sia valida, e la pena sia applicata alla comunità.

¹ J: possa. ² S, F, H, I, J: altre tante.

Che il console non puossa pretendere per spese extraordinarie da lui fatte senza licenza nelle¹ cose della comunità. Cap. 118.

Che tutte le spese straordinarie quali farà il console di

Lovere senza licenza della comunità non siano accettate, ma che siano pagate da lui.

¹ *I e J*: delle.

Che non si puossa far spesa straordinaria né dono de dinari della comunità senza licenza del consiglio. Cap. 119.

Che alcun non debba far dei dinari della comunità spese straordinarie nè donativi, se prima non sarà sta' ordinato dalli doi terzi delli consiglieri; e chi contrafarà paghi di pena alla comunità il doppio dell'amontare delle spese fatte o doni.

Pena posta a quelli che fraudano¹ la comunità di Lovere e della Costa di Volpino nelli incanti, raggioni o scritte. Cap. 120.

Chi sarà ritrovato d'havere per modo alcuno ingannata la comunità di Lovere o della Costa di Volpino, et d'havere consentito alle fraude in conti, raggioni, o in scritte contra detta comunità, sia tenuto pagar alla comunità fraudata, quattro volte tanto come importarà la cosa dell'inganno; et altro tanto per il danno che la comunità potrà patire in spese o in altro modo; e di più, che il fraudante o consentiente² siano privi in perpetuo di poter havere offitio o benefitio da quella comunità.

¹ *G*: fraudaranno. ² *I*: consitiente.

Obligo della comunità di Lovere o della Costa di Volpino. Cap. 121.

Che la comunità di Lovere e della Costa di Volpino debbano a proprie spese rilevare da tutti li danni e spese che ciaschuna persona potrà patire quando sarà mandata¹ in qualche luogho per agitare suoi negotii; così anco² debba fare con ogni persona qual consiglierà nella vicinia o nel consiglio l'utile della comunità.

¹ *I*: l'andata; *J*: andata. ² *S*: così come; *I e J*: come anco.

Contra quelli che hanno lite con la comunità. Cap. 122.

Chi farà lite con la comunità di Lovere o della Costa di Volpino non debba essere presente quando si trattarà nella vicinia o nel consiglio della lite fra di loro, in pena de lire dieci da applicare alla comunità ove sarà contrafatto; e nell'istessa pena caschi il console et il cancelliero della comunità qual permetterà che vi stia, o almeno che non faccia istanza al magnifico podestà di fare uscire fuori il contrafaciente.

Ordine che¹ quelli che occuparanno² terreni o raggioni della comunità. Cap. 123.

Che persona alcuna non debba occupare nè usurpare³ parte alcuna dei terreni o raggioni della comunità di Lovere, in pena de lire vinticinque da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità; e chi haverà occupato sia anco astretto dal magnifico podestà a rilasciare⁴ le cose occupate.

¹ I e J: di. ² F e H: occupano. ³ I e J: occupare nè occupare. ⁴ J: rilevare.

Ordine de quelli che vogliono fabricare vicino alli luoghi di detta comunità. Cap. 124.

Chi vorrà fabricare o far novità alcuna appresso a strade o luoghi della comunità di Lovere o della giurisdittione debba, inanzi che cominci l'opera, denunciare al console di quella comunità ove dassignarà di lavorare, acciò puossa fare deputare huomini per vedere se l'opera sarà in pregiuditio; e contrafacendo^a caschi in pena de lire vinti da applicare la metà all'accusatore e l'altra alla comunità ove sarà contrafatto; e di più debba restituire nel primo essere quanto haverà fatto o innovato¹, ogni volta che constarà il fabricato essere² di pregiuditio o di danno d'essa comunità.

¹ G: quando haverà fatto l'innovato. ² I: esservi.

^a Cioè omettendo di fare denuncia al console.

Ordine di quelli, a quali da particolari viene denunciato che non fabbrichino, et che s'intendano¹ che la fabrica sia in loro danno et pregiuditio². Cap. 125.

Che quando alcuna persona denunciarà ad un'altra quale haverà cominciato una fabrica nova di non procedere più oltra, pretendendo che sia in suo pregiuditio³, la persona a chi sarà denunciato dando segurtà di levare via la fabrica, se sarà conosciuta essere fatta indebita et ingiustamente, a quale sigurtà sia citata la persona⁴ denontiante, puossa continuare a⁵ compire la fabrica; salvo se il denontiante non dicesse: hoggi consta si agiti⁶ la causa; et in questo caso il dare segurtà non habbia luogho, ma la causa si diffinisca in tempo de giorni quattro prossimi; nel qual termine⁷ però non si debba⁸ movere cosa alcuna in pena de lire vinticinque a ciascuno che contrafarà, da applicar la metà alla comunità ove si contrafarà, et l'altra all'obediente; e chi perderà la lite sia tenuto pagare⁹ li danni, spese et interesse al vincitore.

¹ I: s'entende essere; J: et che s'estendessero. ² E annota a questo capitolo: *De' pregiuditii di fabriche*. ³ H: in pregiuditio suo. ⁴ F, H, I, J: parte. ⁵ I e J: et. ⁶ S: hoggi si agita. ⁷ J: tempo. ⁸ H: non debba; I e J: non si puossa. ⁹ I: pagarli.

Ordine circa il chiudere et serrare le case, lobbie^a et bregni^b in Lovere, per assicurarsi¹ da incendi e malefitii². Cap. 126.

Che tutte le case e bregni nella terra di Lovere, che non sono serrati d'assi o de muri verso le strade³ o cantoni del comune debbano esser chiusi, in modo che portandosi fuoco per le strade non vi possi facilmente intrare, o che qualche persona non si puossa nascondere⁴ per fare misfatto; et questo sia fatto in tempo⁵ de mesi sei doppo la publicatione di questi statuti, in pena de lire vinticinque da applicare la metà all'accusatore e l'altra alla comunità; et sotto l'istessa pena e nel medemo tempo, si debbano serrare di muro o d'assi sotto e intorno tutte le lobbie che saranno poste sopra il comune, acciò siano più⁶ sicure dal fuoco; et ogni volta⁷ che sarà denunciato al patrone de case o bregni o lobbie sudette dal magni-

fico podestà d'essequire l'ordine sudetto, non obedendo caschi nella detta pena; et di più anco sia astretto con ogni modo di raggione essequire come di sopra.

¹ *I* e *J* aggiungono: in Lovere. ² *E* annota a questo capitolo: *Che siano chiuse le case per incendi e malefitti.* ³ *F* e *H*: la strada. ⁴ *S*: possi nascondersi qualche persona: ⁵ *J*: termine. ⁶ *S* omette: più. ⁷ *I* e *J*: qual volta.

^a La lobia è il ballatoio o loggia, in genere di legno nelle case più modeste, che sporge sul cortile o sulla strada.

^b Bregno (dialettale: bregn) stà per casa diroccata o stalla (TA).

Pena posta a quelli per colpa de' quali succedesse qualche incendio.
Cap. 127.

Che ciascuno della comunità di Lovere o giurisdittione debba usare ogni diligenza nel tempo de giorno, ma più della notte, acciò non s'accenda ¹ fuoco nelle loro case in danno suo o de' vicini, in pena de lire tre per ogni volta e di pagare ogni danno se seguirà per suo difetto; e sia applicata come di sopra ^a.

¹ *F*, *H*, *I*, *J*: non accenda.

^a Si intende la pena, da dividere in parti uguali tra l'accusatore e la comunità.

**Pena posta a quelli per colpa o negligenza de' ¹ quali si perdesse-
ro libri ² pubblici et raggioni della comunità o della giurisdittione.**
Cap. 128.

Che ciaschuno al quale ³ saranno consignati libri, processi, o altra raggione della comunità di Lovere o della giurisdittione perdendosi per suo difetto sia tenuto ad ogni danno che potrà seguire alla comunità o a persone particolari per causa di detta perdita; et appresso sia condannato nella pena che parerà al magnifico podestà, considerata la qualità della persona ⁴ e del fatto, et anco se la perdita di dette scritte sarà con inganno o per negligenza.

J omette: de'. ² *J*: li libri. ³ *F*, *H*, *I*, *J*: a quali. ⁴ *F* e *H*: pena.

Pena posta alli deputati a far li conti della comunità non servando li statuti. Cap. 129.

Che li deputati a far li conti della comunità di Lovere o giurisdittione, debbano sempre havere inanzi alli occhi li statuti delle sue comunità quando faranno li conti acciò sia servato l'ordine suo ¹ sì nelli conti come in altra cosa, in pena contrafacendo de lire cinque per ogni volta e di perdere il salario a loro ² limitato.

¹ *H* omette: suo. ² *G*: a lui.

Pena posta a quelli che intraranno nelli giardini, vigne, horti et altri luoghi de' particolari, contra la volontà de' patroni loro¹. Cap. 130.

Chi andarà in horti, vigne o in altri luoghi de persone particolari contra la volontà delli patroni se bene non danneggerà paghi di pena lire doi per ogni volta; e se vi andarà con bestie minute paghi di più soldi dieci per ciaschuna, e soldi vinti per ogni bestia grossa, et il doppio sendo di notte; ma dando danno in detti luoghi de particolari, overo della comunità di Lovere o della giurisdittione, paghi di pena lire vinti cinque oltra il danno, e sia in arbitrio del magnifico podestà di alternarla e rimmetterla, considerata la qualità delle persone o del fatto; e la pena sia applicata come di sopra ^a.

¹ *E* aggiunge di mano diversa: et anco con bestie.

^a In parti uguali all'accusatore e alla comunità.

Pena posta a quelli che haveranno spianato rive de fossati, sì della comunità come de' particolari contra la volontà de loro patroni. Cap. 131.

Chi spianarà rive de fossati di dette comunità ¹ o di persone particolari paghi di pena lire dua, e sia obligato ridurle nel primo essere.

¹ *S*: della comunità sudetta; *F, H, I, J*: di detta comunità.

Ordine de quelli che guastaranno le strade comuni o pubbliche, e vi condurranno acque per le quali restano¹ bagnate et sporche. Cap. 132.

Chi scavezarà^a strade comuni e vi condurrà acque per le quali restano bagnate et sporche², paghi la detta pena^b et siano obligati³ riconciarle come era⁴ prima⁵.

¹ *F* e *H*: restassero. ² Da questo punto del capitolo e fino alla fine il testo in *E* appare di mano diversa. ³ *F*, *H*, *I*: sia obligato. ⁴ *F* e *I*: sia obligato riconciarle come erano; *J*: sia obligato rinovarle come come erano prima. ⁵ *H*: come di sopra, cioè come prima.

^a Scavezzare, rompere, spezzare (dialettale: scheesà o scaesà).

^b Cioè due lire.

Ordine de quelli che nell'adaquare li loro terreni fanno danno alli vicini. Cap. 133.

Chi adaquarà suoi terreni debba tenere l'acque in modo che non poussino far danno alli vicini; e contrafacendo, oltre il danno, paghi la sudetta pena^a da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità; così anco nelli precedenti doi¹ capitoli^b.

¹ *S* omette: doi; *J*: suoi.

^a Cioè due lire.

^b Si riferisce alla suddivisione della pena.

Ordine dato a quelli che curaranno¹ fossati adherenti² a strade pubbliche. Cap. 134.

Chi curaranno³ fossati arente^{a4} a strade pubbliche debba buttare la terra sopra esse, essendone bisogno per levarle o per pianarle, e contrafacendo paghi di pena lire doi da applicare⁵ come di sopra^b.

¹ *G*: curano. ² *I*: arenti; *J*: avanti. ³ *F*, *H*, *I*, *J*: curarà; *S*: farà curare. ⁴ *H* e *J*: avanti. ⁵ *H*: applicate.

^a In prossimità di, rasente, appresso, a ridosso (dialettale: arènt) (TA).

^b Cioè metà all'accusatore e metà alla comunità.

Ordine de quelli che cavano¹ o in altro modo guastaranno le strade pubbliche. Cap. 135.

Chi cavarà² sotto le dette strade, o guastarà, o le restringerà in modo alcuno paghi, oltra il danno, lire quattro per ogni volta, e le debba ridurre nel primo essere, e la pena sia applicata come di sopra^a.

¹ S, F, H, I, J: cavaranno. ² I e J omettono: cavarà.

^a Cioè la metà all'accusatore e l'altra alla comunità.

Ordine de quelli che con arbori impediscono le strade pubbliche, sì che non se gli puossa andare comodamente non solo a piedi et a cavallo, ma con brozzi^a. Cap. 136.

Che alcuna persona non puossa tenere appresso le strade pubbliche arbori quali col pendervi sopra puossino impedire il passare pubblico et libero, a piedi, a cavallo o con brozzi, in pena de lira dua per ogni arbore, quando li sarà stà denunciato; e debba¹ anco subito rimuovere l'impedimento; e la pena sia applicata come di sopra^b.

¹ I e J: debbano.

^a Carri agricoli a due ruote con lungo timone (dialettale: bròs) (TA).

^b Cioè la metà all'accusatore e l'altra alla comunità.

Ordine di quelli che tengano siese^a appresso alle¹ strade pubbliche, per le quali venga impedito il libero transito, sì de' passeggeri come delle bestie et delli confinanti; e che non levano via le pietre che rendono il passaggio difficile. Cap. 137.

Chi averà siese arenti^b a dette strade, quali impediscono come di sopra, debbano tagliare via due volte all'anno tutto quello che impedirà; cioè, la prima per tutto maggio, e l'altra per tutto novembrio, in pena sudetta per ogni volta da applicare come di sopra^c; et nei istessi tempi e pena ciascuno confinante a dette strade debba per la sua portione levare via le pietre facendole condurre in altro luogho, o almeno ritirarle in disparte, in modo che li passeggeri o le bestie non si puossino intoppare.

¹ F e H: le.

^a Siepi (dialettale: sèsa); S usa seze; E ed F ciese; I e J seze o sciese.

^b Vedi nota al capitolo 134.

^c Cioè metà all'accusatore e metà alla comunità.

Ordine de quelli che faranno piantare siese, et del spatio che dovranno lasciare tra quelle et li confini de' vicini. Cap. 138.

Che volendo alcuno piantare siese verdi nel territorio di Lovere o della giurisdittione, debba star lontano dai confini del vicino per spatio de uno piede ^a; e volendola far seccha ¹, possa farla sul suo ² alli confini; e contrafacendo paghi di pena lire cinque, e sia astretto dal magnifico podestà servare il sudetto ordine; et non obedendo a lui, paghi anco altre lire cinque per ogni volta; e se la siesa sarà statta piantata per inanti contra quest'ordine, sia fatta rimuovere dal magnifico podestà, in pena sudetta per ogni volta che sarà richiesto.

¹ J: volendo far sesa. ² H: secco.

^a Un piede misurava circa 0,44 m.

Ordine de quelli che piantano¹ o faranno piantar arbori. Cap. 139.

Che si debba servare il medemo ordine nel piantare arbori di qualonque ² sorte.

¹ F, H, I, J: piantaranno. ² H: qualche.

Ordine de quelli che hanno arbori sopra delli¹ luoghi de vicini². Cap. 140.

Che a tutti ³ li arbori posti alli confini o pendenti con il tronco o con li rami sopra qualche pezza de terra del vicino, sia tagliato il tronco e suoi rammi sin'all'altezza de cavezzi doi e mezo ^a; et ogni volta che sarà denunciato da parte del magnifico podestà a colui che haverà qualche arbore a detto modo, ad istanza del vicino, sia obligato essequire questo ordine in tempo de giorni tre; e non obedendo paghi di pena lire cinque per ogni giorno che tardarà ad obedire, et sia applicata per la metà al danneggiato et l'altra alla comunità di Lovere.

¹ F, H, I, J: detti. ² E annota a margine: *Impedimento con arbori*. ³ S e G: Che tutti.

^a Cioè per circa 6,5 m, essendo il cavezzo equivalente a 2,62 m (TR).

Ordine de quelli che romperanno muri o seragli^a della comunità di Lovere o della giurisdittione. Cap. 141.

Chi romperà li muri o seragli delli luoghi pubblici della comunità¹, guastandoli e dannificandoli, paghi di pena oltre il danno lire due da applicare come di sopra^b.

¹ il testo di G porta una correzione.

^a Luoghi chiusi da palizzate per rinchiudere gli animali (dialettale: serài) (TA).

^b Intende probabilmente la metà all'accusatore e il resto al comune.

Ordine de quelli che cavaranno sassi o condurranno via terra de luoghi pubblici o li guastaranno o dannificaranno. Cap. 142.

Chi cavarà sassi o condurrà via terra¹ delli luoghi pubblici guastandoli o dannificandoli paghi la detta pena^a oltre il danno; ma non facendo danno, ciascuno ne puossa levare via per suo comodo.

¹ H: terra via.

^a Due lire.

Ordine de quelli che gettarà¹ acqua o altre immonditie delle case loro sopra le strade pubbliche e le rendano² sporche. Cap. 143.

Chi farà cascare³ sorte alcuna d'acque da lobbie, finestre, secchiari^a o per altri condutti nelle strade pubbliche o frequentate o vi buttarà sorte alcuna de immonditie paghi di pena lire dieci per ogni volta; e debba appresso in tempo di tre giorni levare via li condutti et ogni altro modo per il quale le strade possino restar sporche quando li sarà intimato dalla comunità; e non obedendo caschi in pena de lire vinticinque per ogni giorno che tardarà⁴ l'essecutione oltre il detto tempo.

¹ S, F, H, I, J: gettaranno. ² S, F, H: renderanno. ³ J: cavar. ⁴ I e J omettono: che tardarà.

^a Secchiari o acquai, cioè luoghi dove si rigovernano le stoviglie (dialettale: segér) (TA).

Ordine de quelli che in qualche modo guastaranno arborei d'altri o faranno guastare senza licenza e contra la volontà de' patroni d'essi. Cap. 144.

Chi tagliarà, deruscarà ^a, scalvarà ^b o scavezzarà ^c in tutto o in parte alcuno arbore o pianta che non sia fruttifera paghi di pena soldi vinti per ogni arbore; essendo fruttifera il doppio; così anco se sarà arbore qual sostenga la vite; et in ogni caso sempre il danno e la pena sia applicata come di sopra; et sotto all'istessa pena, s'intendano et quelli che per mezzo d'altri faranno le sudette cose.

^a Togliere la corteccia. ^b Dal dialettale scalvā, cioè tagliare i rami degli alberi fino al tronco (TA). ^c Vedi nota al capitolo 132.

Ordine de quelli che offenderanno o batteranno ¹ bestie o pollami senza licenza et contra la volontà de' patroni. Cap. 145.

Chi batterà il modo alcuno bestie, galline ² e altra sorte de pollami che siano d'altri paghi di pena non morendo ³ soldi vinti per ogni bestia et soldi cinque per ogni pollo; e morendo il doppio; et il danno dell'uno et dell'altro.

¹ H: Batteranno o offenderanno. ² I e J omettono: galline. ³ S omette: non morendo.

Ordine de quelli che lasciaranno andare per la terra di Lovere o giurisdittione vagando porci, et che teneranno porcili ¹ o pollari nelle strade o luoghi pubblici. Cap. 146.

Chi tenerà porci o porche debba tenerli serrati ², acciò non vadino per le terre ³ della giurisdittione, et precipue ⁴ per la terra di Lovere, in pena de soldi vinti per ogni volta; nè si possino tenere nelle strade o nei cantoni pubblici porcili ⁵ o pollari, in pena de lire dieci da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità ove ⁶ sarà contrafatto.

¹ I e J: porselli. ² F: curati. ³ I e J: strade. ⁴ F e H: precipitare. ⁵ I: porcelli; J: contorni pubblici porcelli. ⁶ G: se.

Ordine de quelli che faranno correre cavalli o altra sorte di bestie per la terra di Lovere o della giurisdittione. Cap. 147.

Che niuno debba far correre senza urgente et legittima causa cavalli o altra sorte de bestie per la terra di Lovere, o della giurisdittione, in pena de soldi vinti per ogni bestia; et debba pagare il danno se ne causerà.

Ordine de quelli che sedono sopra li brozzi^a mentre passano per Lovere et altre terre¹, non andando avanti per tenere alli bisogni la mano al timone. Cap. 148.

Chi guidarà bestie sotto al brozzo non debba sentarsi sopra nel passare per dette terre, ma² vada inanzi o appresso alle bestie, e secondo il bisogno tenga la mano sopra il timone; et contrafacendo paghi di pena soldi vinti, oltra il danno se ne causerà, et sia applicata come di sopra^b.

¹ J: omette: terre. ² J: non.

^a Vedi nota al capitolo 136.

^b Cioè in parti uguali all'accusatore e alla comunità.

Ordine de quelli che andaranno sopra li tetti delle chiese o della comunità o d'altri senza comissione de' patroni o delli deputati. Cap. 149.

Chi andarà sopra li tetti delle chiese o delle loro parti o sopra li tetti de dette¹ comunità o de particolari paghi di pena oltra il danno soldi venti per ogni volta.

¹ S: tetti della.

Ordine de quelli che per transcuragine lasciaranno andare alcuna sorte di bestie nelle chiese, eccettuati li cani. Cap. 150.

Chi lascerà andare sue bestie per negligenza, non intendendo però li cani, nelle chiese de dette comunità, paghi soldi vinti¹ per ogni bestia.

¹ S aggiunge: per ogni volta et.

Ordine de quelli che faranno sporchezze nelle chiese o nel pallazzo ove si tiene¹ raggione. Cap. 151.

Chi farà sporchezza nelle chiese di dette comunità paghi de pena lire cinque; e facendone nel palazzo ove si rende raggione² lire tre, da applicare come di sopra^a.

¹ *F e H*: rende. ² *I*: ove si tien di raggione.

^a In parti uguali all'accusatore e alla comunità.

Ordine de quelli che ingiuriaranno alcuna persona alla presenza del magnifico podestà, o nelli luoghi di raggione, o del consiglio. Cap. 152.

Chi darà mentita overo dirà parole dishoneste et ingiuriose ad alcuna persona nella cancelleria o nelli luoghi del consiglio o della vicinia paghi di pena lire due, da essere applicata alla comunità di Lovere; e la pena sia duplicata se ciò sarà seguito alla presenza del magnifico podestà, et di più all'arbitrio di sua Magnificienza.

Ordine de quelli che con fatti offenderanno alcuna persona senza effusione di sangue. Cap. 153.

Chi pigliarà nelli capelli o nella barba, overo batterà con mani o piedi, o con altro modo, overo morderà¹ alcuno senza effusion di sangue, paghi di pena lire dua per ogni volta e più e meno all'arbitrio del magnifico podestà, considerata la qualità del fatto et la conditione delle persone et il luogo; e la metà sia dell'offeso e l'altra della comunità; e nell'istessa pena caschino quelli che metteranno mano ad alcuna sorte d'armi, se bene non colpiranno.

¹ *F e H*: manderà.

^a In parti uguali all'accusatore e alla comunità.

Ordine de quelli che teneranno ridotto de giochi de carte o de dati¹ Cap. 154.

Chi tenerà ridotto publico di gioco de carte o de dati in luogo alcuno di Lovere o della giurisdittione, caschi in pena

de lire vinticinque per ogni volta da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità; et se il condannato non haverà il modo di pagare la pena sia posto in berlina^a e vi stia per hore sei.

¹ G: de dati o de carte.

^a Vedi nota al capitolo 100.

Ordine di mettere la bandirola nel porto ove si fa il mercato delle biave. Cap. 155.

Che nel luogho, cioè sul porto di Lovere^a, ove si fa ogni settimana il mercato de biave, l'offitiale della comunità debba mettere una bandirola all'alba del giorno che si doverà far il mercato; quale debba restarli per due hore doppo et più, all'arbitrio del magnifico podestà; e che in detto tempo li sacchi de biave debbano star serrati, né alcuno puossa venderne di sorte alcuna, in pena a chi contrafarà di perder le biave vendute e de lire dieci per ogni soma^b da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità; et nell'istessa pena caschino tutti quelli che comperaranno biave in detto mercato rivendendole in esso nel medemo giorno^{1c}.

¹ F e H: mercato.

^a Vedi nota al capitolo 73.

^b Vedi capitolo 91. Una soma era costituita da 14 quarte ed equivaleva perciò a circa 75 litri.

^c Queste disposizioni hanno il significato di stabilire un periodo iniziale di contrattazione senza vendita per un mercato più equilibrato. L'ultima parte del capitolo ha chiaramente il fine di evitare speculazioni. Vedi anche le note ai capitoli 5 e 73.

Ordine circa l'osservation¹ de contratti. Cap. 156.

Che tutti li mercati e contratti che si faranno nella terra di Lovere o nella giurisdittione, quando siano conclusi e stabiliti fra le parti, mentre non siano prohibiti dalla santa Chiesa, si debbano mantenere et osservare con li patti et conditioni in essi ordinate, tanto se non sarà datta caparra come essendo datta²; e che³ il magnifico podestà con ogni remedio di rag-

gione debba sforzare li contrahenti⁴ ad attendersi l'un con l'altro^a, in pena a quello che non vorrà attendere di pagare la quarta parte dell'ammontare della cosa de quale sarà sta' fatto mercato, da applicare la metà a colui qual instarà⁵ che il mercato stia⁶, et l'altra alla comunità.

¹ *S*: l'essecution. ² *S*: dovere. ³ *F* e *H*: e come. ⁴ *J*: il contrahente. ⁵ *F* e *H*: da applicare a colui qual intrarà. ⁶ *I* e *J*: sia.

^a Ad osservare vicendevolmente i patti.

Ordine che nelle cause de mercati si proceda summariamente.
Cap. 157.

Che il magnifico podestà debba procedere summariamente e deffinire¹ tutte le differenze² che nasceranno per causa de mercati nella terra di Lovere e sua giurisdittione, tanto se saranno con³ forastieri come tra li habitanti nelli sudetti luoghi.

¹ *J*: di finire. ² *I* e *J*: le cause e differenze. ³ *I* e *J* omettono: con.

Ordine circa le colombarie. Cap. 158.

Che in pena de lire cinquanta persona alcuna non debba tenere colombara, se non haverà sul territorio ove sarà posta almeno perteghe^a quaranta di terra che sia sua propria, e la pena sia applicata la metà all'accusatore e l'altra alla comunità; e che non si debbano¹ tenere nelle colombarie nè in altro luogo sorte alcuna de instrumenti² per pigliar li colombi forastieri, in pena de lire vinticinque da applicare come di sopra.

¹ *F* e *H*: debba. ² *J*: nè in altro luogo non si debbano tener colombarie nè instrumenti di sorte alcuna.

^a La pertica bergamasca di 24 tavole equivale a m² 662,31 (TR).

Ordine circa le fabriche de muri comuni. Cap. 159.

Che ciascuno vicino puossa fabricare, poggiare e mettere legnami o altra cosa su li confini di case o fondi dell'altri vicini nella sponda del muro fabricato verso di lui; quale sponda, cominciando dal fondo et andando in su per qualche parte

d'essa apparisca essere comune per segni di finestre, buse o in altro modo in essa sponda; o quando che alcuno¹ delli vicini havesse alzato il muro comune, e si conosca non essere sta' fatto a spese comuni, ma a sue proprie, l'altro vicino puossa fabricare in detto muro come di sopra, pagando però la metà della spesa stimata da periti a colui che haverà fatto il muro.

¹ *I e J*: da alcuno.

LIBRO SECONDO

Ordine della obediencia che si deve al magnifico podestà. Cap. 160.

Che ciascuna persona di Lovere o della giurisdittione debba obedire alli comandamenti del magnifico podestà, et non contradire alli ordini de santa Chiesa, nè di sua Serenità, e contrafacendo sia obligato pagare le pene che da lui saranno poste nelli suoi comandamenti.

Ordine de quelli che fanno citare la parte contraria et non comparono et delle¹ persone citate. Cap. 161.

Che ciascuna persona quando sarà citata o fattoli qualche denuntiamiento dalli offitiali del magnifico podestà, debba comparere al banco di raggione nel giorno et hora comandata, aspettando la parte contraria sin² ad hora debita et deputata al dare le contumacie; et se la persona qual haverà fatto citare non comparirà³, paghi alla citata⁴ che sarà comparsa soldi dieci per suoi danni essendo della Costa di Volpino; e essendo di Lovere se non soldi cinque; ma se sarà da luoghi più lontani sia cresciuta la summa all'arbitrio del magnifico podestà.

¹ S: alle. ² J: sia. ³ F e H: comparisca. ⁴ J: cittance.

Ordine delle citationi. Cap. 162.

Che le prime citationi quali¹ si faranno in Lovere o giurisdittione in cause civili ad istanza di qualcheuno, si debbano fare a bocca personalmente, o all'habitatione in presenza de uno

testimonio dalli officiali di Lovere sino alla summa di lire vinti; e da dette sin alla summa della giurisdittione de lire trecentocinquanta, siano fatte in scritto con libelli², nelli quali si contenga il nome e cognome della persona citata, et ad istanza di chi, e per qual causa, et a quale tempo debba comparere all'ufficio del magnifico podestà; et se alcuno sarà citato in persona sia obligato comparere il seguente giorno³ di raggione inanti sera; e essendo all'habitatione il secondo giorno di raggione prossimo⁴.

¹ S: che. ² G: li libelli. ³ H: il giorno susseguente. ⁴ E trascrive a questo punto come capitolo 175 la ducale del 21 ottobre 1595; F, G e H inseriscono la ducale senza farne un capitolo a parte; I e J trascrivono la lettera come capitolo 170; S riporta il documento a parte.

Ordine delle prove et termini quali si debbano fare et concedere, in caso che li sudetti¹ comparino² confessando o negando il debito. Cap. 163.

Che comparendo le persone citate come di sopra e non confessando il debito, sia dato termine conveniente dal magnifico podestà alli attori di provare il credito, e non provando in detti tempi il reo sia assolto; ma confessando il debito e dimandando termine a pagare li sia concesso³, se prima però haverà⁴ securato il credito; qual termine sia de giorni otto correnti, se la summa non ascenderà⁵ lire vinti; da dette sino a lire cinquanta, giorni quindici; da dette sino a lire cento, giorni vinti; et da dette sino a lire trecentocinquanta giorni trenta; et non pagando li debitori in detti termini si debba poi procedere contra li pegni, o sequestri, e intrare⁶ alli beni stabili; nè si possa impetrare altro termine dal magnifico podestà, salvo che per una sol volta gli possa concedere altro tanto tempo come di sopra secondo le sudette summe.

¹ H: sudditi. ² J: in tal caso che sudetti compariranno. ³ H ripete: li sia concesso. ⁴ I e J: haverà però. ⁵ F e H: eccederà. ⁶ J: entrate.

Ordine dell'osservatione si deve fare contra li debitori per causa de fitti, mercedi et opere. Cap. 164.

Che li debitori per causa de fitti, mercede¹, o de danari²

datti per far opere non possino havere termine alcuno, ma si possino pignorare, sequestrare, intradire li suoi mobili; e mancando questi, si possa entrare alli beni stabeli senza citatione alcuna in scritto o libello, ma solo con la licenza del magnifico podestà; quale possa però, quando conoscerà³ essere necessario, havendo riguardo alla qualità delle persone e del debito, concedere termine per una sol volta, et che non ecceda giorni quindici sin alla summa de lire cento, e giorni venti sino a lire ducento, e giorni trenta sino a lire trecentocinquanta.

¹ S aggiunge: opere. ² J: danni. ³ S: converrà.

Ordine dell'osservatione¹ et parole che debbano essere concesse per li crediti della comunità di Lovere et giurisdittione, et luoghi pii, chiese et scole o confraternità. Cap. 165.

Che il magnifico podestà debba concedere le parole generali² di pignorare, intradire³ et sequestrare solamente alli consoli o thesorieri di Lovere e della giurisdittione, et alli reggenti de luoghi pii, di chiese, et di scuole di dette⁴, contra li debitori de taglie o d'altri carichi della comunità e luoghi pii sudetti; possino però li debitori⁵ dire le sue raggioni, restando li pegni o sequestri fermi sinchè sarà decisa la causa; nel che si debba procedere summariamente.

¹ S e J: essequitione; I: essequitione. ² J: penali. ³ S omette: intradire. ⁴ H: si deve. ⁵ J: li debitori sudetti.

Del termine nel quale presentare si debbano li comparimenti in scrittura doppo d'havere la parte detto da portarli. Cap. 166.

Che comparendo alcuna persona con dire che porterà in scritto il suo comparimento per rispondere a qualche dimanda, libello, precetto, o denuntiamiento, sia obligata portarla in tempo de giorni tre prossimi¹; il che non facendo, si debba procedere nella causa come se non fusse fatto² alcun comparimento.

¹ S omette: prossimi. ² J omette: fatto.

Del modo che debbano tenere li offitiali nel fare pegni contra li debitori, in essecutione de parole concesse contra li debitori per il magnifico podestà. Cap. 167.

Che li offitiali di Lovere e giurisdittione, quando haveranno parole concesse dal magnifico podestà di pignorare, intradire, o sequestrare li beni de debitori, debbano andare alle loro case ove habitaranno con dette licenze a dimandare li pegni; quali ricevuti ¹ dalli debitori o da altre persone in suo nome, equivalenti al credito e spesa, li offitiali debbano, quando però non vi sia altra persona sicura che li voglia accettare con obligo de restituirli al tempo che gli saranno da essi dimandati, deponerli ² in mano del console; quale sia obligato riceverli in pena de lire dua; ma se non potranno fare li pegni per non havere trovato mobeli o per havere trovati serrati li usci delle case, li offitiali siano obligati citare in persona ³ o all'habitatione il debitore a vedere et confirmare la parola di poter pignorare per forza, o d'intrare alli beni stabili ⁴; il medemo debbano osservare nel pignorare per forza, e contrafacendo caschino in pena ogni volta de lire cinque da applicare la metà alla comunità et l'altra all'accusatore ⁵; e se li pegni saranno tali che non si possino essere portati via dalli offitiali, debbano essere da loro consegnati alli consoli, o ad altra persona sicura come di sopra per riceverli, facendo di ciò relatione all'officio.

¹ *F e H*: riservati. ² *F e H*: deponendoli. ³ *F e H*: in pena. ⁴ *S*: alli loro stabili beni. ⁵ *S*: la metà all'accusatore et l'altra alla comunità.

Del modo si deve tenere contra li mandati che si ottengono per relevar ¹ li pegni. Cap. 168.

Che doppo fatti li pegni li offitiali debbano subito citare il debitore a comparere ² per vedere la concessione del mandato di relevarli; e debbano farli scrivere all'officio del magnifico podestà in tempo de giorni dua prossimi, facendo notare quando sarà sta' fatti, la sorte de' pegni, dove sono depo-

sitati, per virtù de quali parole, et ad istanza de quali persone, in pena sudetta da applicare come di sopra ^a.

¹ S: levar. ² J: o compratore.

^a Cinque lire ogni volta, in parti uguali tra l'accusatore e la comunità.

Ordine circa l'incantatori de pegni. Cap. 169.

Che li pegni non si possano rilevare, se non in ¹ tempo de giorni tre doppo che saranno fatti; e passato detto termine siano rilevati, citando ² nell'istesso atto li patroni de pegni o sequestri o li depositari a vedere concedere la parola d'incantarli; et l'incanto si debba fare nella piazza di Lovere per tre giorni, pubblicamente, cominciando dal giorno della concessione della parola di poter incantare; e nell'ultimo giorno li pegni si deliberino, con consenso però del magnifico podestà, a chi haverà offerto più summa; dove ³ poi in tempo de giorni doi far scrivere dall'offitiale al banco giuridico tutto l'ordine dell'incanto fatto ⁴, e dei dinari che si cavaranno siano pagati li creditori per il capitale e spese ⁵; e contrafacendo l'offitiale caschi in pena de lire cinque da applicare come di sopra ^a.

¹ J omette: se non in. ² J; instando. ³ S, I, J; deve. ⁴ S omette: fatto.

⁵ Il testo di G porta brevi note in latino a margine.

^a In parti uguali tra l'accusatore e la comunità.

Del termine concesso a' patroni di potere riscodere li pegni deliberati. Cap. 170.

Che li patroni de pegni incantati e deliberati habbino tempo giorni sette correnti sin alla summa de lire cento; e da detta summa sino a lire trecentocinquanta, giorni quindici, doppo che li sarà sta' denuntiata la deliberatione, di poter riscodere li pegni per l'istesso prezzo, pagando appresso all'incantatori dinari sei per ogni lira che monterà l'incanto; e se alcuno non dicesse all'incanto per ¹ non esser portati li pegni all'officio, li offitiali possono farli condurre a spese de debitori patroni d'essi pegni.

¹ J omette: per.

Della pena posta a chi farà renitentia et vieto di non dare li pegni per quali fusse concessa la parola. Cap. 171.

Che se il debitore o alcuno della sua famiglia farà veto di non dare li pegni per vigore della parola per amore¹, paghi di pena lire dua per ogni volta; et se la parola sarà per forza² lire quattro, da applicare la metà all'accusatore et l'altra alla comunità di Lovere, essendo però³ prima citata la persona contrafaciente a vedersi condannare⁴.

¹ *S, I, J*: d'amore. ² *S*: se le parole saranno di forza. ³ *F* omette: però. ⁴ *I e J*: a condannare.

Ordine della pena posta a chi farà renitentia in dare li pegni quando li sarà presentato il mandato¹ di relevarli. Cap. 172.

Che ciascuno qual haverà fatti li pegni, o per altri se haverà chiamati, o chi² saranno sta' depositati dalli officiali, ricusando di darli quando li sarà³ presentato il mandato di relevarli, sia prima citato et poi condannato in lire cinque da applicare come di sopra^a; et appresso si possa procedere contra di lui, tanto per le spese come per il capitale e pena; la quale, o almeno la⁴ parte spettante alla comunità, il magnifico podestà non possa rilasciare.

¹ *I e J* omettono: il mandato. ² *F, H, I*: che. ³ *F e H*: li sia. ⁴ *I e J* omettono: la.

^a Metà all'accusatore e metà alla comunità.

Ordine della pena posta a chi impedirà che li officiali non possino far li pegni, sequestri, intradetti, essendoli mostrato in scritto la parola concessa. Cap. 173.

Che ciascuna persona sì terriera come forastiera, quale impedirà con fatti, o per altro modo, che li officiali non possino far li pegni, intradetti, o sequestri essendoli mostrata la parola in scritto, caschino in pena de lire vinti da applicare e di non rilasciarla¹ come di sopra.

¹ *I e J*: e non di rilasciare.

Pena posta alli offitiali che pignorano senza che li sia stata concessa la parola. Cap. 174.

Che quando alcuno offitiale¹ pignorarà, intradirà² o sequestrarà non essendo prima sta' concessa la parola dall'officio del magnifico podestà, caschi in pena de lire cinque oltra li danni e spese.

¹ S aggiunge: che. ² J: contradirà.

Ordine nel pignorare forastieri et sospetti di fuga, basta alli offitiali haver la licenza a bocca. Cap. 175.

Che solo con la licenza in voce possino fare le dette cose contra forastieri o sospetti di fuga, quando vi sarà pericolo nel tardare.

Ordine per quanto tempo habbino vigore le parole concesse dal magnifico Podestà. Cap. 176.

Che le parole concesse dal magnifico podestà¹, di pignorare, sequestrare beni mobili², o di fare introhiti sopra stabili durino solamente per tutto il tempo del suo reggimento.

¹ J: dal magnifico podestà concesse. ² J omette: mobili.

Ordine per quanto tempo si possi proseguire li pegni fatti, sequestri et introhiti¹. Cap. 177.

Che non proseguendosi li pegni, sequestri, intradetti o li introiti in tempo d'un anno doppo che saranno fatti, non si possino più proseguire, ma restino di niuno valore, anco senza dichiarazione del magnifico podestà².

¹ S: li pegni, sequestri e introiti fatti. ² Nota a margine nel testo di G: *In termino unius anni pignora atque sequestra prosequi debeant, aliter sint irrita et nulla.*

Ordine come si debbano essequire li forastieri per li loro debiti ritrovandosi in Lovere o sua giurisdittione mobili di sua raggione; et come li fugitivi et sospetti di fuga, ancora che siano della giurisdittione o habitanti. Cap. 178.

Che ritrovandosi in Lovere o sua ¹ giurisdittione beni mobili de forastieri non habitanti, quali siano debitori d'alcun habitante nella giurisdittione ², il magnifico podestà, ad istanza del creditore, debba dar licenza di sequestrarli senza citatione, o libello ³ e procedere summariamente; e debba fare il medemo contra li fugitivi et sospetti di fuga ancorchè fussero della giurisdittione e habitanti, essendo però prima fatta ⁴ legittima fede di questo dal creditore; nè si possa havere la licenza del rilievo se prima non sarà giustificato il credito; si possa anco pignorare e sequestrare al sudetto ⁵ modo per li crediti della comunità di Lovere e giurisdittione, non ostando a questo ordine altri statuti in contrario ^a.

¹ *F* e *H* omettono: sua. ² *S*: forastieri non habitanti nella giurisdittione quali siano debitori d'alcun habitante, il magnifico... ³ *S* e *I*: licenza senza citatione o libello di sequestrarli; *J*: licenza senza totale o libello di sequestrarli. ⁴ *S*: fatta prima. ⁵ *S*: medemo.

^a *G* commenta a margine questo capitolo: *Vide de hoc amplius in volumine statutorum Bergomi, col. 9, cap. 207.* Questo capitolo si intitola: *De poena prohibentis se pignorari cum licentia iusdicentis (SB).*

Ordine quando et quante volte si possa revocare le parole concesse in contumacia. Cap. 179.

Che quando sarà concessa parola o licenza in contumacia di qualche persona, qual prima sia statta citata, comparando poi possa far revocare la parola per una volta solamente, mentre però paghi tutte le spese fatte per la contumacia, et habbia prima fatto citare la parte, e dia segurtà d'obedire e di pagare quello sarà giudicato, e essendo fatto il pegno che resti fermo; ma passato ¹ che fosse il denuntiamiento dell'incanto de pegni, la parola non si possa revocare, et ogni cosa che venesse contra il sudetto ordine fatta sia de niuno valore et se habbia come se non fusse fatta ².

¹ *J*: resti fermo sino passato. ² *S* e *G*: fatta fosse.

Ordine che non¹ si possa interponere² appellatione de³ sentenze fatte in contumacia; ma ben di⁴ dimandare d'essere restituiti. Cap. 180.

Che persona alcuna contra la quale sia giudicato in contumacia non possa appellarsi, ma possi essere restituita pagando le spese legittime per causa della contumacia acciò possa dire le sue ragioni⁵.

¹ S, I, J: si possa. ² F e H: che non interpone. ³ S: di. ⁴ S e J omettono: di. ⁵ A margine di questo capitolo breve commento in latino nel testo di G.

Ordine che li denuntiamenti si faccino in scrittura. Cap. 181.

Che volendo alcuna persona fare denuntiamenti, debba farli in scrittura con la narrativa di quello dimanda; et facendoli in altro modo non vagliano¹, nè facciano alcuno pregiudicio a colui a chi sarà denunciato.

¹ F e H inseriscono: niente.

Ordine che tra li habitanti in Lovere et giurisdittione non si possa fare atto alcuno per occasion de lite da parte d'altri¹ giusdicenti che del magnifico podestà di Lovere, in civile non eccedendo² la pretensione lire trecentocinquanta et in criminale lire cinquanta. Cap. 182.

Che niuna persona di Lovere e della giurisdittione o pertinenze, qual habiti o per l'avvenire habitarà in detti luoghi debba per causa alcuna far citare, dimandare, denunciare o far comandamento ad alcuna persona habitante come di sopra, da parte d'alcuno rettore, giudice, podestà, o di chi haverà offitio, a comparere in alcuna città, borgo o castello, luogho, terra, villa, vicinanza o in alcuna altra parte, se non nella terra di Lovere inanzi al magnifico podestà in occasion de lite, o cause civili, o dependenti d'esse sin alla summa de lire trecentocinquanta alla valuta della magnifica città di Bergamo; e nelle cause criminali sin alla summa de lire cinquanta di detta valuta; servando³ la forma delli privilegi, e della concessione novamente havuta dal serenissimo Dominio^a, sotto pena di lire cinquanta per ogni volta e per ogni persona qual contrafarà;

da essere applicata per li doi terzi alla magnifica Camera fiscale et l'altra alla comunità di Lovere; et appresso debba rifare e pagare nella terra di Lovere il doppio che monteranno tutte le spese e danni, quali haverà fatto o patito la persona così citata nell'andar a rispondere al luogo ove sarà sta' citata; de' quali ^b sia creduto al suo giuramento senza altra prova o tassa ⁴.

¹ S: di. ² I e J: essendo. ³ F e H: secondo. ⁴ S: testo; H: tazza.

^a Intende riferirsi alla ducale del 21 ottobre 1595 la quale amplia appunto la giudicatura del podestà fino alle somme indicate.

^b Si intende: de' quali spese o danni.

Ordine quando comincino li termini datti dalla raggione. Cap. 183.

Che li termini concessi dalla raggione non debbano cominciare nel giorno nel quale vengono datti ma nel seguente; et se il termine dato dalla raggione ad alcuna persona per comparere o far qualche atto all'ufficio cascarà in giorno feriato ¹, il seguente primo giorno non feriato sia il termine; e così sia anco comparendo alcuna persona all'ufficio, non essendovi il magnifico podestà o suo logotenente.

¹ F e H: e se sia.

Ordine quanto tempo duri l'istanza delle cause civili, e quante volte ¹ possa essere dal magnifico podestà restituita ¹. Cap. 184.

Che l'istanza de ciascuna ² lite civile, quale si agitarà inanzi al magnifico podestà fra l'attore et il reo, debba durare per sessanta giorni utili doppo la contraditione e contestatione; quali finiti, essendo dimandata la restitutione, il magnifico podestà possa restituire la detta istanza in tutto o in qualche minore tempo una e più volte, secondo gli parerà conveniente havuto ³ riguardo al stato di essa causa.

¹ e ¹ J omette il testo compreso tra questi due riferimenti. ² S: d'alcuna. ³ F e H: havendo.

Quanti testimonii si ricerchino alla prova de crediti, de pagamenti, de confessione de pagamenti, de patti di non dimandar, et della remissione et liberatione de debiti; et quali siano prohibiti a testificare.
Cap. 185.

Che se alcuno vorrà provare per via de testimoni che sia creditore de qualche quantità de danari o di altra cosa qual vaglia¹ sino a lire cento, debba provare per un testimonio e con il sacramento della parte, salvo però il statuto qual dispone delle cause de lire vinticinque^a; da lire cento sino a duecento per doi testimonii; e da detta summa a lire trecentocinquanta per tre testimonii e con il sacramento² della parte; ma volendosi provare il pagamento, la confessione di detto, il patto di non dimandare il fine o remissione o deliberatione³ d'alcun debito del quale non consti per publico instrumento o per scrittura di mano del debitore o d'altra persona de suo ordine sottoscritta da tre testimonii, da lire vinticinque insino a cento non possa provare se non haverà doi testimonii e con il sacramento della parte; da lire cento sino a ducento non producendo almeno tre testimonii; e da detta summa sino a lire trecentocinquanta se non con quattro testimonii; ma se constarà il debito per publico instramento o scrittura privata non possa provare il pagamento se non per publico instramento, e almeno per quattro testimonii e col sacramento della parte; e che niuno possa testificare qual sia principalmente obligato, overo sia segurtà in dette obligationi, o che sia repulsato⁴ dalla ragione comune; e che niuno qual sia della comunità possa testificare nelle sue cause, salvo però il statuto delle prescrittioni^b.

¹ S: voglia. ² S: giuramento. ³ G: de liberatione. ⁴ F e H: riputato.

^a Il riferimento è al capitolo 217.

^b Il riferimento potrebbe essere al capitolo 200.

Fatta l'oblazione del giuramento in quanto tempo devesi per quello a chi viene fatto giurare^a; et non giurando ciò che si deve osservare.
Cap. 186.

Che in ogni causa civile in quale apertamente si fa oblazione del giuramento, o inanzi o doppo il libello sino al termine

nel quale si possono produrre li instrumenti secondo la forma dei presenti statuti, la parte a quale viene offerto debba giurare in tempo de uno giorno utile, ovvero debba offerire che l'altra parte giuri^b; mentre che il giuramento sia offerto in fatto proprio di colui a chi vien offerto, in tutto e per tutto sopra¹ la forma del giuramento e sopra ogni cosa dependente, o che faccia per il negotio qual si ricerca, e ne sia fatta mentione nel giuramento, quanto per l'intentione di colui che fa l'oblazione^b; e se colui a quale è sta' offerto non giurará in detto termine si tenga di raggione per offerto a colui che haverà fatta l'oblazione, nel qual caso basti giurare del suo credere; e colui che farà l'oblazione, o chi sarà offerta, o tenuta per offerta come di sopra, possa giurare con quella forma o termine come il primo doveria; e giurando si stia al suo giuramento tanto per lui come contra lui; e non giurando come di sopra s'habbia quel giuramento per non offerto, nè puoi si² possa dar forma di giuramento sopra quelle cose de quali altre³ volte sia sta' offerto; e questo statuto sia servato⁴ precisamente dal magnifico podestà.

¹ F e H omettono: sopra. ² J omette: puoi si. ³ F e H: alle. ⁴ F e H: osservato.

^a Si intende: entro quanto tempo si deve giurare da parte di colui che fa l'oblazione.

^b Il testo compreso tra questi due riferimenti risulta incomprensibile, non ostante il buon accordo tra le diverse letture.

Che il magnifico podestà nei casi a lui dubbiosi possa consultarsi¹ con uno o doi dottori del eccellentissimo Collegio dei giuristi della magnifica città di Bergamo; et che non possa comettere a conselio de savi parte d'alcuna causa, ma ben possa de tutta la causa. Cap. 187.

Che il magnifico podestà possa comettere ciascuna differenza² de lite, et ogni³ articolo qual si agitarà sotto di lui, ad uno o dua giudici⁴ dell'eccellentissimo Collegio de' signori giuristi della magnifica città di Bergamo, che non siano sospetti alle parti, per consultarsi della dispositione delle leggi, quando haverà qualche dubio nelle cause; et questo a spese de colui che perderà la lite⁵; ma non possa però cometter par-

te alcuna della lite⁵ o di articolo a consiglio de savi⁶, ma solo de tutta la causa o articolo.

¹ *I* e *J*: consigliarsi. ² *J*: persona. ³ *I* e *J*: in ogni. ⁴ *S*: giuridici. ⁵ e ⁵ *F* e *H* omettono il testo tra questi due riferimenti. ⁶ *S*, *I* e *J*: Consiglio de Savi.

Ordine di quello che deve far l'attore avanti sia dato termine alla parte contraria. Cap. 188.

Che ciascuno che farà lite inanzi al magnifico podestà a nome suo o d'altri, volendosi produrre o provare alcuni capitoli, questioni, positioni, libelli o dimande, sia obligato dare o far dare, a sua spese la copia di tale cose quando le produrrà a colui il quale litigarà, ovvero quando sarà citato a vedere il giuramento de' testimonii; mentre che¹ inanzi a dette² cose sia dato termine condecete per deliberare sopra le questioni o capitoli; e se saranno positioni, libelli o altre dimande sia data la copia inanzi che sia dato il termine alla parte contraria; e contrafacendosi li atti seguiti di poi non vagliano.

¹ *J* omette: che. ² *F* e *H*: sia detto.

Ordine delle interroganze che si devono fare alli testimonii sì nelle cause civili come nelle criminali per li nodari; et che gli¹ devono leggere li capitoli; né palesare possino li detti d'essi testimonii avanti la loro publicatione. Cap. 189.

Che nelle cause civili o criminali si debbano fare tutte le interroganze² alli testimonii, quanto più brevi si potrà, considerata la natura e qualità³ della causa; e che li nodari siano obligati leggere il primo capitolo alli testimonii^a, interrogandoli poi sottilmente; e servando il medemo nelli secondi e negli altri sino all'ultimo debbino scrivere semplicemente il loro detto, né in modo alcuno debbano informarli, ma facciano a loro almeno le sottoscritte interoganze; cioè: de scienza, presenza, uso⁴, tempo, amicitia, inimicitia, familiarità, povertà, ricchezza, etade, ovvero se saranno banditi, o vagabondi, instrutti; e detti nodari debbano giurare in mano del magnifico po-

destà di non palesare il detto de' testimonii inanzi la publicatione.

¹ F e H: si. ² F e H: istanze. ³ S: qualità e natura. ⁴ G: vero.

^a Non risulta chiaro di quale capitolo si tratti.

Ordine de compromessi necessari nelle cause spettanti alla giurisdittione del magnifico podestà di Lovere. Cap. 190.

Che il magnifico podestà sotto obbligo de sacramento et in pena de lire cinquanta per ogni volta che sarà richiesto da una delle parti litiganti sotto di lui di far compromessi (se però tale dimanda sarà datta ¹ dentro il termine de quindici giorni immediate seguenti ² al giorno nel quale sarà statto intimato il libello, quali scorsi et non dimandato per alcuna delle parti compromesso, non possino essere più ³ astrette compromettere) debba tre giorni doppo con ogni via di ragione ⁴, e con pena condecante al suo arbitrio, astrengere le parti compromettersi di ragione ⁴ e di fatto in uno o tre arbitri et amici comuni, di tutte le liti et cause che saranno tra padre e figliolo ⁵, madre e figliolo ⁵, fratelli e fratelli, parenti per via di padre o di madre, numerando li gradi secondo la dispositione della ragione civile inclusive sin al quarto grado; o tra vicino e vicino, o tra le comunità della giurisdittione o tra ⁶ alcuna de dette con qualche persona particolare d'esse comunità; e li arbitri o amici comuni havendo accettato siano astretti dal magnifico podestà sententiare nel tempo ordinato nel compromesso; e che della sua sentenza, essendo però da loro giurata, non si possa appellare, ma resti valida et essequita sia dal magnifico podestà, in pena de lire cinquanta ogni volta che sarà richiesto da una delle parti non ostando ⁷ alcuno denunziamento o dimanda de consiglio di savi, o altre oppositioni fatte doppo il termine contenuto nella sentenza; in quale non essendo ordinato tempo alcuno, s'intenda essere de uno mese doppo la publicatione; e la metà di detta pena sia applicata a colui qual ricercherà l'essecutione della sentenza e l'altra alla comunità di Lovere; e quando in una causa sarà sta' fatto una volta compromesso le parti litiganti non possino essere astrette nella medesima causa più a compromettersi; nelle cau-

se poi maggiori della giurisdittione di Lovere si stia all'ordini della magnifica città⁸.

¹ *S* omette: data. ² *S*: susseguenti; *F* e *H*: seguiti. ³ *F*, *G* e *H*: più essere. ⁴ e ⁴ *J*: omette il testo tra questi due riferimenti. ⁵ *H* e *J*: figlio. ⁶ *F* e *H*: o sia. ⁷ *S*: non ostante. ⁸ *F* e *H* aggiungono: di Bergamo.

In che tempo possono intraporsi¹ l'appellationi et essere spedite, dimandar d'essere restituiti in pristino et dire di nullità; et quando devesi dare segurtà; et quante volte si possono sospendere le sentenze et in quali casi. Cap. 191.

Che tutte l'appellationi, nullità o restitutioni in pristino, nelli casi leciti² di potersi appellare, si debbano intraponere³ in tempo de giorni cinque prossimi, dopo che sarà data la sentenza; et l'appellante debba dare idonea segurtà, all'arbitrio del magnifico podestà, di restituire le spese; e che niuna sentenza si possa sospendere da una medema persona se non per una sol volta; e che le sudette appellationi debbano essere proseguite in termine de mesi dua, doppo che saranno sta' interposte, il che non facendosi in detto tempo la sentenza sia per rathificata⁴; e che le sentenze o pronuntiamenti fatti dal magnifico podestà non possono essere chiamati nulli, nè da essi si possa⁵ appellare, se non nei seguenti casi, cioè: quando la sentenza fusse fatta in giorno feriato, o contra minori che non siano sta' legittimamente citati, o contra qualche comune o persona non citata legittimamente, o che la sentenza fosse con errore expreso, o che non sia sta' scritta⁶, o che il magnifico podestà non sia sentato *pro tribunali*⁶, o che la sentenza fusse fatta per vigore d'instromento falso, o quando non non sia sta' denunciata nei casi ove si deve denunciare secondo la forma delli statuti di Lovere.

¹ *F* e *H*: interponersi. ² *F* e *H*: civili. ³ *F*, *H*, *I* e *J*: intraporre. ⁴ Questa parte del testo è segnata a margine in *G*. ⁵ *S*: si possono. ⁶ e ⁶ *S* omette il testo tra questi due riferimenti.

Ordine in che tempo doppo l'essere¹ interposta l'appellatione debba esser comessa la causa. Cap. 192.

Che sia lecito, così alla persona contra la quale sarà sta'

concessa ² l'appellatione come a quella che l'haverà dimandata, di far astringere dall'illustrissimo signor podestà di Bergamo come delegato, o dall'eccellentissimo signor vicario come subdelegato, la persona appellante della appellatione a comettere in termine de giorni otto seguenti ³ al dì della interpositione la causa ad uno de' spettabili signori dottori del Collegio della magnifica città di Bergamo, secondo l'ordini de' suoi statuti.

¹ F, H, I e J: essere. ² F, H e I: comessa. ³ H: susseguenti.

Ordine in che tempo debba quello che interviene in iudicio a nome d'altri, presentare et far nottare la procura, ovvero dar segurtà, o promettere nelli propri beni di far rathificare dal principale affinché li atti siano validi; et della pena posta a' contrafacienti. Cap.193¹.

Che ciascuno qual intervenerà in giudicio a nome d'altri ² debba nel primo comparimento produrre l'instromento di procura e farlo notare dal cancelliero; ovvero, dimandando un termine conveniente all'arbitrio del magnifico podestà, debba in tempo detto produrlo e fratanto l'atti siano validi; non avendo poi prodotta la procura nel tempo assignatoli, l'atti siano nulli, et esso caschi in pena de lire dieci e debba restituire tutti li danni, spese et interessi; si possa però dar sigurtà per comparere a difesa d'altri, e promettere nelli proprii beni di far rathificare dal principale et in questo caso li atti vagliano.

¹ Brevi annotazioni in latino a margine di questo capitolo in G. ² Il testo di E si interrompe qui e riprende al capitolo 196. La trascrizione segue il testo di G fino a quel punto.

Che per il comparimento che il principale faccia nella causa non s'intendano revocati ¹ li procuratori già per lui fatti ². Cap. 194.

Che comparendo in alcuna causa colui qual haverà fatto procura in altra persona a far qualche atto, o che avesse fatto di nuovo qualche processo non s'intenda che habbi revocato ¹ li suoi procuratori.

¹ S: rinnovati. ² G: porta brevi note in latino a margine.

De tutori et curatori et dell'auttorità che si interpongano^a. Cap. 195.

Che sia dimandata gratia all'illustrissimi signori rettori della magnifica città di Bergamo, et alli¹ magnifici signori consiglieri di detta, che considerate le spese per la longa distanza del viaggio, il magnifico podestà di Lovere possa dare e confermare li tuttori e curatori, e dare auttorità nelle emancipationi sin alla summa de lire mille^b; intendendo però che l'auttorità di intraponere li decreti in cause² di alienationi, confessioni o d'altri contratti di donne et de minori et altri non ecceda la summa de dette lire mille a valuta della magnifica città di Bergamo per la nova concessione havuta dal serenissimo Dominio^c; qual magnifico podestà debba far giurare li tuttori o curatori a dover far doppio³ inventario dei beni de' suoi minori o delle hederità, et che essercitaranno il loro offitio con bona fede, havendo sempre riguardo al beneficio de minori et heredità; et siano obligati dar segurtà; et debbano in termine d'un mese presentar all'officio d'esso magnifico podestà il detto inventario e segurtà, quali siano registrati sopra un libro in questo deputato; et esso debba diffinire le cause de tutele et cure summariamente, e che niuno minore de vinticinque anni sia ammesso tutore o curatore.

¹ F e H: altri. ² I e J omettono: in cause. ³ J: doppio.

^a Vedi a questo proposito anche il capitolo 228.

^b Vedi la supplica del 29 gennaio 1593 a cui il testo si riferisce.

^c Vedi la ducale del 21 ottobre 1595 che concede appunto questa auttorità.

Vacanze nelle quali non possino essere agitate cause non contentando ambe le parti, eccetto però quelle de mercedi, fitti, taglie et crediti della comunità et giurisdittione. Cap. 196.

Che dalli vinticinque giorni di giugno sino alli vinticinque di¹ luglio, e dalli vinticinque di settembre sino alli vinticinque di ottobre, niuna persona possa essere astretta agitare causa alcuna civile, salvo che essendo le parti d'accordo anco in detti tempi si possa procedere; si potranno appresso agitar le cause in dette vacanze se da una delle parti non saranno opposte, e sarà valido tutto quello sarà fatto sin all'oppositione; si

possa però in detti doi mesi tener raggione di mercede, fitti, taglie et altri crediti delle comunità della giurisdittione e de luoghi pii.

¹ Il testo di *E* riprende a questo punto e la trascrizione segue da qui in poi tale testo.

Ferie et vacanze nelle quali non si può né deve rendere raggione, ancora che li litiganti contentassero et le volessero¹ rinontiare.
Cap. 197.

Che il magnifico podestà non possa render raggione nei giorni feriatì all'honore de Dio, o in altre feste comandate dalla santa Chiesa; né per otto giorni inanzi alla Natività di nostro Signore, nè doppo essa giorni quindeci; nè otto giorni inanzi Pascha di Resurrectione, nè altri tanti doppo; e che le parti litiganti non possino rinontiare queste vacanze.

¹ *S*: volentieri renontiare.

Del modo che si deve tenere nel far l'escussioni¹. Cap. 198.

Che si debba far proclama² in Lovere o nella giurisdittione da uno offitiale di detta³ ad alta voce in presentia di doi testimoni alla casa della⁴ solita habitatione del debitore o della segurtà, overo inanzi alla casa della⁴ habitation di colui contra del quale non si potria procedere se non fusse fatta l'escusione; e non havendo il debitore casa, sia proclamato sulla piazza di Lovere, sentando al banco di raggione il magnifico podestà o suo logotenente, del che sia fatta mentione speciale nella relatione; e l'offitiale nel proclamare debba dire che trovandosi qualche persona che habbi notitia de beni del debitore debba in termine de giorni dieci prossimi portare in scritto detti beni inanzi al magnifico podestà di Lovere; e comparando poi alcuno qual porti in scritto beni del debitore posti nella giurisdittione, quali beni s'intendano del debitore essendo morto se l'haverà posseduti in fine di sua vita, e se sarà vivo si presumano⁵ essere suoi beni provandosi che lui l'habbi posseduti come suoi; e che questi beni portati non siano posseduti nè opposti da⁶ altri che sopra essi non si possa

far l'essecutione⁷, che alhora sopra essi si possa far l'essecutione⁷ sino al compito pagamento o sino che compare il possessore o difensore de detti beni; e se in detti giorni dieci non saranno portati in scritto, e se saranno anco portati ma che appresso sia comparso alcuno per difesa d'essi, s'intenda, e per maggior cautione sia anco dechiarato dal magnifico podestà, l'escussione⁸ essere fatta a sufficienza idonea e legittima contra li debitori e suoi beni; e doppo essa dechiaratione il creditore possa procedere contra la segurtà e possessori de beni del debitore come se fosse sta' fatta sufficiente, idonea e legittima escussione⁸, non ostando cosa in contrario; e del proclama e presenza delli testimonii sia creduto a ciascuno officiale della giurisdittione, fattane prima da lui relatione⁹ al cancelliero del magnifico podestà; qual sia notata e posta per detto in scrittura, riservata però raggione¹⁰ a ciascuno di provare in contrario.

¹ S e I: essecutioni. ² H: proclami. ³ H: nella giurisdittione di detta. ⁴ e ⁴ G omette il testo tra questi due riferimenti. ⁵ F e H: procurano; J: e sarà vivo li presumano. ⁶ F e H: ad. ⁷ e ⁷ I e J omettono il testo tra questi due riferimenti. ⁸ F, H, I, J: essecutione. ⁹ F e H: fatte prima da lui le relationi. ¹⁰ S: per raggione; F e H: ricercata per raggione.

Che il principale sia tenuto rilevare da ogni danno et spesa quello che per lui si sarà costituito sicurtà; et come et contra di chi si debba fare prima l'essecutione^a. Cap. 199.

Che il magnifico podestà sia obligato sforzare summaria-mente ogni persona qual sarà principale debitore, a rilevare e conservare da ogni danno et spesa, quale haverà patito o fatto, la persona che haverà fatta la segurtà a suo conto, dandole però quello termine che a lui parerà honesto; e che il principale debitore realmente prima¹ sia convenuto che la sicurtà, o sia obligo² per via di instrumento o per altro modo; e che prima sia fatta diligente escussione delli beni del principale, se però il fideiussore, nel costituirsi sicurtà, non si fosse contentato di potere essere essequito come principale debitore.

¹ I e J omettono: prima. ² F, G, H: obligato; il testo di questo capitolo è segnato a margine in G.

^a Il testo di E porta annotato a questo capitolo: *Statuto di Bergamo, Collocatione 3^a, capitoli 40 e 53*. Il titolo del capitolo 40 è: *Quod prius fiat excussio contra principalem antequam fiat contra fideiussorem*. Quello del capitolo 53 è: *De fideiussoribus, et aliis conservandis indemnibus per principales (SB)*.

Che con il corso de quaranta anni, e non con minore, possino essere perscritti li fitti, pensioni o mercedi. Cap. 200.

Che niuna perscrizione quale sia minore d'anni quaranta possi giovare ad alcuna persona che haverà comperato o per altro modo posseduto qualche cosa, terra, acqua, acquedutto, decima, o altra raggione o parte d'essa, sopra qual fosse solito pagarsi ¹ qualche fitto ², pensione o mercede a persona suddita ³ alla giurisdittione del magnifico podestà di Lovere; nè possa usare detta perscrizione per alcuno modo contra il patrone, o contra a chi haverà raggione da lui; e queste cose si debbino conoscere, diffinire et essequire summariamente e straordinariamente, non ostando altra cosa in contrario.

¹ S: pagare. ² G: affitto. ³ S: sugietta.

Obligo del magnifico podestà di comettere a consiglio de savii le cause nelle quali alcuno si sentisse gravato d'alcuno atto fatto da lui. Cap. 201.

Che il magnifico podestà, richiesto da persona che si pretenda d'essere sta' gravata ¹ per causa d'alcuno atto ² da lui nelle cause civili di voler comettere la causa a consiglio de savii, debba, non volendo rivocarlo o alterarlo in termine di tre giorni, farlo; nè possa doppo che li sarà sta' fatta istanza in scrittura di commetterla, procedere in detta causa, sotto pena, oltre l'inobedienza ³ et nullità degli atti che facesse, de lire cento da applicare la metà a quello che havesse dimandato d'essere sgravato ⁴ et che la causa fosse commessa a consiglio de savii, e l'altra alla comunità di Lovere; ma quando sarà sta' concesso dal ⁵ magnifico podestà il consiglio de savii, colui che l'haverà dimandato sia tenuto, tre giorni doppo che gli sarà sta' concesso, a deponere il salario che per la spedizione di tale consiglio ⁶ sarà da esso magnifico podestà dichiarato in

mano del cancelliero, e farlo notare⁷ nelli atti della causa; altrimenti l'istanza fatta da colui che detta causa dovesse essere comessa s'habbia⁸ per non fatta, et il magnifico podestà possa proceder alla espeditione.

¹ S: d'essere gravata. ² F, H, I, J aggiungono: fatto. ³ F e H: alla inobedienza. ⁴ F e H: aggravato. ⁵ F, H, I, J: commesso al. ⁶ F e H: di taglio. ⁷ G: annotare; J: fatto notare. ⁸ F e H: l'habbia.

Che il magnifico podestà nuovo non possa in vigore de citationi fatte d'ordine del precessore concedere parolle, nè essequire, se non saranno di nuovo di suo ordine citati quelli contra li quali si vorrà procedere¹. Cap. 202.

Che il magnifico podestà nuovo non possa concedere parolle per vigore de citationi, nè mettere in essecutione parole o licenze concesse dal suo precessore, se de nuovo non sarà citata la persona contra la quale si vorrà procedere a vedere confermare l'essecutione; e contrafacendosi non vaglia, salvo se non per precetto fatto dal precessore contra alcuna persona quale l'havesse accettato, overo di sua volontà havesse confessato il debito; nè in altro modo vaglia.

¹ G: porta a margine di questo capitolo brevi commenti in latino.

Che il magnifico podestà non possa retrattare o alterare le sentenze per lui et precessori fatte¹; et quando non possa restituire le parti in pristinum². Cap. 203.

Che il magnifico podestà in modo alcuno non debba ingerirsi per ritrattare o far qualche restitutione per le sentenze fatte da lui o da suoi precessori, aldite le parti; ma debba essequire³ in tutto, e contrafacendo sia di niuno valore; e pure la sentenza si debba essequire, riservata però raggione alla parte contra la quale fusse sta' sententiato di potersi appellare secondo la forma delli statuti di Lovere.

¹ F e H: per lui fatte e precessori. ² G porta a margine di questo capitolo brevi commenti in latino. ³ F e H: essequire.

Che il magnifico podestà sia tenuto, quando¹ così sarà ricercato², essequire le sentenze in vigorem rei iudicatae. Cap. 204.

Che il magnifico podestà essendo richiesto per l'essecutione di qualche sentenza passata *in vigorem rei iudicatae* o di qualche arbitramento, debba con ogni rimedio di ragione essequirla, ad istanza di colui a favore del quale sia fatta la sentenza o arbitramento, ovvero degli heredi e successori suoi; procedendo summariamente; servando o non³ l'ordine della legge fatta da divo Pio, e non ostando alcun denuntiamiento o dimanda da consiglio de savii; e possa essequire nei giorni feriaty, salvo in honore de Dio, riservando però se colui a chi sarà sta' giudicato contra non proverà, o produrrà fra dieci giorni utili, qualche cosa per la quale l'essecutione di raggione non si dovesse⁴ fare.

¹ I e J: quando che. ² F e H: richiesto. ³ F e H: non servando. ⁴ F e H: deve.

Ordine de quelli che perdono le cause in prima istanza habbino regresso contra auttori suoi; et de¹ denontiamenti quali devono essere fatti per loro². Cap. 205.

Che ogni litigante perdendo la causa habbia regresso contra l'authore suo, come se lui istesso per via ordinaria havesse perso, mentre però gli habbia denunciato a luogo e tempo conveniente d'opponersi alla lite; e che il perditore non³ sia tenuto proseguire contra sua voglia⁴ l'appellatione nè tentare sopra essa la sentenza; havendo però denuntiato⁵ all'autore cinque giorni doppo la sentenza che sia sta' sententiata⁵ contra di lui, acciò volendo possa attendere a detta causa.

¹ I e J omettono: de. ² I e J: per lui. ³ I e J omettono: non. ⁴ S, I e J: contro sua voglia proseguire. ⁵ e ⁵ F e H omettono il testo tra questi due riferimenti.

Che il perditore et succumbente per sentenza nelle liti sia tenuto delle spese al vincitore fatte nella causa secondo la tassa ordinaria. Cap. 206.

Che ogni persona quale per sentenza haverà persa la lite

sia in ogni causa condannata alle spese del vincitore, salvo se il perditor non haverà avuto secondo la forma della ragione giusta causa di litigare, da essere dichiarata dal magnifico podestà.

Ordine che il creditore sia tenuto a fare di¹ recepta de danari al debitore, et pagamenti fatti. Cap. 207.

Che il magnifico podestà debba astringere il creditore a fare la riceputa al debitore quando pagarà il debito, o parte; e così debba fare per ogni altra occasione.

¹ S: la.

Casi nelli quali si deve procedere summariamente. Cap. 208.

Che il magnifico podestà debba summariamente procedere nelle cause che se gli presenteranno da giudicare de chiese, de luoghi pii, de persone miserabili, et in quello ove si trattarà de legati fatti per cause pie, de alimenti passati e futuri, de mercedi di persone e di possessori d'alcuna cosa della quale da chi si sia venga fatta istanza d'essergli restituita, come quella della quale ne sia sta' ingiustamente levato di¹ possesso; e debba in tutti li sudetti casi e cause procedere anco nelli giorni feriaty, salvo quelli in honore de Dio, non ostante cosa alcuna in contrario; riservando appresso l'altri casi, come nelli statuti del presente volume viene disposto².

¹ I: levato il; J: lasciato il. ² H: deposito.

Perché non si possa adire heredità alcuna con beneficio dell'inventario; et quando una heredità, ancora che¹ sia statta repudiata, s'habbia² per non repudiata. Cap. 209.

Che persona alcuna in Lovere, o della giurisdittione habitante, o che per l'avvenire habitarà in essa, non habbia intrare o meschiarsi in tutto o in parte della heredità di qualche persona, con beneficio d'inventario; et intrando alcuno, sia reputato come se fusse entratto o meschiato senza detto beneficio; et in caso che l'heredità fussi rifiutata, overo che non³ fusse

presa da qualche uno che fusse instituito herede, o che potessi succedere *ab intestato*, trovandosi doppo la rifiutatione o l'essersi⁴ astenuto dalla heredità, che costui tenga o posseda la quarta parte di più di quello fusse creditore del⁵ testatore per via di successione, tale rifiuto o l'essersi astenuto per vigore di questo statuto sia tenuto per nullo e fatto come in fraude; et costui anco s'intenda essere creditore del morto, e come herede possa essere convenuto da ciascuno creditore; salvo però che il presente capitolo⁶ non habbi luogh nè s'intenda comprendere la comunità di Lovere et pertinenze, nè li luoghi pii; ma essa comunità et luoghi pii e li presidenti, sindici, agenti o deputati loro possino accettare qualche heredità con beneficio dell'inventario.

¹ F, H, I e J omettono: che. ² F e H: l'habbia. ³ J: ripudiata o rifiutata ovvero non. ⁴ F e H: venesse. ⁵ J: il. ⁶ G: il presente statuto o capitolo.

Ordine della forma quale si deve servare nel renuntiare l'heredità. Cap. 210.

Che ciascuna persona volendo renontiare qualche heredità o beni paterni, sia obligata costituirsi pubblicamente inanzi al magnifico podestà a fare la renuntia; et ogni volta che non sarà fatta a detto modo, che possa essere convenuto da ciascuno delli creditori come se non havesse rinuntiato, e come se tenessi o governassi l'heredità o li beni paterni; e che alcuno nodaro non debba rogare instrumento per tale causa, se non sarà nella sudetta forma, in pena de lire dieci; nè sia data fede all'instrumento.

De legati. Cap. 211.

Quando occorrerà che alcuno testatore facci qualche legato nel suo testamento a persona quale secondo la dispositione de raggione civile saria obligata nominatamente instituire o essere dette¹, s'intendano a tale legato aggiunte queste parole, cioè: *iure institutionis* come se da esso testatore espressamente fussero statte dette e dal nodaro in tal legato scritte².

¹ S: ezeredare; I e J: essere datte. ² G: descritte.

De contratti finti e simulati, et violentemente o per paura fatti.
Cap. 212.

Che il magnifico podestà debba conoscere li contratti fatti e che si faranno che siano finti o simulati, ad istanza di ciascuna persona interessata, cassandoli e annullandoli doppo che haverà conosciuto per prove et altre ragioni che a lui pare-ranno giuste essere tali; e per conoscere¹ li detti contratti deb-ba anco procedere civilmente con presontioni et inditii ancor che siano legieri, quali giustamente debbano rimuovere l'animo del giudice, havendo rispetto² alla qualità del fatto, alle per-sona et al contratto; debba appresso condannare colui che haverà fatto il contratto finto o simulato, in lire vinticinque da applicare alla comunità di Lovere; et in simil pena sia anco condannato il nodaro qual haverà rogato l'instromento; e nel medemo modo debba conoscere e terminare li contratti fatti per minacce o paura³.

¹ J: riconoscere. ² S: risposto. ³ F e H: per paura.

Quando il creditore intende pagarsi sopra alcuni beni del debitore, ciò che deve servare. Cap. 213^a.

Che quando alcuno creditore dimandarà che gli siano datti qualche beni stabili dal suo debitore, si debbano elleggere doi estimatori uno per parte; quali essendosi accordati si debba¹ procedere a far il dato o vendita in pagamento di tanta por-tione come importa il suo credito e le spese, detrando però prima la quarta² parte della stima; e che il debitore sia obli-gato fargli la vendita; e recusando lui d'elleggere et fare come di sopra, il magnifico podestà sia tenuto farlo secondo³ la predetta forma; e se li estimatori non s'accorderanno⁴ si deb-ba elleggere il terzo; e per la stima fatta⁵ di doi di loro si debba procedere a far⁶ la vendita; e se il debitore non com-parirà nel termine nel quale sarà citato e ammonito a dare il suo estimatore, li beni si debbano stimare da colui, qual haverà elletto il creditore et da un altro che sia elletto dal ma-gnifico podestà, giurando essi prima che stimaranno giusta-

mente detti beni; e essendo citato il debitore doppo fatta la stima, il creditore debba ricevere li beni in pagamento del suo havere, detratto il quarto della stima; et il magnifico podestà sia tenuto far la vendita e transferire il dominio al creditore, salvo che in tempo de due anni doppo il denuntiamiento della vendita il debitore possa ricuperarli per l'integra ⁷ stima e prezzo liquidato dalli sudetti estimatori dal creditore; qual sia obligato restituirli liberi ⁸, obligandosi per suo fatto proprio solamente; e che guadagni e tenga per lui li frutti d'essi beni in ricompensa delli danni et interessi suoi ⁹; e nascendo sopra questo alcuna differenza il magnifico podestà debba conoscere et diffinire summariamente, così per le vendite passate come per quelle che ¹⁰ verranno, riservata la ragione de' creditor anteriori.

¹ *I* e *J*: si debbano. ² *J*: la prima quarta. ³ *H* ripete: secondo. ⁴ *F* e *H*: si cordassero. ⁵ *S* omette: fatta. ⁶ *J*: a farsi. ⁷ *F* e *H*: l'intiera. ⁸ *J*: restituir li beni. ⁹ *I* e *J* omettono: suoi. ¹⁰ *I* e *J* omettono: che.

^a Dagli atti del notaio Girardo de Ochis che operò in Lovere tra il 1453 e il 1480 si può desumere che già nei vecchi statuti esisteva un capitolo il cui titolo era: «De datione insolutum fienda creditor de bonis debitoris, cum termino exigendi talem rem». Il contenuto del capitolo che viene spesso citato negli atti del notaio a giustificazione di retrovendite (vedi, per esempio, Girardus, II, 181) doveva essere simile a quello del presente capitolo degli statuti nuovi.

Se ¹ le parole concesse et li introiti in essecutione di esse fatti se deveno essere in pregiuditio ² anco di persona terza ³ non citata. Cap. 214.

Che essendo alcuna persona entrata al posesso de' beni secondo l'ordine delli statuti di Lovere, e comparendo una terza persona che non fosse sta' citata, dimandando che sia dichiarato che la parola et introito con le cose seguite non debba pregiudicare a lui non citato nei beni presi, il magnifico podestà debba giudicare summariamente tre giorni doppo, anco nei feriatì salvo in honore de Dio, che non sia sta' fatto pregiuditio alcuno ad essa terza persona, o ad alcuna altra persona non citata, salvo però li statuti delle alienationi fatte doppo il denuntiamiento o precetto ^a; e ricusando il magnifico po-

destà caschi in pena de lire vinticinque da applicare alla comunità di Lovere.

¹ J: che. ² F, H, I, J: giuditio. ³ J omette: terza.

^a Intende riferirsi al capitolo 216.

Quando et come alcuno possa entrare al possesso de beni stabili d'altri. Cap. 215.

Che persona alcuna non debba entrare al possesso de beni stabili d'altre persone, se prima non haverà la parola, ovvero habbia fatto denunciare o citare o proclamare nel modo contenuto nelli statuti di Lovere, ovvero che non habbia il dato o vendita o raggione dal vero possessore; quale s'intenda essere colui che haverà tenuto o posseduto li detti beni per un anno prossimo passato senza contradittione, ovvero li suoi antecessori, ovvero quelli che haveranno dato a lui detti beni, o quelli da quali havessero aquistato raggione; e che non sia possesso indebito nè per forza, sotto pena a chi contrafarà de lire cinquanta da applicare alla comunità di Lovere; et oltre ciò sia condannata restituire la cosa così presa et occupata, insieme con li frutti cavati, e debba perdere tutte le sue raggioni quali havesse in detti beni; e che il magnifico podestà tre giorni doppo che li sarà notificato debba *ex officio* prendere ¹ detti beni a conto di quella comunità ove questo occorrerà e li ritenga finché questa causa sarà diffinita ² per sentenza; e debba poi darli a colui a favore del quale sarà sta' giudicato, e sia introdotto al possesso, e restituiti li frutti cavati doppo la sua pretensione.

¹ J: perdere. ² F e H: differita.

De quelli che doppo l'essere sta' citati a comparere avanti il magnifico podestà, o doppo d'essergli denuntiato o fatto comandamento, si fanno lecito di alienare la cosa sopra la quale saranno statti citati o fatti denuntiamiento. Cap. 216.

Che se alcuna persona doppo che le sarà denontiato o comandato ¹ o sarà sta' citata a comparere inanzi ² al magnifico podestà, farà alienatione di qualche cosa, mobile o stabile o

di parte d'essa, quale fosse sta' dimandata da colui qual avesse fatto comandare o denontiare, possa essere convenuta come se l'avesse, posedesse³, e non avesse fatto alienatione alcuna; et occorendo che la sentenza sia fatta contra lui qual avesse alienato di restituir la cosa alienata, debba essere eseguita contra ciascuno possessore⁴; e che sia lecito al vincitore, poiché la sentenza haverà vigore di cosa giudicata, havendo la licenza del magnifico podestà, entrare senza pena al possesso e pacificamente tenerla; e che il compratore habbia ragione contra il venditore, come se per via ordinaria le fosse sta' convenuta.

¹ *F* e *H*: fatto comandamento. ² Il testo di *E* si interrompe qui e riprende poi al capitolo 220. Da questo punto la trascrizione segue il testo di *G*. ³ *F* e *H*: se avesse posseduto; *J*: possedere. ⁴ *S*: possesso.

Delle cause che non eccedono il valore de lire vinticinque non si conceda l'appellatione, et quando possino et debbano essere diffinite. Cap. 217¹.

Che il magnifico podestà nelle cause e liti civili² che non eccedano³ lire vinticinque possa conoscere e terminare secondo il giuditio e volontà sua anco nei giorni feriatì, salvo in honore de Dio, e nelle vacanze di palazzo, lasciando ogni solennità, acciò⁴ si faccia manco spesa che sarà possibile; de quali⁵ terminationi persona alcuna non possa appellarsi.

¹ Dopo averne scritto il titolo, *J* omette il testo di questo capitolo. ² *S*: cause civili e liti. ³ *F*, *G*, e *H*: ecceda. ⁴ *F*, *H* e *I*: anco. ⁵ *F* e *H*: di quelle.

Delli beni quali si pretendono redimere come alienati fori del casal paterno, e delle successioni ab intestato¹. Cap. 218.

Che li statuti della magnifica città con la correction fatta per sua Serenità 19 ottobrio 1566², per dover redimere li beni paterni alienati dal casale paterno siano registrati in questo volume; e che sia il medemo delle successioni *ab intestato*, quali siano essequite^a.

¹ *J* omette questo titolo. ² *F*, *H*, *I* e *J*: del 1566.

^a Nessuno degli esemplari consultati porta in realtà i documenti richiesti.

Per quanto riguardo i beni alienati dal casale paterno, si tratta dei capitoli 1-6, collazione quarta, degli statuti di Bergamo, con la correzione al capitolo 5 del 19 ottobre 1566. Le successioni *ab intestato* sono invece trattate nei capitoli 7-11, collazione settima, dei medesimi statuti (SB).

Delle cose che si ritrovaranno nell'habitatione di qualsivoglia persona, ciò¹ che si debba presumere. Cap. 219².

Che tutte le cose quali si trovaranno nella casa d'habitatione di qualche persona si presuma³ essere sue⁴, se non sarà fatta giusta⁵ prova in contrario.

¹ *J* omette: ciò. ² Note in latino a margine di questo capitolo in *G*. ³ *F* e *H*: si presumerà. ⁴ *I* e *J*: si presuman d'essere sue. ⁵ *J*: se non farà ricevuta.

Che le cose possedute per una donna maritata si presumino¹ essere di raggione del marito et suoi heredi. Cap. 220.

Che tutte le possessioni o altri beni di qualunque sorte siano quali haverà una donna maritata si presumino et intendino essere del marito, salvo² non provandosi o mostrandosi che tali³ beni siano pervenuti a lei per via di successione, di donatione, di legato o per altra via.

¹ *I* e *J*: si presumi. ² *J*: la sua. ³ Il testo di *E* riprende a questo punto e così la trascrizione.

Come si provi¹ l'hipoteca che alcuno pretenda sopra qualche cosa. Cap. 221.

Che se per l'avvenire alcuno creditore procedendo² actione hipotecaria provará che il padre, ovvero altra persona contra la quale pretenderà, habbia posseduto per³ dieci anni o per più tempo la cosa che a lui dimandarà, sia compita prova, ancorché non si provasse il titolo; salvo se non sarà provato dal reo convenuto l'istessa cosa essere cascata⁴ in altri^a, e salvo appresso che per li sudetti modi non sia fatto pregiudicio ad altra sorte di prove legittime.

¹ *I* e *J*: possi. ² *F* e *H*: producendo; *S*: pretendendo. ³ *J* omette: per. ⁴ *J*: cassata.

^a Che la stessa cosa sia stata trasferita ad altri.

Pena posta a quelli che dimandano attione hipotecaria più de quello devono havere; et delli protesti et giuramenti a' quali sono tenuti.
Cap. 222.

Che se alcuno dimandarà in giuditio attione hipotecaria da qualche uno per vigore de obligatione fatta a lui o ad altri a suo nome per instrumento o altra scrittura con essecutione summaria et che da esso si potesse cavare la parola senza citatione, overo per vigore d'obligatione fatta per instrumento a suo avo, padre o ad altri in luogho de' quali esso succeda, più di quello doverà havere, essendole protestato da colui a chi dimandarà se vole usare le scritture da lui prodotte e se vole star saldo nella dimanda e che da quella protesta non si possa¹ più partire, sia condannato pagare la metà della summa² qual haverà dimandato; e non volendo fare la sudetta protesta, il magnifico podestà debba annullare la sua dimanda e condannarlo a pagare le spese all'altro quali haverà fatte legittimamente; salvo però che a questa pena li minori quali hanno tutori o curatori non siano sottoposti, ma se bene li tutori o curatori havendo³ essi fatto la liberatione^a li suoi beni proprii siano obligati; e nell'istessa pena da applicare al cessionario incorrino coloro che haveranno fatta la cessione; e che quelli creditori che usaranno le obbligazioni fatte al padre, avo o ad altri in luogo de' quali siano successi, debbano produrre li memoriali o libri de conti delli predetti⁴, essendo però provato legittimamente che l'avo o padre o quello che usa detta obligatione habbia havuto il detto memoriale o libri⁵ delli predetti⁴; e non producendoli⁶, colui che dimanda⁷ non sia aldito dal magnifico podestà, nè da lui fatta la raggione di detta obligatione; si possa anco procedere per via di dare il giuramento a colui in mano del quale si dica essere cascato⁸ il memoriale o libri, e non volendo lui giurare s'intenda che habbi confessato.

¹ F e H: può. ² J: stima. ³ F e H: hanno. ⁴ e ⁴ J omette il testo tra questi due riferimenti. ⁵ I: libelli. ⁶ S: provedendoli. ⁷ S: dimandarà. ⁸ J: cavato.

^a G porta una nota a margine con un riferimento agli statuti di Bergamo, collazione terza, capitolo 45. Il titolo di questo capitolo è: «De poema petentis, plus quam habere debet» (SB).

De padri quando vengono citati ad istanza d'alcuno che pretendi qualche cosa contra alcuno de' suoi figlioli o figliole¹, maggiori però d'anni quatordecì. Cap. 223.

Che se alcuno sarà citato in persona o all'habitatione ad istanza di qualche persona quale voglia chiamare alla raggione qualche suo figliolo o figliola² a voler consentire per detti così³ chiamati, et a comparere nel tempo a lui statuito⁴, non comparendo s'intenda per consentiente; e che la sentenza seguita poi contra il figliolo o figliola vaglia tanto come se il padre havesse consentito; et questo ordine habbia però luogho se non nelli figlioli o figliole⁵ maggiori d'età d'anni quatordecì.

¹ *H*: figlie; *J*: figli o figliole. ² *H*: figlio o figlia. ³ *S* e *J*: casi. ⁴ *G*: statuitoli. ⁵ *S* e *J*: figli e figlie.

Che da litiganti non possino essere proposti alcuni articoli che non siano pertinenti al merito della causa; et in caso di contentione il magnifico podestà subito sia tenuto dichiarare se sono pertinenti o non. Cap. 224.

Che niuna delle parti litiganti debba proporre alcuno articolo qual possa impedire il progresso della causa, salvo li pertinenti al merito, e che senza essere decisi la causa principale non¹ si possa spedire; sopra quali nascendo differenza se pertengano² o non al merito della causa il magnifico podestà sia obligato subito a terminarla; nè in modo alcuno le parti si possino appellare di detta terminatione.

¹ *I* e *J* omettono: non. ² *S*, *I* e *J*: partengono; *F* e *H*: appartengono.

Quando alcuno pretende muovere lite contra qualche persona che si trovasse assente et fuori del distretto di Bergamo, ciò che si deve servare. Cap. 225.

Che volendo alcuna persona di Lovere o della giurisdittione muovere lite civile ad alcuno fuori del distretto bergamasco o contra suoi heredi, il magnifico podestà debba assignare termine d'uno giorno per ogni vinti miglia che si trovarà lontano, acciò possa venire o mandare legittimo procuratore a

fare le sue difese; debba anco mandare all'assente nel luogo ove si trovarà la copia della concessione del tempo, facendogliela intimare a lui in persona o all'habitatione per lettere sussidiali mandate al reggente di quel luogo; e subito che sarà mandata la relatione dal reggente¹ al magnifico podestà di Lovere, debba cominciare a correre il tempo assignato²; e, comparendo o non l'assente, la lite s'habbia per contestata; e doppo che sarà finito il tempo il magnifico podestà possa fare tutte le citationi, facendo ad alta voce alla solita habitatione dell'assente, ovvero in reggio^a sopra la piazza di Lovere; salvo che per dovere giurare e rispondere alle positioni debba essere citato in persona³ o all'habitatione nel luogo ove si ritrovarà; e che tutti li atti o processi fatti nel sudetto modo sino al dato et assignatione in pagamento fatta al creditore delli beni del debitore, vagliano et siano essequiti come legitimamente fatti, e sia data fede alle relationi delli offitiali; e col medemo modo si doverà procedere, non essendovi il debitore, contra li suoi heredi o successori, aggiungendo⁴ solo che detti attori siano obligati dare idonea segurtà di star a raggione.

¹ *S* aggiunge: di quel luogo. ² *F* e *H*: il tempo a correre assignato. ³ *F* e *H*: in pena. ⁴ *S*: aggiornandovi.

^a Il reggio era situato di fronte al palazzo comunale sulla piazza vecchia al centro di Lovere alta. A tal proposito scrive il Conti: «... stava sopra la porta grande un largo poggiuolo con ringhiera; e dove di presente trovasi la porta d'ingresso eravi sopra quattro gradini un piano a guisa di Reggio dal quale si pubblicavano gli ordini, i bandi e le sentenze. A' piedi di quello un grosso macigno fitto in terra con grande anello, e nella muraglia un eguale anello, dove si legavano i rei detenuti...» (CG).

Che il magnifico podestà sia tenuto assegnare un procuratore a chi gliene facesse istanza con dire di non trovarne. Cap. 226.

Che il magnifico podestà sia obligato, a requisitione d'ogni persona quale dica di non trovare procuratore a far dire le sue raggioni in cause civili o criminali, astrengere uno procuratore per intravenire per detta persona¹ facendolo giurare di far fedelmente il suo offitio; e debba essere pagato condecentemente della sua mercede; al che però non debba essere astretto alcuno che sia parente² sin al quarto grado della parte

contraria, ovvero che giuri d'havere consultato l'avversario, o che tenga che la causa sia ingiusta.

¹ I e J: dette persone. ² F e H: parte.

Li testimonii come e da chi debbano essere pagati. Cap. 227.

Che li testimonii siano ¹ pagati dalla parte quale li haverà ² fatti venire, all'arbitrio del magnifico podestà, considerata la distanza del luogho d'onde saranno partiti, et il tempo che haveranno speso per testificare.

¹ I e J: debbano esser. ² F e H: l'haverano.

De tutori et curatori, a chi s'aspetti il farli dare et li datti ¹ confermare^a. Cap. 228.

Che li consoli della comunità di Lovere o della giurisdizione, sotto obbligo de sacramento et in pena de lire dieci per ogni volta che contrafaranno, debbano, morendo alcuna persona in detti luoghi e lasciando figlioli ² suoi o abiatici maschi o femine o altri prossimi che fussero ³ minori e bisognosi della cura d'altra persone, in tempo de giorni quindeci prossimi doppo la morte, se lui haverà costituiti tutori o curatori, astrengerli con ogni remedio di raggione a farsi ⁴ confermare dalla giustitia nella tutela o cura, et obligarsi con giuramento di salvare le robbe de' minori et di restituirle a loro al suo tempo, in oltre a dare sopra ciò idonea segurtà quando alcuno d'essi tutori o curatori non havesse beni stabili, o che fosse sospetto di governarli ⁵ male; e se il morto non havesse dato tutori o curatori, che li consoli al tempo e modo sudetto e migliore come ad essi parerà, debbano ⁶ astrengere li parenti più prossimi per linea paterna ad essequire tutte le dette ⁷ cose; et non essendo questi sufficienti a tale impresa, debbano procurar che li parenti più prossimi per linea materna entrino a detta essecutione ⁸; e caso non vi fussero parenti di niuna de dette sorti, li presidenti della Misericordia di quel luogho ove saranno li minori, ovvero li detti consoli debbano essequire come di sopra; in oltre, che ⁹ così li tutori o curatori lasciati

per testamento, codicillo o per ultima volontà, come quelli che si faranno nel sudetto modo, e di qualunque altra sorte che intraveneranno per li minori, debbano essere astretti dal magnifico podestà con ogni rimedio di raggione a fare, un mese doppo la morte di colui che haverà lasciato minori, compiuto inventario de beni mobili et stabeli delli minori, crediti et debiti et ogn'altra cosa, facendone fare instrumento publico, del quale ricavino¹⁰ copia in tempo de giorni quindeci tenendola appresso di loro; e non facendo questo in detto tempo paghino di pena lire dieci per ogni volta; e che li nodari quali faranno tali instrumenti, overo li deputati a dare l'auttorità, siano obligati a dar il giuramento alli tutori o curatori di far giustamente l'inventario; et che il magnifico podestà, sotto obligo di sacramento et in pena de lire vinticinque, sia tenuto, ogni volta che saperà esservi tali minori o che li sarà denuntiato dalli consoli, dagli aiutto, anzi debba astrengere li suddetti a dar compimento a quanto di sopra è sta' ordinato.

¹ F e H: detti; J: et datti. ² I e J: figli. ³ S: furono. ⁴ S: farli. ⁵ F, S e H: governare; I e J: governarsi. ⁶ I e J: debba. ⁷ G, I, J: sudette. ⁸ F e H: escussione. ⁹ J omette: che. ¹⁰ F, H, I: ne cavino; J: ne levino.

^a A proposito di tutori e curatori vedi anche il capitolo 195.

De legati da essere per gli heredi pagati¹. Cap. 229.

Che il magnifico podestà debba con ogni rimedio di raggione e summariamente astrengere li heredi a sodisfare li legati lasciati nell'ultima volontà del testatore.

¹ G: pagati per gl'heredi.

Che li compratori de beni che sono deliberati alla comunità nella quale essi non sono estimati debbano dar segurtà, quale si oblighi come principale debitore di pagare a detta comunità la portione de carichi sopra detti beni, tassata a suoi debiti tempi. Cap. 230.

Che quando alcuno alienarà a modo alcuno¹ beni stabili fuori della giurisdittione di Lovere, ma però registrati al libro dell'archivio dell'estimo generale, o alli libri delli estimi della comunità di Lovere o giurisdittione, a qualche persona, comu-

nità, collegio o università quale non s'intenda di pagare li carichi con alcune delle comunità della giurisdittione ove saranno posti li detti beni, li comperatori debbano dare segurtà o principale debitore *in solidum* in detto luogho di pagare in tempi debiti tutta la loro portione, quale sarà tassata² sopra li beni aquistati in detta comunità, per causa de taglie e per ogni altro carico; e detti beni compri restino anco insieme con li frutti obligati, come se fussero patrimonii della comunità; e non pagando il principale alli tempi ordinati, il sudetto principale sia astretto dal magnifico podestà summariamente a pagare la quinta parte de più al thesoriero, oltre le spese della essecutione; debba anco^a, in pena de lire cinquanta da applicare al serenissimo Dominio, far osservare questo statuto inviolabilmente ogni volta che le sarà denunciato qualche contrafaciente.

¹ G omette: alienarà a modo alcuno. ² I e J: cavata.

^a Si intende qui il magnifico podestà.

Pena posta a quelli che vendono una proprietà, ancora che sia statta prima ad altri da lui venduta¹. Cap. 231.

Chi venderà qualche beni stabili ad alcuno sendo di già da lui ad altri legittimamente venduti, sendo di valore sino a lire cento, caschi in pena de lire vinticinque da applicare la metà alla comunità di Lovere e l'altra all'accusatore, oltre li clanni et spese de l'uno et l'altro compratore per ciò² fatte e patite, dovendo però restare ferma la prima vendita, e la seconda sia nulla; et se sarà de lire ducento la pena sia de lire cinquanta; e da dette sino alla summa della giurisdittione lire ottanta.

¹ S, F, H, I, J: da loro venduta; G: ancora che sia statta fatta vendita da lui prima ad altri. ² J: compratore suo.

Del tempo del quale devesi dare comiato per li patroni a' massari, quando non li¹ vogliono più sopra le loro possessioni, et devesi tuore² dalli massari³ non volendo starvi. Cap. 232.

Che quando li patroni vorranno licentiar li massari, siano

obligati nothificare a loro in persona o alla sua habitatione in scritto per impositione del magnifico podestà o a bocca in presenza almeno de doi testimoni, inanzi il primo giorno di luglio, che l'anno seguente non vogliono che li massari restino su le loro possessioni; e non notificando in detto tempo li patroni non possino darli comiato per quello anno, ma⁴ restino sinchè saranno licentiati come di sopra; il medemo ordine doveranno tenere li massari volendo partirsi dalli patroni, se però non saranno altri patti tra di loro.

¹ *J* omette: li. ² *S*: et ciò devesi fare; *I* e *J*: et devesi fare. ³ *H* ripete: dalli massari. ⁴ *J*: vi.

Pena posta a quelli che segaranno o raccoglieranno frutti d'una pezza de terra, senza licenza di quello a chi saranno tenuti darne¹ parte d'essi. Cap. 233.

Che quando il massaro qual tenerà qualche pezza de terra con obligo di dare la parte al patrone delli frutti prodotti da quella non debba segarli², ne raccoglierli se non sarà presente il patrone o suoi agenti, o non gli haverà dato licenza, in pena contrafacendo di pagare al patrone il doppio di quello che lui giurará per sua parte essere stato in quella pezza di terra.

¹ *J*: dare. ² *J*: legarli.

Dell'obligo del massaro licenziato circa gli strammi e megliarine^a et paglie¹. Cap. 234.

Che quando il massaro sarà licenziato nel modo sudetto sia obligato far magnare o spendere² il prossimo verno su la possession del primo patrone le megliarine, paglie et ogni altra sorte di strammi raccolti in detta; nè debba levare o far condurre via letame, stroppe^b, nè alcuna sorte delle sudette cose, in pena de lire vinti per ogni volta oltre il danno, da applicare la metà al patrone et l'altra alla comunità di Lovere.

¹ Parti del testo di questo capitolo sono segnate a margine in *G*. ² *I* e *J*: spenda.

^a Secondo il Tiraboschi (TA) il termine potrebbe riferirsi sia al granturco che alla saggina. Nel caso specifico si deve intendere la saggina, poiché il granturco che fu introdotto nel bergamasco verso la fine del 1500, fu piantato a Lovere soltanto nel 1658 ad opera di Pietro Gaioncelli che lo aveva importato dall'America (BB).

^b Le stroppe (dialettale: stròpa) sono dei sottili rami di salice che, attorcigliati, servono per legare fastelli, fascine, viti.

De pali et paglia, de¹ quali debbano essere lasciati per il massaro che parte, et de quali debba havere la metà; et della portione de case che deve² esser concesse per lui a servitio del massaro novo³. Cap. 235.

Che li massari non debbano rimuovere, nè portar via li pali, o frusconi^a nè li paletti da cima posti appresso alle gambe delle viti vecchie e nove, in pena de soldi cinque per ogni palo, oltra il danno, del quale sia datta fede al patrone, et a ciascuno della sua famiglia havendo passati anni quindeci d'età, sino a lire dieci; debbano però li massari havere la metà delli pali⁴ tiradori, e l'altra il patrone, essendo sta' tagliati su la sua possessione; et non essendovi tolti^b, restino a chi li haverà compri e tolti in altri luoghi; et debba lasciare al principio d'agosto una parte delle case al massaro novo per sua comodità.

¹ *I* e *J* omettono: de. ² *F*, *H*, *I* e *J*: devono. ³ Parti del testo sono segnate a margine in *G*. ⁴ *H*: quali.

^a Forse dal termine dialettale frösca. Forse sono i sostegni formati da piccoli pali o rami d'albero utilizzati nella coltivazione della vite.

^b Cioè non essendo stati raccolti nel medesimo possedimento.

Pena posta al massaro che affitasse o vendesse acqua di raggione del patrone. Cap. 236.

Che il massaro non possa dare affitto nè vendere acqua per adacquare, quale sia de raggione del patrone, o da lui solo o in compagnia del massaro tolta affitto, dovendo l'acqua star sempre su la possessione per uso d'essa; et avanzandone, il patrone ne possa disporre; e contrafacendo, il massaro caschi in pena de lire vinti oltra il danno, da applicare come di sopra.

Della paglia, stramme et altre cose quali devono per il massaro che parte essere lasciate a dietro; et come sia tenuto a far mangiare il feno raccolto in detta possessione. Cap. 237.

Che ciascuno che tenga affitto qualche possessione sia obbligato lasciare sopra detta o nelli sedumi delli patroni nell'ultimo anno della sua fitanza¹ tutte le paglie, stobbie, gussammi² et letammi raccolti in essa; e debbano anco farvi magnare tutti li feni per beneficio di detta possessione, in pena contrafacendo d'ogni danno et interesse del patrone.

¹ G: affitanza. ² I e J: gussaria.

De massari et fittuali quali lasciano le possessioni, molini o case e restano debitori al patrone. Cap. 238.

Che niuno massaro o fittuale de terreni o de molini, senza licenza o consenso del patrone possa lasciarli, ancor che fusse finita la locatione, se prima non haverà compitamente pagato il patrone o locatore; e contrafacendo alcuno, nè il massaro, fittuale o molinaro nè alcuno della sua famiglia possa essere accettato¹ da altri patroni sudditi o abitanti nel stato del serenissimo Dominio; e essendo accettato da qualche uno al quale il primo patrone habbi denuntiato per publica scrittura che non debba tenerlo, overo, volendolo tenere, che paghi il suo debito nominando la summa, se non lo scacciarà² in tempo de uno mese doppo il denuntiamiento, quale il primo patrone debba fare in tempo d'un anno doppo che sarà entrato massaro o fittuale, il secondo patrone o locatore sia obbligato sodisfare al primo tutto quello doverà havere per le predette cose.

¹ I: possa essere accettati; J: possano esser accettati. ² I e J omettono: se non lo scacciarà.

Delli locatori et patroni, come possino procedere contra li beni de fittuali e massari et loro mobili¹. Cap. 239.

Che ciascuna persona quale haverà dato case o terreni affitto o alla² parte del raccolto o in altro modo possa, de pro-

pria autorità senza licenza del³ magnifico podestà e senza pena, serrare l'uscio delle case, prendere o ritenere li mobili che si trovaranno dentro de raggione delli fittuali; il medemo possa fare delle biave et altri frutti che saranno nelli campi o raccolti in essi, per la summa sin all'intiero pagamento di quello doverà havere per causa de fitti, pensioni⁴, portione d'entrata o per altro modo; nè possino senza licenza o consenso del patrone⁵ li fittuali⁶ portarli fuori delle case nè delli terreni d'essi patroni o locatori; e portandone o havendone portato via restino obligati; e caso che non si trovassero tanti mobili nella casa affittata o fuori, che fussero sufficienti per pagare il fitto, la moglie del fittuale, havendo habitato la casa, sia obligata pagare il fitto con la sua dote.

¹ Questa parola è aggiunta di mano diversa in E; essa manca in F, G, H, I, J; S: e massari loro. ² F e H: l'altra. ³ F e H: senza il. ⁴ F e H: portioni. ⁵ J omette: patrone. ⁶ I e J: gli affittuali.

Del modo che si deve tenere per il locatore et per il fittuale nel scacciare della casa affittata o nel licentiar la casa condotta. Cap. 240.

Che quando alcuno haverà affittato case per un anno o per altro tempo limitato non debba scacciare il fittuale se non sarà passato il termine¹ convenuto tra di loro; anzi il patrone sia obligato un mese inanzi al tempo avisare il fittuale, volendo scomiarlo per l'avvenire; et esso² sia obligato servare in pena de lire cinque il medemo ordine, volendo lasciare la casa; e chi di loro contrafarà caschi in detta pena per ogni volta da applicare la metà all'obediente e l'altra alla comunità; salvo però che il patrone possa licentiar il fittuale ogni volta che vorrà servirsi della casa per suo uso proprio, havendo però prima³ avisato nel sudetto tempo il fittuale; e caso che il patrone sotto questo pretesto l'havessi fatto uscire dalla casa et affittarla⁴ poi ad altri, paghi di pena, oltre li danni e spese, lire dieci da applicare la metà al fittuale⁵ e l'altra alla comunità.

¹ F e H: il tempo. ² F, H, I, J: esso anco. ³ J omette: prima. ⁴ S: affittata. ⁵ F, H, J, affittuale.

Dell'auttorità del patrone nelli frutti cavati da suoi terreni contra li debitori, non ostante che altri creditori fussero anteriori di tempo. Cap. 241.

Che il patrone nelli crediti quali haverà con massari o fittuali sia anteposto agli altri creditori, ancorchè anteriori di tempo, nel pagarsi delli frutti cavati de suoi terreni per causa de fitti, biava datta da seminare, dinari per ¹ manentia ² o subventione ¹ per zappare le biave, per feno, strammi, grasse, biava datta o prestata alli massari o consegnata a suoi famigli de suo ordine, o per fitto de sedumi, o di case, o per li mobili lasciati e portati nelle case de massari delli ³ patroni, et anco nelle case tolte a fitto; et de tutte queste cose sia creduto al giuramento del patrone.

¹ e ¹ Il testo tra questi due riferimenti è di mano diversa in E. ² S, F, H, I, J: maseritia. ³ F e H: dalli.

Dell'obbligo imposto alli massari o fittuali di denunciare al patrone quando ad instantia d'altri, quali pretendono essere ammessi al possesso delli luoghi per loro condutti, gli ¹ venerà intimato qualche precetto. Cap. 242.

Che ciascuno massaro o fittuale sia obligato quando gli sarà intimato qualche precetto ad istanza d'altri per entrare al possesso delli luoghi locati o affittuali ², denunciare per atti pubblici ³ al patrone inanzi al termine datto; e debba poi anco comparere; e contrafacendo caschi in pena, oltra il danno e spese, de lire quindici da applicare alla comunità la metà e l'altra al patrone; e nell'istessa incorra se pigliarà investitura d'altri senza licenza del patrone, e sia astretto pagare il fitto a lui.

¹ F e H: se. ² G, I, J: affittati. ³ G: per atto pubblico.

Che il fittuale sia astretto summariamente a pagare il debito scorso ¹ al patrone dal magnifico podestà; et s'intenda essere vero patrone chi mostrerà per investitura o per doi instrumenti de pagamenti de fitti; et ciò ² nelli fitti perpetuamente solamente, li quali s'intendino

prescritti³ stando il fittuale anni quaranta senza pagare fitto. Cap. 243.

Che ciascuna persona quale haverà tenuto o tenga con titolo o senza qualche casa⁴, terreno, acqua, pensione o mercede in perpetuo da qualche persona sottoposta alla giurisdittione di Lovere, sia astretta dal magnifico podestà summariamente di⁵ pagare il debito corso per le sudette cause⁶; e nascendo qualche differenze se le dette⁷ cose siano obligate o non, colui s'intenda essere il vero patrone, e le sudette cose essere obligate, se lui mostrerà per investitura o per doi instrumenti de pagamenti de fitti; e questo habbia luogho solo⁸ nelli fitti in perpetuo; riservato anco che questo ordine non vaglia contro alcuno, quale sia perseverato nel possesso senza pagare fitto per spatio d'anni quaranta.

¹ S: scosso. ² S: in ciò. ³ F, G, H, I, J: per prescritti. ⁴ S, F, H, I, J: cosa
⁵ S, H, I, J: a. ⁶ S: per detta causa; I: per la detta causa; J: per la sudetta
causa. ⁷ H scrive «dette» e poi cancella. ⁸ S: solamente.

De fittuali quali cessaranno per tre anni di pagare il fitto, o alienaranno la cosa affittata o parte di quella senza licenza del patrone, et senza haverle fatto denunciare nè riservatoli¹ raggione de detti oblighi; et a chi si deveno pagare; et della pena a loro imposta. Cap. 244.

Che se alcuna persona haverà tenuto o tenga o tenerà qualche casa, terreno, acqua, acquedutto, decima o altra cosa, quale sia obligata a fitto, pensione, o mercede, a tempo limitato o in perpetuo, da alcuno sottoposto alla giurisdittione di Lovere, e che havesse cessato di pagare detti oblighi per anni trei; o havesse alienato per qualunque modo o parte delle sudette cose senza licenza del patrone, o che non gli habbia fatto denunciare nè riservata raggione de detti oblighi et a chi se deveno pagare; la persona qual haverà cessato di pagare o chi² haverà venduto et il compratore e chi haverà aquistato o aquistarà nell'avvenire la raggione da lui, caschi³ e perda ogni raggione qual havesse in tale luogho; e la alienatione quando al patrone sia tenuta di niuno valore; e caschi anco da tutti li

patti fatti per detta occasione, in modo che il diretto dominio, resti al principale patrone⁴; et appresso che colui qual scientemente o con inganno alienarà sendo investito livellario perpetuo, sia punito in lire cinquanta da applicare alla comunità di Lovere; e che il magnifico podestà dieci giorni doppo che sarà richiesto senza alcuna scrittura o solennità di giuditio, sia tenuto mettere al possesso la persona creditrice per causa come di sopra, facendo però prima citare il possessore di tal luogo et anco sia obligato deffendere detta persona così messa in possesso, e di punire quelli che la turbaranno nella pena disposta nelli presenti ordini per le possessioni turbate⁵; e far pagare dalle persone obligate tutti li fitti, pensioni o mercede corsa, riservata però raggione al compratore o a suoi heredi contra coloro che gli⁵ haveranno venduto e li suoi beni per tutte le predette cose, come se per lite ordinaria fussero sta' convinte⁶.

¹ F e H: ricercatoli. ² J: o la persona che. ³ F e H: caschi in. ⁴ F e H: patrone principale. ⁵ S: coloro a chi li. ⁶ S: convenute.

^a Cioè lire venticinque, secondo quanto dispone il capitolo 270.

De nodari, quanto¹ devono servare nel fare et publicare instrumenti dei quali vengono rogati. Cap. 245.

Che tutti li nodari siano obligati scrivere prima la continenza del contratto del quale vogliono fare l'instromento, inanzi che lo publichino; et doppo publicato subito debbano mettere il suo segno e sottoscriversi; et così facciano li secondi nodari, acciò poi non possino scrivere nè più nè meno della volontà de contrahenti, in pena de lire vinticinque a ciascuno che contrafarà da applicare la metà all'accusatore e l'altra alla comunità²; salvo che possino a bocca publicare l'instromento delli denuntiamenti³ e fare la carta delli denuntiamenti, purchè inanzi che si parti dal luogo ove sarà notato il giuramento, il luogo, li testimoni e l'effetto del denuntiamiento.

¹ J: quando. ² F e H: la metà alla comunità e l'altra all'accusatore. ³ F e H: denuncianti.

Della pena imposta a' nodari che ricusano di fare l'instromenti et quando restino liberi da essa. Cap. 246.

Che ogni nodaro quando sarà ricercato da qualche persona o comunità, collegio o università di far instromento, purchè non sia impedito da cause legittime e che sia pagato secondo la tariffa della magnifica città di Bergamo, caschi in pena de lire vinticinque per ogni volta che ricusarà, e di relevare d'ogni danno e spesa qual potrà¹ patire la persona che l'haverà ricercato.

¹ F e H: potria.

Che li nodari siano tenuti dare la copia, sendoli dimandata, a chi ragionevolmente perviene; et il magnifico podestà debba astringerli a darla quando di ciò sarà richiesto¹. Cap. 247.

Che ciascun nodaro che haverà rogato qualche instromento o atti, sendoli dimandata la copia, debba darla a quella persona a chi pervenerà in tempo de giorni cinque doppo la dimanda, mentre sia pagato come di sopra; e contrafacendo caschi in pena de lire dieci, oltra li danni e spese; et il magnifico podestà debba astreggere li nodari et ogni altra persona, sotto la suddetta pena, a dare o produrre ogni sorte de instromenti o scritture quali haverà appresso di sè a ciascuna persona che le dimandarà giurando che quelle scritture fanno per lui e che paghi la sua mercede.

¹ F e H: ricercato.

Quello che sono tenuti li heredi d'uno nodaro quando non è alcuno di essi nodaro publico, circa li protocolli, imbreviature¹, codicilli e liste lasciate dal nodaro del quale essi sono² heredi. Cap. 248.

Che li heredi de nodari, non sendo alcuno di loro nodaro publico, debbano fra doi mesi susseguenti alla aditione della heredità darne notitia al cancelliero della comunità di Lovere, affinché faccia ridurre il consiglio per l'ellettione d'uno nodaro, quale sia bono, sufficiente, legale et habiti³ in detta comunità; al quale poi in termine d'uno mese prossimo⁴ susseguente

all'intimazione fattale di tale ellettione, essi heredi siano tenuti consignargli tutto li protocolli, imbreviature¹, codicilli e liste quali haverà lasciato il nodaro morto, in pena de lire cinquanta a cadauno di loro e per ogni volta che, avisati, ricusaranno o non curaranno di farlo; e che il nodaro qual si doverà elleggere dal consiglio et podestà a ricevere dette scritte, sia obligato farsi confermare dal magnifico podestà di Lovere in presenza del console di quella⁵ comunità nella quale habitarà, con obligho che inanzi alla confirmatione debba scrivere sopra un libro a ciò deputato dalla comunità il numero de quaderni, li fogli d'essi, l'imbreviature¹, il numero de liste, e li fogli delli protocolli, de quali doverà essere confermato, scrivendo il principio e fine d'ogni quaderno delle imbreviature, confessando haverle appresso di sè; e questo affinché non si possa commettere inganno in dette scritte; il che essequito, il magnifico podestà debba dare il giuramento al nodaro di conservare tutte le scritte a lui consignate, e de non commettere in esse fraude alcuna e di dare le copie alle persone interessate ogni volta che gli ne dimandarà⁶.

¹ *J*: intrecciature. ² *S, I, J*: ne sono. ³ *F*: habili; *G*: habile; *H*: abile. ⁴ *F* e *H*: d'un prossimo mese. ⁵ *F* e *H*: questa. ⁶ *S* e *I*: glien dimandaranno; *F*: ogni volta che gliene dimandarà; *H*: ogni qualvolta gliene dimandarà; *J*: gliene dimandaranno.

Quando et in che cosa si possa venire per causa de debiti alla retentione di persone habitanti nella terra di Lovere et altri¹ della giurisdittione. Cap. 249.

Che il magnifico podestà non debba dar licenza di rettere persona alcuna sottoposta alla giurisdittione di Lovere per causa de debiti, se prima non sarà fatta relatione legittima dall'offitale di non havere trovato beni mobili da pignorare o sequestrare; et appresso che il magnifico podestà sia giustamente informato che la persona de quale si dimandarà la retentione non habbia beni stabili di potere² pagare il debito; ma sendo l'essecutione per causa d'instromento o di sentenza si possa ritenere la persona, o quando sia fuggitiva, o sospetta

di fuga, o che sia per causa di qualche debito d'alcuna delle comunità della giurisdittione.

¹ F, S, H, I: d'altri; G: altre. ² S, I, J: per poter.

Che il podestà sia tenuto concedere a istanza di ciascuno della giurisdittione la retentione de debitori forastieri, non sudditi alla giurisdittione di Lovere o alla magnifica città di Bergamo et suo territorio¹. Cap. 250.

Che il sudetto debba concedere licenza a ciascuno della giurisdittione² di far ritenere senza citatione li forastieri non sudditi alla giurisdittione² di Lovere o alla magnifica città di Bergamo e suo territorio, mostrando o provando però il creditore buone ragioni per il suo credito; e se la persona ritenuta darà idonea segurtà in Lovere o nella giurisdittione per il capitale e spese si debba³ rilasciare.

¹ S omette: et suo territorio. ² e ² I e J omettono il testo tra questi due riferimenti. ³ S: deve.

Quando sia e per quanto tempo sia proibita la ritenitione della persona per causa de debiti, de quelli che sono detenuti a istanza d'altri. Cap. 251.

Che niuna persona ritenuta per causa de debiti ad istanza di qualche persona non possa essere ritenuta a istanza d'altri, se non doppo finito quel giorno nel quale sarà sta' licentiatu dal primo creditore; salvo se questa persona sarà fugitiva o sospetta di fuga, ovvero sia debitore d'alcuna delle comunità della giurisdittione.

Delli giorni de¹ quali non si concede la detentione della persona per cagione² de debiti. Cap. 252.

Che nei giorni di domenica o d'altre feste principali non si debba ritenere persona alcuna per causa de debiti^a.

¹ F e H: ne'; S, I, J: nelli. ² F e H: raggione.

^a Al capitolo 117 dei vecchi statuti di Volpino (SV) si prevede che non si possa imprigionare per debiti nel giorno del patrono santo Ambrogio. Eviden-

temente la scomparsa di quell'antica disposizione nella presente redazione è ampiamente compensata dall'introduzione di questa nuova.

Delli cittadini della magnifica città di Bergamo abitanti che si troveranno habitare in Lovere o in altro luogo della giurisdittione, ove debbano essere convenuti. Cap. 253.

Che tutti li cittadini della magnifica città di Bergamo habitanti o che habitaranno in Lovere o in altre terre o distretto della giurisdittione, siano obligati in virtù delli statuti vecchi ^a et dell'uso solito, venire a raggione sotto il magnifico podestà di Lovere per le sudette summe et auctorità concessa di novo ¹; e non volendo loro venire quando li sarà fatto comandamento da parte del magnifico podestà di Lovere, li possa condannare a suo arbitrio, applicando la metà della pena alla magnifica Camera ² del serenissimo Dominio e l'altra alla comunità di Lovere.

¹ *H*: di novo comessa. ² *S, H, I, J*: alla Camera.

^a Questo è l'unico riferimento che si trova nel testo agli statuti precedenti.

Della giustitia da essere osservata per il magnifico podestà et suoi loghitenenti con li forastieri. Cap. 254.

Che il magnifico podestà e suoi loghotenenti debbano ministrare giustitia ad ogni persona che non sia sottoposta alla sua gurisdittione nel modo medemo ¹ che è obligato ministrare alli sottoposti, così in diffesa ² come in procedere contra, salvi li altri statuti per l'essecutione contra forastieri ^a.

¹ *F e H*: medemo modo. ² *I*: con indiffessa; *J*: con indifferenza.

^a I capitoli ai quali si fa riferimento sono i seguenti: 175, 178, 225, 264.

Pena posta al magnifico podestà ogni volta che non servi li statuti di Lovere quando gli ne viene fatto istanza. Cap. 255.

Che ogni volta che sarà mostrato al magnifico podestà alcuno statuto di Lovere e della sua giurisdittione ¹ e protestato che debba servarlo, non osservandolo in tempo de giorni quindecim, caschi in pena de lire vinticinque da essere applicate alla comunità di Lovere.

¹ *S, F, H, I* omettono: sua.

In quali casi sia proibito al magnifico podestà procedere nelli ultimi cinque giorni del suo¹ reggimento. Cap. 256.

Che nelli ultimi cinque giorni del reggimento del magnifico podestà non possa far sentenza alcuna diffinitiva nè civile² nè criminale, nè rilasciare di preggione persona quale per qualche causa vi³ sarà posta; e caso che faccia le dette cose, non siano di valore alcuno; ma possa però condannare secondo li statuti di Lovere quelli che faranno qualche misfatto nelli detti giorni cinque.

¹ J omette: suo. ² F e H omettono: nè civile. ³ S, I e J omettono: vi.

Della consegna delli mobili quali ha ricevuto il magnifico podestà dalli agenti della comunità, da essere da lui fatta avanti il partire suo¹. Cap. 257.

Che debba il sudetto restituire avanti il suo partire al console di Lovere tutti li mobili quali nel tempo del suo reggimento li saranno sta' consegnati da lui o da altri agenti della comunità, in pena del doppio non facendo questa consegna^a.

¹ S, F, H, I, J: il suo partire.

^a È verosimile che questa disposizione fosse già contenuta negli statuti vecchi. Infatti nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC) compaiono tra il 1494 ed il 1503 nove documenti consistenti essenzialmente in liste di suppellettili ed utensili esistenti nel palazzo del podestà. Questi oggetti venivano resi dal vecchio podestà e presi in carico dal nuovo per il periodo del suo reggimento, in occasione di ogni nomina annuale.

Li termini et dilazioni nelle cause nelle quali non è statto provisto de essi per li statuti presenti sono ad arbitrio del magnifico podestà. Cap. 258.

Che in tutte le cause quali si agitaranno nella giurisdittione di Lovere, ove per li statuti presenti¹ non siano ordinati li termini e le dilazioni, il magnifico podestà debba disporle a suo arbitrio, considerata la quantità² e l'importanza delle cause, e la qualità delle persone.

¹ F e H: precedenti. ² S, I, J: qualità.

A chi vadano applicate le pene ordinate per li statuti quando non è fatta menzione a chi s'aspettino. Cap. 259.

Che tutte le pene statuite nelli precedenti capitoli per cause civili de quali non sia fatta¹ menzione a chi debbano essere applicate, s'intendano essere applicate in tutto alla comunità di Lovere; salvo se alcuno haverà accusato il contrafaciente, che l'accusatore debba havere la metà della pena.

¹ F e H: si fa.

Che ogni dieci anni siano eletti deputati, quali habbino a vedere se alli presenti statuti deve essere aggiunta o levata alcuna cosa, procurando la confermatione de le cose alterate dalli illustrissimi signori rettori di Bergamo. Cap. 260.

Che la comunità di Lovere ogni dieci anni dopo la confermatione de questi statuti debba elleggere tre huomini habbili e che siano delli vicini di detta terra, quali habbino auttorità, dopo che haveranno esaminato diligentemente li statuti et ordini de questo volume, d'aggiungere et minuire quanto a loro parerà convenirsi; e di quanto¹ dalli sudetti sarà sta' ordinato debbano farli veder dalli deputati della magnifica comunità² di Bergamo, poi dimandarne la confermatione alli illustrissimi signori rettori di Bergamo^a.

¹ F e H: questo. ² F e H: città.

^a Il Sina riporta un documento non datato e senza riferimenti, il quale tratta di nuovi capitoli da aggiungere agli statuti. In esso si fa menzione di un capitolo da porre in apertura del testo che ricalca essenzialmente gli attuali capitoli 6 e 10. Si parla anche della possibile suddivisione degli statuti in quattro parti: la prima concernente materie di carattere religioso, il podestà ed altre cariche comunali, il consiglio e la vicinia; la seconda riguardante le materie di diritto civile; la terza quelle criminali; e l'ultima le pene imposte ai rei.

Che il magnifico podestà debba, così richiesto da chi teme d'essere offeso, astrengere la persona temuta a dar segurtà di non offenderlo, con la pena imposta a chi ricusasse¹ di darla². Cap. 261.

Che ciascuno del quale un altro con bone ragioni haverà sospetto d'essere offeso, debba essere comandato³ dal magnifico podestà a dar idonea segurtà di non offenderlo⁴, nè in la

facultà nè in la persona; e non obedendo caschi in pena de lire vinticinque e più e meno all'arbitrio del magnifico podestà; quale debba anco con ogni rimedio di raggione astrengere le dette persone a dare la segurtà; e la pena sia applicata alla comunità di Lovere.

¹ S, F, H, I, J: ricusarà. ² Nota a margine di questo titolo in H: *Qui forse comincia il libro terzo.* ³ F e H: condannato. ⁴ F e H: offendendo.

Che il magnifico podestà debba far osservare le paci, facendo osservare li patti et conventioni fatte per causa della pace, et punendo li contrafacienti. Cap. 262.

Che il magnifico podestà con ogni rimedio di raggione debba far osservare la pace tra ciascuna sorte di persone, et ogni patto e conventione fatta per causa della pace¹; e condannare li contrafacienti in lire vinticinque, oltre il danno, da applicare la metà all'obediente o offeso e l'altra alla comunità sudetta².

¹ F e H: delle paci. ² Nota in E alla fine del capitolo: *Desunt.* Questo, unitamente alla soluzione di continuità tra il presente ed il successivo capitolo 263 fa pensare che alcuni fogli dell'originale siano andati perduti. F, G, H, I, J: nessuna soluzione di continuo o nota. S fa osservare che qui vi è una lacuna causata dalla mancanza dei fogli 82 e 83 nel vecchio esemplare esistente nella cancelleria comunale. Il fatto che i fogli siano stati rinumerati nell'esemplare E non permette di controllare questa affermazione che il Sina deve avere tratto da altri.

Quello che si deve servare circa le spese fatte nelli casi¹ criminali quali s'aspettano al magnifico podestà di Lovere. Cap. 263.

Che il sudetto ordine sia medemamente osservato nelli casi criminali, quali restaranno all'auttorità del magnifico podestà di Lovere.

¹ J: nelle cause.

Del modo d'essequire le sudette spese contra li forastieri delinquenti in detta giurisdittione, quale deve tenere il console di quel luogo ove sarà occorso il caso. Cap. 264.

Che se alcuno forastiero habitante in Lovere o nella giu-

risdittione non havendo prima datto segurtà per li maleficii quando cominciò¹ habitare^a, ovvero altro forastiero quale non habiti, commetterà qualche² maleficio, il console del luogho ove sarà occorso il caso debba dimandare l'auttorità al magnifico podestà³, e da lui li sia concessa, di sequestrare li suoi mobili; e non havendone, di ritenere la persona del malfattore, acciò siano pagate tutte le spese che la detta comunità potrà patire; et ogni volta che per difetto del console non si essequirà questo ordine, lui sia obligato riffare la comunità; e sopra ciò il magnifico podestà debba procedere summariamente nel modo solito nelle cause della comunità.

¹ G: cominciano. ² J omette: qualche. ³ I e J omettono: al magnifico podestà.

^a Secondo quanto dispone il capitolo 46.

Nel pagamento delle sudette cavalcate et spese li padri sì de forastieri come de terrieri siano obligati per li figlioli. Cap. 265.

Che li padri sì terrieri come forastieri siano obligati per li suoi figlioli¹ a pagare le sudette spese de cavalcate; e debbano essere essequite come di sopra è sta' ordinato, non obstando² cosa alcuna in contrario.

¹ J: figli. ² S: non ostante.

Della pena posta a quelli che percuotono alcuno senza effusione di sangue et con effusione di sangue. Cap. 266.

Chi offenderà qualche persona percuotendola con alcuna sorte d'arme o con altra cosa, non uscendo sangue sia condannato in lire quattro, et uscendo sangue nel doppio, et all'arbitrio del magnifico podestà.

Della pena posta a quelli che danno ferite quali sono senza pericolo di morte, o di non remanere¹ stroppiato di qualche membro, o di non essere ferito in su la faccia sì che² vi resti³ segno. Cap. 267.

Chi darà ferita quale sia⁴ senza pericolo di morte, o di non restare⁵ stroppiata di qualche membro la persona offesa,

o, sendo la ferita su la faccia, non vi sia per restar notabile segno di cicatrice, sia condannato in lire dieci per ogni ferita, et più et meno all'arbitrio del magnifico podestà, sin a lire cinquanta, considerata la qualità delle ferite e la persona del delinquente et il modo del fatto ^a.

¹ *S*: o di rimaner. ² *I* e *J*: sì che non. ³ *S*: ferito su la faccia sì che non resti. ⁴ *S, F, H, I, J*: ferite quali siano. ⁵ *H*: o di restare.

^a *E* inserisce a questo punto, e poi cancella, il seguente capitolo, non numerandolo: Della pena posta a chi biastemarà Iddio o la santissima sua Madre. Chi biastemarà il nome del Signore Iddio o della santissima sua Madre sia condannato in lire dieci. *F* non fa cenno a questo capitolo e così gli altri. *S* inserisce nella sua trascrizione il capitolo numerandolo come 274.

Della pena posta a quelli che metteranno fuoco in qualche bosco ¹ della comunità di Lovere o della giurisdittione o di persone private ² et delle sue proprie, et chi siano tenuti a quella. Cap. 268.

Chi metterà fuoco in qualche bosco della comunità di Lovere o della giurisdittione o in pezze di terra di persone private et anco nelle sue proprie, in modo che da esso ne segua danno ad altri, sia condannato in lire vinti, oltra il danno; e che il padre di famiglia sia obligato per tutti li suoi di casa, intendendo anco servitori o massare ³; e nell'istessa pena incorra colui qual haverà mandato a mettere il fuoco ⁴.

¹ *F* e *H*: luoco. ² *G*: persona privata. ³ *F* e *H*: e massari. ⁴ *F* e *H*: a metter fuoco.

Pena posta all'offitiali quali ¹ fanno relationi false. Cap. 269.

Che ciascuno offitiale facendo relatione falsa in cause civili o criminali, sia condannato in lire vinticinque e stia in berlina ^a per hore sei, nè più possa essere ammesso.

¹ *F, H, I, J*: che.

^a Vedi nota al capitolo 100.

Della pena posta a quelli che per sè o per altri turbaranno qualche comunità o persona privata nel possesso di beni stabeli o nelli frutti d'essi. Cap. 270.

Chi turbarà o spoglierà da sè o per via d'altri qualche co-

munità o persona privata, o sia ecclesiastica o secolare, del possesso de beni stabeli o nelli frutti d'essi, sia condannato in lire vinticinque, e sia astretto dal magnifico podestà a cessare dalla molestia et a restituire le cose spogliate.

Della pena posta a chi strepparà¹ alcun termine posto tra le pezze di terra de vicini. Cap. 271.

Chi strepparà alcun termine e fine posto tra le pezze de terra de vicini o in altro luogho sia condannato in lire vinticinque; e sia astretto con ogni rimedio di ragione rimettere li termini giusti come erano prima; e sia data fede a doi testimoni di bona fama con il suo giuramento.

¹ J: strepparanno.

Della¹ pena posta a chi farà chiavi false et a chi ne farà fare. Cap. 272.

Chi farà chiavi false o chi le farà fare sia condannato in lire vinticinque, e più e meno, considerata la qualità della persona e del fatto.

¹ F e H omettono: della.

Di quelli che per poca età non possono esser puniti criminalmente. Cap. 273.

Che non si debba¹ punire criminalmente persona alcuna quale non habbi compiti li dodeci anni d'età.

¹ S, I, J: possa.

In quali casi si può rimettere, et si deve, parte della pena che per li presenti statuti viene criminalmente imposta. Cap. 274.

Che facendosi¹ pace tra le parti e presentandosi la remissione inanzi la speditione del caso, il magnifico podestà sia obligato rimettere la quarta parte della pena nella quale colui che haverà offeso doverà per la dispositione di questi statuti

essere condannato; si debba anco rimettere² la detta quarta parte quando il delinquente confessarà³ in persona o per legittimo procuratore il delitto, e che dia segurtà di pagar la condanna e le spese.

¹ I e J: facendo. ² F e H: rimettere anco. ³ F e H: confessa.

Quando et in che caso il querelante venga punito, non essendo però lui console et obligato a tale querela per il suo offitio. Cap. 275.

Che quando alcuna persona darà querela, denuncia¹ o conoscenza all'ufficio del magnifico podestà contra alcuna persona de misfatto, non havendo rinunciato alla querela otto giorni doppo datta, occorrendo che la persona querelata sia liberata per via di sentenza, il querelante sia condannato in lire vinti, oltra li danni e spese; nel qual caso però non s'intendino li consoli quali sono obligati querelare e denunciare.

¹ F e H: darà qualche denuncia, querela.

Dell'obbligo del chirurgo¹ in fare la relatione del ferito o percosso doppo che l'havera visitato, et ciò che deve in essa esprimere. Cap. 276.

Che ciascuno chirurgo¹ o altri che medicaranno alcuna persona ferita o battuta o per qualche caso accidentale offesa, sia obligato tre giorni doppo mettere in scritto la qualità della ferita, battiture et offese per altro modo, dicendo se saranno con pericolo, o non, di morte; e di presentare il bolettino al console di quel luogho ove sarà occorso il maleficio; e contrafacendo sia condannato in lire vinticinque per ogni volta et a maggior pene², secondo li ordini delli illustrissimi signori rettori della magnifica città di Bergamo^a.

¹ F: chirurgico. ² F e H: maggior pena.

^a Numerosi documenti datati tra il 1488 ed il 1503 in materia di diritto penale sono contenuti nel Registro delle Parti in Comunità di Lovere (RPC). Essi riguardano la giurisdizione del podestà nel criminale; il divieto di ricorrere all'ufficio dei malefici di Bergamo quando non se ne diano gli estremi, anche in difesa dei privilegi delle singole comunità e giurisdizioni; alcune riforme agli statuti di Bergamo in materia di ferite con armi da taglio o da percussione; la necessità ed il modo di stendere le relazioni o perizie da parte dei

chirurgi ai quali si deve far ricorso in tali circostanze. Nonostante i documenti di cui sopra siano specificamente indirizzati alla giurisdizione della valle Seriana inferiore, si fa in essi ampia menzione di altre valli e luoghi del distretto di Bergamo ai quali le disposizioni si applicano. Il ritrovare trascritti questi documenti in un registro di Lovere fa ritenere che il loro contenuto avesse rilevanza ai fini delle prassi (e verosimilmente anche degli statuti) che dovevano essere osservati a quel tempo a Lovere nell'amministrazione della giustizia criminale.

Della licenza da esser concessa, quando da alcuno ne sarà fatto istanza, alli officiali d'andar per le case per vedere se vi saranno le robe robbate; et trovandosi pali, froconi o altra sorte di legname in casa de bracanti¹ s'intendino robbate² se non provaranno da chi l'haveranno³ ricevute. Cap. 277.

Che il magnifico podestà ad istanza della persona che lo ricercherà...

¹ *F* e *H*: brasanti; *S*: brazanti; *G*: bracianti; *I* e *J*: brassanti. ² *I* e *J* omettono da questo punto in poi il titolo del capitolo. ³ *F* e *H*: l'avessero.

BIBLIOGRAFIA

- AL ANDRIGHETTONI L. I vicariati foranei della Vallecamonica nelle visite pastorali dal Concilio di Trento ad oggi. Biblioteca Archivio Diocesano e Società per la storia della Chiesa a Brescia, Fonti e Documenti, 4. Brescia, 1976.
- BA BAZZINI A. Cronaca di Lovere (1765-1828). Edita a cura di Sina A. in «Cronache bresciane inedite dei sec. XV-XIX», vol. 3. Tipografia Artigianelli, Pavia, 1928.
- BB BELOTTI B. Storia di Bergamo e dei bergamaschi. Poligrafiche Bolis, Bergamo, 1959.
- BE BESTA E. Fonti legislative e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al sec. XVI, vol. 1, parte II, in «Storia del Diritto Italiano» a cura di Del Giudice P. Hoepli, Milano, 1925.
- CC CHELAZZI C. Catalogo della raccolta di statuti dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del sec. XVIII. Senato della Repubblica, Roma, 1958.
- CG CONTI G. Cronologia di Lovere. Manoscritto inedito già presso la Biblioteca Marinoni in Lovere.
- CM CAMPAGNONI M. Costa Volpino. Edizioni Patronato S. Vincenzo, Clusone, 1976.
- FL FONTANA L. Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore. Bocca, Torino, 1907.
- LA LIBRO DELLE AZIONI della città di Bergamo, 1433-1797. Civica Biblioteca «A. Maj», Bergamo.
- ML MARINONI L. Documenti loveresi, studio storico-bibliografico. Tipografia Filippini, Lovere, 1896.
- MG MELCHIORI G. B. Vocabolario Bresciano-Italiano. Tipografia Franzoni e Socio, Brescia, 1817.
- MS MOROSINI S. Vita amministrativa del comune di Angolo in valle Canonica sotto il dominio della Repubblica veneta (1428-1797). Unione Tipografica Parmense, Parma, 1916.
- RG ROSA G. Statuti inediti della provincia di Bergamo anteriori al sec. XVI. Tipografia Pagnoncelli, Bergamo, 1863.
- RP ROTA P. Bibliografia di statuti della città e provincia di Bergamo. Poligrafiche Bolis, Bergamo, 1866.
- RPC REGISTRO DELLE PARTI in comunità di Lovere, 1493-1519. Collocazione P, 7, 5. Civica Biblioteca «A Maj», Bergamo.
- SB STATUTA MAGNIFICAE CIVITATIS BERGOMI. Tipografia G. Santini, Bergamo, 1727.

- SLE STATUTA LUERI. Manoscritto cartaceo del sec. XVII. Collocazione 27. Biblioteca Giustiniani. Venezia .
- SLF STATUTI DI LOVERE. Manoscritto cartaceo del sec. XVII. Collocazione Δ , 1 sopra, 38, 20. Civica Biblioteca «A. Maj», Bergamo.
- SLG STATUTI DI LOVERE. Manoscritto cartaceo del sec. XVII del notaio Bartolomeo Bazzini. Collocazione sala I, D, 6, 11. Civica Biblioteca «A. Maj», Bergamo.
- SLH STATUTI DI LOVERE. Manoscritto cartaceo del sec. XVII-XVIII. Collocazione Cic. 2068. Civico Museo Correr, Venezia.
- SLI STATUTI DI LOVERE ET COSTA DE VOLTINO. Manoscritto cartaceo del sec. XVIII. Statuti manoscritti N° 297. Biblioteca del Senato, Roma.
- SLJ STATUTA LUERI. Manoscritto cartaceo del sec. XVIII del notaio Bernardino Bresciani Marzoli. Collocazione sala I, D, 9, 24. Civica Biblioteca «A. Maj», Bergamo.
- SLS STATUTI DI LOVERE. Trascrizione con annotazioni di Alessandro Sina. Proprietà G. A. Scalzi, Lovere.
- SSC SILINI G., SCALZI G. A., COTTINELLI L. e PRIULI A. Sopra alcuni ritrovamenti tombali di età romana a Lovere. Lovere, 1976
- SV STATUTO DELLA COMUNE DELLA COSTA DA CORTE E DA BULPINO. Manoscritto cartaceo del sec. XVI. Statuti manoscritti N° 322. Biblioteca del Senato, Roma.
- TA TIRABOSCHI A. Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni. Tipografia Editrice fratelli Bolis, Bergamo, 1873.
- TR TAVOLA DI RAGGUAGLIO dei pesi delle misure per la provincia di Bergamo, edizione ufficiale. Stamperia Reale, Roma, 1877.

